Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

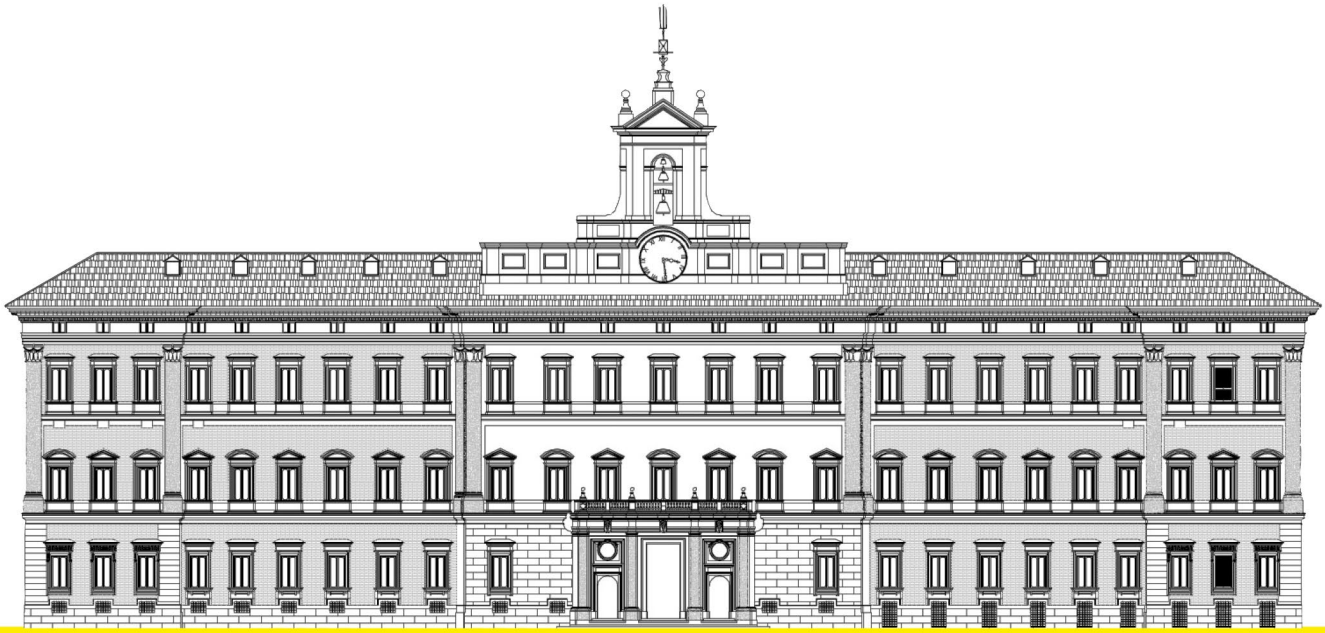

Verifica delle quantificazioni

A.C. 3189

Misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027, per l'accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico, nonché in materia di formazione superiore e ricerca

(Conversione in legge del DL n. 170 del 2026
Approvato dal Senato A.S. 2053)

N. 550 – 24 novembre 2026

Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 3189

Misure urgenti per garantire il regolare avvio dell’anno scolastico 2026/2027, per l’accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di competenza del Ministero dell’istruzione e del merito, per la promozione dell’integrazione degli studenti stranieri nell’ambito scolastico, nonché in materia di formazione superiore e ricerca

(Conversione in legge del DL n. 170 del 2026
Approvato dal Senato – A.S. 2053)

N. 550 – 24 novembre 2026

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.
La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).
L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile
☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ *bs_segreteria@camera.it*

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione
☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ *com_bilancio@camera.it*

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

PREMESSA **5**

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI **7**

ARTICOLO 1 7

MISURE URGENTI PER GARANTIRE IL SOSTEGNO DIDATTICO AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ 7

ARTICOLO 2, COMMI 1 E 2 12

MISURE URGENTI PER ASSICURARE LE ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO, DI INCLUSIONE E DI CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA NELL'ANNO SCOLASTICO 2026/2027 12

ARTICOLO 2, COMMA 2-*BIS* 19

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI UTILIZZO CONSAPEVOLE DELLE TECNOLOGIE DIGITALI 19

ARTICOLO 2-*BIS* 21

MODIFICHE URGENTI ALLA LEGGE 23 NOVEMBRE 2012, N. 222 21

ARTICOLO 3, COMMA 1 22

PROGRAMMA BIENNALE PER LO SVILUPPO DI SERVIZI DIGITALI NEL SISTEMA INFORMATIVO SIDI 22

ARTICOLO 3, COMMA 2 26

INSEGNAMENTO FACOLTATIVO DEL LATINO A PARTIRE DAL SECONDO ANNO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 26

ARTICOLO 3, COMMA 3 32

ELEMENTO RETRIBUTIVO *UNA TANTUM* RICONOSCIUTO AGLI INSEGNANTI DI RUOLO AL SUPERAMENTO DEL PERCORSO FORMATIVO PERMANENTE 32

ARTICOLO 4 34

MISURE URGENTI IN MATERIA DI *WELFARE* STUDENTESCO 34

ARTICOLO 4-*BIS* 43

DISPOSIZIONI URGENTI PER INCENTIVARE LA FORMAZIONE E LA LETTURA 43

ARTICOLO 4-*TER* 45

VERSIONE DIGITALE STAMPABILE DEI LIBRI DI TESTO SCOLASTICI E UNIVERSITARI 45

ARTICOLO 5 47

MISURE URGENTI PER IL RAFFORZAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA DELLA SCUOLA EUROPEA DI BRINDISI 47

ARTICOLO 6 56

DISPOSIZIONI IN FAVORE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA 56

ARTICOLO 7, COMMA 1 59

ULTERIORI MISURE URGENTI E DI PROROGA DI TERMINI LEGISLATIVI DI COMPETENZA DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - L'INCREMENTO DEL FONDO UNICO NAZIONALE PER IL FINANZIAMENTO DELLE RETRIBUZIONI DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEI DIRIGENTI SCOLASTICI 59

ARTICOLO 7, COMMA 1-*BIS* 68

ULTERIORI MISURE URGENTI E DI PROROGA DI TERMINI LEGISLATIVI DI COMPETENZA DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE 68

ARTICOLO 7, COMMI 2 E 3 70

ULTERIORI MISURE URGENTI E DI PROROGA DI TERMINI LEGISLATIVI DI COMPETENZA DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – DISPOSIZIONI CONCERNENTI PERCORSI FORMATIVI NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E INDIRE 70

ARTICOLO 7, COMMA 4 73

ULTERIORI MISURE URGENTI E DI PROROGA DI TERMINI LEGISLATIVI DI COMPETENZA DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - SVOLGIMENTO IN ITALIA NEL 2028 DELLE OLIMPIADI INTERNAZIONALI DI CHIMICA (ICHO) 73

ARTICOLO 7, COMMA 5 77

ULTERIORI MISURE URGENTI E DI PROROGA DI TERMINI LEGISLATIVI DI COMPETENZA DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERCORSI DI FORMAZIONE INIZIALE PER I DOCENTI PRECARI E REQUISITI DI ACCESSO AL CONCORSO PER INSEGNANTI TECNICO-PRATICI 77

ARTICOLO 7, COMMA 5-*BIS* 78

PROCEDURE DI RECLUTAMENTO DI PERSONALE DOCENTE SU POSTO COMUNE E DI SOSTEGNO 78

ARTICOLO 7, COMMA 6 79

ULTERIORI MISURE URGENTI E DI PROROGA DI TERMINI LEGISLATIVI DI COMPETENZA DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - GRUPPO DI SUPPORTO ALLE SCUOLE PER IL PNRR ED ESPERTI PER INTERVENTI ATTUATIVI DEL PNRR 79

ARTICOLO 7, COMMA 7 85

ULTERIORI MISURE URGENTI E DI PROROGA DI TERMINI LEGISLATIVI DI COMPETENZA DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – ESPERTI PER LE ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E DI RENDICONTAZIONE DEL PNRR PRESSO IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE 85

ARTICOLO 7, COMMI 8 E 9 87

ULTERIORI MISURE URGENTI E DI PROROGA DI TERMINI LEGISLATIVI DI COMPETENZA DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - *ÉQUIPE* FORMATIVE TERRITORIALI PER LA PROMOZIONE DI MISURE E PROGETTI DI INNOVAZIONE DIDATTICA E DIGITALE 87

ARTICOLO 7, COMMI DA 10 A 12 90

ULTERIORI MISURE URGENTI E DI PROROGA DI TERMINI LEGISLATIVI DI COMPETENZA DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – IMPIEGO DI GRADUATORIE CONCORSUALI E VALUTATIVE A FINI ASSUNZIONALI 90

ARTICOLO 7, COMMA 13 92

ULTERIORI MISURE URGENTI E DI PROROGA DI TERMINI LEGISLATIVI DI COMPETENZA DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – ASSUNZIONI CON CONTRATTI DI APPRENDISTATO NELLA PA 92
ARTICOLO 7, COMMI DA 13-*BIS* A 13-*OCTIES* 93
PERCORSI DI SPECIALIZZAZIONE PER LE ATTIVITÀ DI SOSTEGNO DIDATTICO AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ 93
ARTICOLO 7, COMMA 13-*NOVIES* 96
ACCREDITAMENTO DEGLI ITS ACADEMY 96
ARTICOLO 7, COMMA 13-*DECIES* E 13-*UNDECIES* 98
RECLUTAMENTO DEI DIRIGENTI TECNICI DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE 98
ARTICOLO 7-*BIS* 100
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RECLUTAMENTO DI PERSONALE DOCENTE ATTRAVERSO GRADUATORIE PROVINCIALI PER SUPPLENZE 100
ARTICOLO 7-*TER* 102
MISURE PER LA VALORIZZAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE E DELL'ATTIVITÀ ASSOCIATIVA DEGLI STUDENTI 102
ARTICOLO 8 104
MISURE URGENTI PER LA CONCLUSIONE DELLE ATTIVITÀ DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA DI COMPETENZA DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO 104
ARTICOLO 9 117
REVISIONE DEL MONTE ORE DEGLI ISTITUTI TECNICI – RIFORMA 1.1 «RIFORMA DEGLI ISTITUTI TECNICI E PROFESSIONALI» – MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 DEL PNRR E NUOVA DENOMINAZIONE DEGLI ISTITUTI TECNICI E PROFESSIONALI 117
ARTICOLO 10 121
FUNZIONALITÀ DELLA STRUTTURA DI MISSIONE PNRR DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 121
ARTICOLO 11 127
MISURE URGENTI DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA 127
ARTICOLO 12 130
INTERVENTI URGENTI PER LA PROMOZIONE DELL'INTEGRAZIONE DEGLI STUDENTI STRANIERI NELL'AMBITO SCOLASTICO 130
ARTICOLO 13 141
CRITERI PER LA COMPOSIZIONE DELLE CLASSI IN CONTESTI MULTICULTURALI 141
ARTICOLO 14, COMMA 1 145
CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI RICERCA NELL'AMBITO DELLE AZIONI MARIE SKŁODOWSKA-CURIE – DOCTORAL NETWORKS 145

ARTICOLO 14, COMMA 2 147

RISORSE PER IL COFINANZIAMENTO NAZIONALE AI PARTENARIATI EUROPEI E PER PROGETTI DI RICERCA COERENTI CON IL PIANO MATTEI PER L'AFRICA 147

ARTICOLO 14, COMMA 3 151

RISORSE PER LA VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO DELLE UNIVERSITÀ STATALI 151

ARTICOLO 14, COMMA 3-*BIS* 154

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI FORMAZIONE SUPERIORE E RICERCA 154

ARTICOLO 14, COMMA 3-*TER* 156

RISORSE PER LA VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO DEGLI ENTI PUBBLICI DI RICERCA 156

Informazioni sul provvedimento

A.C.	**3189**
Titolo:	**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2026, n. 170, recante misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027, per l'accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico, nonché in materia di formazione superiore e ricerca**
Iniziativa:	governativa
Iter al Senato:	sì
Relazione tecnica (RT):	presente
Relatrice per la Commissione di merito:	Miele (LEGA)
Commissione competente:	VII (Cultura)

PREMESSA

Il disegno di legge, approvato con modificazioni al Senato, dispone la conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2026, n. 170, recante misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027, per l'accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico, nonché in materia di formazione superiore e ricerca.

Il testo originario del provvedimento (AS 2053) è corredato di relazione tecnica, cui è allegato il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

Si evidenzia che durante l'esame al Senato, il Governo ha depositato[1] presso la 5ª Commissione una Nota di risposta alle osservazioni ivi formulate. Di tale documentazione si dà conto nella presente Nota.

Si evidenzia, altresì, che la 5ª Commissione del Senato, acquisiti i suddetti elementi informativi, ha espresso, sul testo originario del provvedimento, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al recepimento di modificazioni relative, tra l'altro, alle norme di copertura di cui all'articolo 7, commi 1, 4 e 6, lettera *d)*, e dell'articolo 8, commi 1, 3 e 4[1].

[1] *Cfr.* Senato della Repubblica - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 620 del 27 ottobre 2026.

Sugli emendamenti approvati dalla 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport) nel corso dell'esame in sede referente, la 5ª Commissione ha espresso parere non ostativo[2].

Si evidenzia, infine, che la 5ª Commissione del Senato, con riguardo agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, ha espresso, tra l'altro, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla riformulazione della proposta di incremento del fondo finalizzato alla valorizzazione del personale scolastico di cui all'articolo 2, comma 1[3]. Si segnala altresì che nella medesima seduta, sull'articolo aggiuntivo 4.0.300 (testo 2), relativo alla versione digitale stampabile dei libri di testo, è stata respinta la proposta di parere non ostativo formulata dalla relatrice, con l'avviso conforme del Governo, e si è pertanto inteso reso parere contrario; l'emendamento è stato successivamente approvato dall'Assemblea. In tale sede, il Governo ha precisato che la disposizione era già contenuta nell'articolo 105 del disegno di legge di bilancio per il 2027 all'esame della Camera dei deputati, successivamente stralciato, che le verifiche svolte dal Dipartimento per gli affari europei non hanno evidenziato criticità, che i relativi costi restano a carico degli editori e che l'eventuale minor gettito IVA costituisce un effetto ipotetico e indiretto, non considerato ai fini del parere.

Le proposte emendative approvate nel corso dell'esame al Senato, che hanno modificato e integrato il provvedimento in oggetto, non sono corredate di relazione tecnica.

Alla Camera, il testo trasmesso dal Senato è stato assegnato, in sede referente, alla Commissione VII (Cultura), che non vi ha apportato modificazioni, e si trova ora all'esame dell'Assemblea.

Al momento della predisposizione della presente Nota non è stata trasmessa la relazione tecnica di passaggio di cui all'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009.

La relazione tecnica riferita al testo originario del provvedimento risulta ancora parzialmente utilizzabile e ad essa pertanto si farà riferimento nel corso della presente Nota.

Si esaminano, di seguito, le disposizioni considerate dalla relazione tecnica, nonché dall'ulteriore documentazione acquisita durante l'esame al Senato, e quelle che presentano profili di carattere finanziario.

[2] *Cfr.* Senato della Repubblica - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 629 del 17 novembre 2026.

[3] *Cfr.* Senato della Repubblica - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 633 del 19 novembre 2026.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 1
Misure urgenti per garantire il sostegno didattico agli alunni con disabilità

Normativa previgente. L'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 66 del 2017 disciplina l'elaborazione e l'aggiornamento del Piano Educativo Individualizzato (PEI)[4] da parte del Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione (GLO). In particolare, viene stabilito che nel PEI siano, tra l'altro, esplicitate le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe, le modalità di verifica, i criteri di valutazione e gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell'ambito della classe [lettera *d)*]. Viene, altresì, stabilito che il PEI sia redatto in via provvisoria entro giugno e in via definitiva, di norma, non oltre il mese di ottobre, a partire dalla scuola dell'infanzia, e aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona [lettera *g)*].

Le norme, modificate nel corso dell'esame al Senato, novellano l'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 66 del 2017, recante norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità.

Nello specifico, intervenendo alla lettera *d)*, viene stabilito che il PEI, definisca con adeguata motivazione – anziché esplicitare – le modalità di sostegno didattico, compreso il numero di ore di sostegno alla classe [comma 1, lettera *a)*, numeri 1 e 2].

Vengono, inoltre, modificati alla lettera *g)* i termini per la redazione e l'aggiornamento del PEI, introducendo una distinzione tra gli studenti già inseriti in un percorso di supporto scolastico alla disabilità e già iscritti presso la medesima scuola, e quelli di nuova iscrizione o oggetto di nuova certificazione. In particolare, la novellata lettera *g)* prevede che il PEI, per gli studenti di nuova iscrizione o di nuova certificazione, sia redatto in via provvisoria entro il mese di giugno e, in via definitiva, entro il 15 ottobre; per gli studenti già inseriti in un percorso di supporto scolastico alla disabilità e già iscritti presso la medesima scuola, sia redatto in via definitiva entro il mese di giugno e sia suscettibile di aggiornamenti, correttivi e integrazioni entro il 15 ottobre, ferma restando la possibilità di modificarlo successivamente in presenza di nuove o sopravvenute condizioni. Viene, inoltre stabilito[5] che, nel passaggio tra i gradi di istruzione sia assicurata l'interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione e che, nel caso di trasferimento di iscrizione, sia garantita l'interlocuzione tra le istituzioni scolastiche interessate e che il PEI sia ridefinito sulla base delle eventuali diverse condizioni contestuali della scuola di destinazione. In entrambi i casi è assicurata la partecipazione di un docente individuato dall'istituzione scolastica di destinazione a una delle riunioni del Gruppo di lavoro operativo

[4] Di cui all'articolo 12, comma 5, della legge n. 104 del 1992.

[5] Per effetto delle modifiche introdotte al Senato (emendamento 1.100 testo 4).

per l'inclusione (GLO) della scuola di provenienza, secondo modalità concordate tra le istituzioni scolastiche [comma 1, lettera *a)*, numero 3].
Viene, altresì, stabilito, mediante l'introduzione della lettera *g-bis)*, che nel passaggio da un anno di corso a quello successivo sia valutato, in via prioritaria, fatta salva l'assegnazione dell'organico, il mantenimento del numero di ore di sostegno nonché del numero delle ore di assistenza per l'autonomia e la comunicazione previsto nell'anno precedente, salvo aggiornamenti motivati da nuove e sopravvenute condizioni della persona.

> Tali ore costituiscono riferimento ai fini della continuità del percorso di inclusione, ferma restando la possibilità di adeguarne la quantificazione sulla base della verifica dei risultati conseguiti, della valutazione sull'efficacia degli interventi e delle strategie adottati, nonché dei cambiamenti connessi al contesto e allo sviluppo evolutivo dello studente, come risultanti dalle valutazioni effettuate dal GLO e riportate nel PEI.

L'aggiornamento del PEI, anche ai fini della definizione del numero di ore di sostegno da assegnare alla classe, è inoltre previsto in occasione del passaggio tra i gradi di istruzione, a partire dalla scuola dell'infanzia, nonché in presenza di nuove e sopravvenute condizioni della persona ovvero di diverse condizioni di contesto rilevanti [comma 1, lettera *a)*, numero 4].
Viene, inoltre, novellato l'articolo 10, comma 2, del suddetto decreto legislativo, stabilendo che l'ufficio scolastico regionale attribuisce - anziché assegna - le risorse nell'ambito di quelle afferenti all'organico dell'autonomia per i posti di sostegno [comma 1, lettera *b)*].
Viene, infine, novellato l'articolo 15 della legge n. 104 del 1992, riguardante i gruppi per l'inclusione scolastica, introducendo i commi 11-*bis* e 11-*ter*. In particolare, viene stabilito che il PEI possa essere approvato dal GLO - costituito presso ogni Istituzione scolastica ai sensi del comma 10 - anche in assenza di una delle componenti previste, purché regolarmente convocata, qualora la mancata partecipazione non consenta il rispetto dei termini previsti per la sua adozione (comma 2, cpv. comma 11-*bis*). Viene, inoltre, previsto[6] che, al fine di garantire l'effettiva partecipazione di tutte le componenti del GLO, con particolare riferimento alla famiglia, l'istituzione scolastica, nell'ambito della propria autonomia, adotti le misure necessarie a consentire lo svolgimento delle riunioni del GLO anche a distanza, in modalità telematica sincrona, nonché l'acquisizione di documenti da parte dei partecipanti (comma 2, cpv. comma 11-*ter*).

Il prospetto riepilogativo, riferito al testo originario del provvedimento, non considera la norma.

La relazione tecnica, riferita al testo originario del provvedimento, ribadisce il contenuto delle norme e, con riferimento al comma 1, lettera *a)*, numeri 1 e 2, afferma che le

[6] Per effetto delle modifiche introdotte al Senato.

disposizioni, non introducendo innovazioni sostanziali rispetto a quanto già previsto dalla legislazione vigente, non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le attività del Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione (GLO) risultano già espletate nell'ambito delle funzioni previste dalla normativa vigente, con utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Con riferimento al comma 1, lettera *a)*, numero 3, la relazione tecnica precisa che l'assenza di una differenziazione tra le diverse categorie di destinatari del PEI, segnatamente tra gli studenti già inseriti nei percorsi inclusivi e già iscritti presso la medesima scuola, e quelli di nuova iscrizione o oggetto di nuova certificazione, incide negativamente sull'efficacia e sull'appropriatezza degli interventi di sostegno, rendendo opportuna una revisione del quadro normativo. Pertanto, la norma mira a chiarire le modalità di redazione e aggiornamento del PEI, distinguendo tra differenti categorie di destinatari e anticipando il termine temporale previsto per la sua definizione, fissandolo entro le prime due settimane di ottobre, in luogo dell'attuale formulazione «non oltre il mese di ottobre», con contestuale eliminazione dell'espressione «di norma», al fine di garantire maggiore certezza e prescrittività alla disposizione. Secondo la relazione tecnica, la disposizione in esame non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le attività relative alla predisposizione del PEI da parte del GLO risultano già espletate nell'ambito delle funzioni previste dalla normativa vigente e sono svolte con utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Con riguardo al comma 1, lettera *a)*, numero 4, la relazione tecnica evidenzia che le attività relative all'aggiornamento del PEI da parte del GLO risultano già espletate nell'ambito delle funzioni, modalità operative e obblighi già previsti dalla normativa vigente e sono svolte con utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza pertanto determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma, altresì, che le disposizioni di cui ai predetti numeri 1), 2) e 4), concernenti la definizione e l'aggiornamento del PEI, nonché la determinazione delle ore di sostegno, non incidono sulla determinazione del fabbisogno degli assistenti all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità, qualificato quale livello essenziale delle prestazioni e posto a carico degli enti territoriali competenti. La relazione afferma, altresì, che l'aggiornamento del PEI previsto dalla disposizione in esame non determina, di per sé, incrementi delle prestazioni riconosciute, né effetti finanziari aggiuntivi a carico degli enti interessati. Pertanto, restano fermi i vigenti criteri di determinazione del fabbisogno e di finanziamento dei relativi servizi. La previsione della valutazione in via prioritaria del mantenimento delle ore di sostegno già assegnate è espressamente subordinata alla clausola «fatta salva l'assegnazione dell'organico» e opererà, pertanto, nell'ambito della dotazione organica complessivamente assegnata a livello regionale. Tale previsione non comporta la

cristallizzazione del fabbisogno di sostegno, che resta suscettibile di rideterminazione in relazione all'evoluzione delle esigenze individuali e contestuali degli studenti con disabilità. L'invarianza di spesa della disposizione in esame è assicurata dal fatto che il mantenimento delle ore già assegnate si inserisce nel procedimento di determinazione e aggiornamento annuale del fabbisogno ed è, comunque, subordinato all'assegnazione dell'organico. La disposizione non modifica i criteri e le procedure vigenti per la determinazione dell'organico di sostegno, né introduce nuovi meccanismi di assegnazione delle risorse. Pertanto, secondo la relazione tecnica, posto che la disposizione non modifica né i presupposti per l'accesso alle misure di sostegno né le procedure per la determinazione dell'organico e per l'eventuale attivazione dei posti in deroga, la medesima non genera nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riguardo al comma 1, lettera *b)*, ai sensi del quale viene previsto che l'Ufficio scolastico regionale attribuisca le risorse nell'ambito di quelle afferenti all'organico dell'autonomia per i posti di sostegno, la relazione tecnica evidenzia che la normativa vigente già subordina la realizzazione delle misure attuative del PEI al rispetto dei limiti dell'organico docente e ATA assegnato a livello regionale, stabilendo altresì che la dotazione organica complessiva non possa essere incrementata in conseguenza dell'attivazione degli interventi previsti dal PEI. In tale contesto, la disposizione in esame è volta a superare criticità di natura organizzativa, connesse alla tempestività e all'effettiva coerenza tra fabbisogni rilevati e risorse assegnate, prevedendo che l'amministrazione competente assicuri l'attribuzione delle risorse anche mediante il ricorso ai posti in deroga, nei limiti e secondo le modalità già previste dalla normativa vigente. Ne consegue la possibilità per il dirigente scolastico di garantire la continuità delle ore di sostegno già attribuite, anche in presenza di nuove certificazioni di disabilità, senza incidere sui criteri di determinazione della spesa. La modifica del termine "assegna" con il termine "attribuisce" è volta ad assicurare la tempestiva disponibilità delle risorse di sostegno necessarie in relazione al fabbisogno rilevato. La modifica non introduce nuovi contingenti di personale né nuovi criteri di determinazione della spesa, ma incide sulle modalità di assegnazione e gestione delle risorse nell'ambito delle procedure già previste a legislazione vigente. Si evidenzia, al riguardo, che gli Uffici scolastici regionali provvedono già, anche nel corso dell'anno scolastico, all'autorizzazione e all'assegnazione di posti di sostegno in deroga, sulla base delle richieste delle istituzioni scolastiche e del fabbisogno effettivamente rilevato. Si tratta, pertanto, di strumenti già previsti dalla normativa vigente, la cui attivazione e consistenza sono determinate in relazione alle effettive esigenze rilevate dalle istituzioni scolastiche e ai conseguenti provvedimenti adottati dagli Uffici competenti. La disposizione, secondo la relazione tecnica, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto non modifica i limiti della dotazione organica complessiva né introduce nuovi

contingenti di personale, ma si limita a disciplinare modalità di assegnazione e gestione delle risorse già previste a legislazione vigente.
Con riferimento al comma 2, la relazione tecnica evidenzia che ai componenti del GLO non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati; conseguentemente, dall'attuazione della disposizione in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ai sensi di quanto già previsto dalla normativa vigente.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame, modificate dal Senato, intervengono sull'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 66 del 2017, recante norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità. In particolare, alla lettera *d)* viene previsto che il PEI definisca, con adeguata motivazione, le modalità di sostegno didattico, compreso il numero di ore di sostegno alla classe [comma 1, lettera *a)*, numeri 1 e 2].

Vengono, inoltre, modificati alla lettera *g)* i termini per la redazione e l'aggiornamento del PEI, introducendo una distinzione tra gli studenti già inseriti in un percorso di supporto scolastico alla disabilità e già iscritti presso la medesima scuola, e quelli di nuova iscrizione o oggetto di nuova certificazione, e vengono previste forme di interlocuzione tra le istituzioni scolastiche nel passaggio tra gradi di istruzione e in caso di trasferimento di iscrizione, ivi inclusa la partecipazione di un docente della scuola di destinazione a una delle riunioni del Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione (GLO) della scuola di provenienza [comma 1, lettera *a)*, numero 3].

Viene introdotto, mediante l'inserimento della lettera *g*-bis*)*, un meccanismo in base al quale, nel passaggio da un anno di corso a quello successivo, è valutato in via prioritaria, fatta salva l'assegnazione dell'organico, il mantenimento del numero di ore di sostegno nonché del numero delle ore di assistenza per l'autonomia e la comunicazione previsto nell'anno precedente, che costituisce riferimento ai fini della continuità del percorso di inclusione [comma 1, lettera *a)*, numero 4].

Viene, inoltre, novellato l'articolo 10, comma 2, del menzionato decreto legislativo, prevedendo che l'ufficio scolastico regionale attribuisca - anziché assegni - le risorse nell'ambito di quelle afferenti all'organico dell'autonomia per i posti di sostegno [comma 1, lettera *b)*].

Viene, infine, aggiunto il comma 11-*bis* all'articolo 15 della legge n. 104 del 1992, con cui viene previsto che il PEI possa essere approvato dal Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione anche in assenza di una delle componenti previste, qualora la mancata partecipazione non consenta il rispetto dei termini previsti per la sua adozione, nonché il comma 11-*ter* al predetto articolo, in base a cui le istituzioni scolastiche adottano le misure necessarie a consentire lo svolgimento delle riunioni del GLO anche a distanza, in modalità telematica sincrona (comma 2).

La relazione tecnica, riferita al testo originario del provvedimento, afferma che le disposizioni non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, con riferimento alla partecipazione, nel passaggio tra gradi di istruzione e in caso di trasferimento di iscrizione, di un docente individuato dalla scuola di destinazione a una delle riunioni del GLO della scuola di provenienza, prevista per effetto delle modifiche introdotte al Senato al comma 1, lettera *a)*, numero 3, andrebbe acquisita conferma che detta attività possa essere svolta senza la corresponsione di compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Con riguardo al comma 2, cpv. comma 11-*ter*, che prevede l'adozione da parte delle istituzioni scolastiche delle misure necessarie a consentire lo svolgimento delle riunioni del GLO anche a distanza e l'acquisizione di documenti da parte dei partecipanti, andrebbe confermato che le istituzioni scolastiche dispongano già delle dotazioni tecnologiche necessarie e che i relativi adempimenti possano essere svolti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Non si hanno invece osservazioni da formulare con riguardo alle restanti disposizioni.

ARTICOLO 2, commi 1 e 2
Misure urgenti per assicurare le attività di orientamento, di inclusione e di contrasto della dispersione scolastica nell'anno scolastico 2026/2027

Normativa previgente. L'articolo 7 della legge n. 131 del 2025 ("Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane") ha, tra l'altro, introdotto a decorrere dall'anno 2025 un contributo, sotto

forma di credito di imposta, al personale scolastico delle scuole di montagna, che, per motivi di servizio, ha locato o acquistato un immobile in un comune di montagna o in un comune limitrofo. Nello specifico, nei limiti delle risorse disponibili di cui al successivo comma 8, è concesso un contributo sotto forma di credito d'imposta in misura pari al minor importo tra il 60 per cento del canone annuo di locazione o dell'ammontare annuale del finanziamento e l'ammontare di euro 2.500 (commi 5 e 6).

Il summenzionato credito d'imposta, utilizzabile nella dichiarazione dei redditi, è riconosciuto nel limite complessivo di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 (comma 8).

Le norme, modificate nel corso dell'esame al Senato, incrementano di 60 milioni di euro per l'anno 2026 e di 40 milioni di euro per l'anno 2027 il fondo finalizzato alla valorizzazione del personale scolastico, con particolare riferimento alle attività di orientamento, di inclusione e di contrasto della dispersione scolastica[7].

Ai relativi oneri si provvede:

- quanto a 20 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2026 e 2027 mediante utilizzo delle risorse rivenienti dal successivo comma 2;
- quanto a 10 milioni di euro, per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2026-2028, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito;
- quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo per la valorizzazione del sistema scolastico di cui all'articolo 1, comma 565, della legge 30 dicembre 2024, n. 207;
- quanto a 20 milioni di euro, per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del fondo per l'incentivo alla formazione, di cui all'articolo 16-*ter*, comma 5, del decreto legislativo n. 59 del 2017 (comma 1).

Viene, altresì, modificato l'articolo 7 della legge n. 131 del 2025, stabilendo che il contributo al personale scolastico delle scuole di montagna, sotto forma di credito di imposta, ivi introdotto, sia previsto per l'anno 2025 e a decorrere dall'anno 2028, anziché a decorrere dall'anno 2025 (comma 2).

Il prospetto riepilogativo, riferito al testo originario del provvedimento, ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

[7] Di cui all'articolo 1, comma 561, della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023).

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2026	**2027**	**2028**	**2029**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Maggiori spese correnti												
Incremento del Fondo finalizzato alla valorizzazione del personale scolastico, di cui all'art. 1, c. 561, della L. 197/2022 (comma 1)	30,0	40,0			30,0	40,0			30,0	40,0		
Maggiori entrate tributarie e contributive												
Incremento del Fondo finalizzato alla valorizzazione del personale scolastico, di cui all'art. 1, c. 561, della L. 197/2022 - effetti riflessi (comma 1)					14,6	19,4			14,6	19,4		
Minori spese correnti												
Riduzione Tabella A - ISTRUZIONE (comma 1)	10,0				10,0				10,0			
Riduzione del Fondo per l'incentivo alla formazione, di cui all'art. 16-*ter*, c. 5, del D.Lgs. 59/2017 (comma 1)		20,0				20,0				20,0		
Risorse rivenienti dal posticipo al 2028 della decorrenza del contributo, sotto forma di credito d'imposta, in favore del personale scolastico che presta servizio nelle scuole di montagna di ogni ordine e grado e prende in locazione un immobile ad uso abitativo per fini di servizio, di cui all'art. 7, della L. 131/2025 (comma 2)	20,0	20,0			20,0	20,0			20,0	20,0		
Minori entrate tributarie e contributive												
Riduzione del Fondo per l'incentivo alla formazione, di cui all'art. 16-ter, c. 5, del D.Lgs. 59/2017 - effetti riflessi (comma 1)						9,7				9,7		

La relazione tecnica, riferita al testo originario del provvedimento, si limita a ribadire il contenuto delle norme in esame.

Il **Governo**, nella Nota depositata presso la Commissione Bilancio del Senato[8], relativamente alla richiesta di conferma che la riduzione operata sul Fondo incentivi per la formazione non pregiudichi le finalità del medesimo e che si possa far fronte all'erogazione degli incentivi previsti a legislazione vigente[9] pur in

[8] 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 620 del 27/10/2026

[9] Il Fondo è destinato al riconoscimento dell'elemento retributivo accessorio *una tantum* di cui all'articolo 16-*ter*, comma 4, del decreto legislativo n. 59 del 2017, agli insegnanti di ruolo di ogni ordine e grado del sistema scolastico statale che abbiano superato il percorso formativo triennale con valutazione individuale positiva, nonché all'erogazione

presenza della riduzione in oggetto, ha evidenziato che sistema di formazione in servizio incentivata di cui all'articolo 16-*ter* del decreto legislativo n.59 del 2017 è stato avviato a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024 ed è articolato in percorsi di durata almeno triennale. In relazione all'incremento retributivo *una tantum*, di cui al comma 4 del predetto articolo 16-*ter*, l'effettiva platea dei fruitori viene determinata soltanto all'esito di ciascun ciclo triennale. Il riconoscimento dell'incremento retributivo *una tantum* è, dunque, subordinato al completamento del triennio e al superamento delle verifiche previste dalla normativa. Nel dettaglio, con riguardo al primo ciclo triennale, la terza annualità, relativa all'a.s. 2025/2026, è attualmente in corso, con periodo di fruizione dal 28 agosto al 31 dicembre 2026. Alla terza annualità risultano attualmente 12.101 iscritti[10]. Con riferimento al secondo ciclo triennale, avviato nell'a.s. 2024/2025, la seconda annualità, relativa all'a.s. 2025/2026, è ancora in corso e registra attualmente 6.110 iscritti[10], mentre la terza annualità, relativa all'a.s. 2026/2027, deve ancora essere avviata. Pertanto, la quantificazione dell'effettivo fabbisogno per l'annualità del 2027 è subordinata alla conclusione del relativo triennio.

Per quanto concerne l'assegno annuale *ad personam* di euro 5.650 di cui al comma 4-*bis* del medesimo articolo 16-*ter*, si rappresenta che tale misura presuppone il superamento, con valutazione positiva, di tre percorsi formativi consecutivi e non sovrapponibili. La medesima disposizione individua il contingente dei docenti ammessi alla stabile incentivazione a partire dall'anno scolastico 2032/2033, in misura comunque non superiore a 8.000 unità per ciascuno degli anni scolastici 2032/2033, 2033/2034, 2034/2035 e 2035/2036. Ne consegue che tale componente non determina fabbisogno a carico del Fondo nell'anno 2027.

Alla luce di quanto sopra, la riduzione di 20 milioni di euro prevista per il solo anno 2027 deve, quindi, essere valutata con riferimento al solo fabbisogno relativo all'elemento retributivo *una tantum* di cui al comma 4, e non incide sulla copertura dell'assegno annuale *ad personam* di cui al comma 4-*bis*.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame, modificate dal Senato, incrementano di 60 milioni di euro per l'anno 2026 e di 40 milioni di euro per l'anno 2027 il fondo finalizzato alla valorizzazione del personale scolastico, provvedendo alla copertura dell'onere che ne deriva con le modalità ivi previste (*cfr. infra*) [commi 1 e 2]. Al riguardo, non si formulano osservazioni, posto che l'onere è limitato allo stanziamento previsto.

dell'assegno annuale *ad personam*, riconosciuto dall'articolo 16-*ter*, comma 4-*bis*, del predetto decreto legislativo, ai docenti di ruolo che abbiano conseguito una valutazione positiva nel superamento di tre percorsi formativi consecutivi e non sovrapponibili, nei limiti delle risorse disponibili del Fondo e di un contingente predefinito.

[10] dati INDIRE.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 1 dell'articolo 2 fa fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del comma medesimo, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2026 e a 40 milioni di euro per l'anno 2027, tramite le seguenti modalità:

- quanto a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dal comma 2 del medesimo articolo 2;
- quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2026-2028, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito;
- quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 565, della legge n. 207 del 2024;
- quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 16-*ter*, comma 5, del decreto legislativo n. 59 del 2017.

In proposito, con riferimento alla prima modalità di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 2 dell'articolo 2 del decreto in esame modifica l'articolo 7 del decreto-legge n. 131 del 2025 disponendo il definanziamento, per gli anni 2026 e 2027, del credito di imposta, riconosciuto dal predetto articolo 7, in favore del personale scolastico che presta servizio nelle scuole di montagna per le spese sostenute per i canoni di locazione o l'accensione di un finanziamento ipotecario o fondiario per l'acquisto di un immobile ad uso abitativo. Si osserva, altresì, che il comma 8 del medesimo articolo 7 ha disposto che il predetto credito di imposta sia riconosciuto nel limite complessivo di 20 milioni di euro annui[11] e che, allo stato, non risulta ancora emanato il decreto ministeriale, previsto dal comma 9 del medesimo articolo 7, volto alla definizione dei criteri e delle modalità di concessione della suddetta agevolazione fiscale. Al riguardo, si rileva che le risorse volte al riconoscimento del predetto credito d'imposta

[11] In coerenza con la sopracitata previsione normativa, la relazione tecnica al decreto-legge n. 131 del 2025 ha chiarito che le disposizioni del predetto articolo 7 relative al credito d'imposta ivi previsto determinano un onere massimo pari al limite di spesa stabilito in 20 milioni di euro annui.

risultano iscritte sul capitolo di spesa 1471[12] dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, che reca una dotazione, per gli anni 2026 e 2027, nell'ambito del bilancio triennale 2026-2028, quale risultante dalla legge di assestamento per l'anno 2026[13], pari a 20 milioni di euro annui. Si evidenzia, peraltro, che, l'allegato tecnico al disegno di legge C. 3174-*bis*, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2027 e bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029, attualmente all'esame della Camera dei deputati, non individua, con riguardo al predetto capitolo di spesa, alcuno stanziamento in riferimento all'anno 2027, in coerenza, con l'intervento normativo disposto dal decreto in esame. Sul punto, non si hanno pertanto osservazioni da formulare.

Con riferimento alla seconda modalità di copertura finanziaria, non si formulano osservazioni, dal momento che il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità, anche tenuto conto delle riduzioni del medesimo accantonamento dalle ulteriori riduzioni disposte, per la presente annualità, dal provvedimento in esame.

Con riferimento alla terza modalità di copertura finanziaria, introdotta nel corso dell'esame del provvedimento presso il Senato, si fa presente che l'articolo 1, comma 565, della legge n. 207 del 2024 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito un fondo per la valorizzazione del sistema scolastico, con una dotazione iniziale di 122 milioni di euro per l'anno 2025, di 189 milioni di euro per l'anno 2026 e di 75 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Le relative risorse risultano iscritte sul capitolo 1281 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito. Al riguardo, si fa presente che il predetto Fondo è stato oggetto, nel tempo, di interventi normativi che ne hanno ridotto lo stanziamento: in particolare, ai sensi dell'articolo 1, comma 567, della medesima legge n. 207 del 2024, è stata disposta una riduzione di ammontare pari a 75 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 ai sensi dell'articolo 5, comma 4-*bis*, del decreto-legge n. 202 del 2024, è stata disposta una riduzione per un importo di 50 milioni di euro per l'anno 2026, e ai sensi degli articoli 2-*bis*,

[12] Denominato Somma da versare all'entrata in relazione al credito d'imposta, per il contributo al personale scolastico che presta servizio nelle scuole di montagna di ogni ordine e grado, per la locazione e l'acquisto di immobili ad uso abitativo nei comuni montani e limitrofi, connesso al servizio in tali aree

[13] Legge 18 settembre 2026, n. 165.

comma 1, e 9-*quater*, comma 2, del decreto-legge n. 45 del 2025 sono state disposte riduzioni per un importo pari, rispettivamente, a 6 milioni di euro e a 145.512 euro per la medesima annualità. Il predetto Fondo presenta, quindi, nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, una dotazione pari a 57.854.488 euro per la presente annualità. Ciò posto, appare necessario acquisire una conferma da parte del Governo in merito all'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a copertura senza che dal loro impiego derivi pregiudizio alla realizzazione degli interventi cui le medesime sono normativamente preordinate, anche tenuto conto dell'ulteriori ricorso al Fondo medesimo operato, sempre per finalità di copertura finanziaria, dall'articolo 8, comma 2, del presente provvedimento.

Con riferimento alla quarta modalità di copertura finanziaria, si fa presente che il Fondo per l'incentivo alla formazione istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, dall'articolo 16-*ter*, comma 5, del decreto legislativo n. 59 del 2017, ai fini del riconoscimento degli incentivi economici di cui ai commi 4 e 4-*bis* del medesimo articolo[14] in favore del personale docente è iscritto sul capitolo 3365 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e, reca, nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, una dotazione pari a 85 milioni di euro per l'anno 2027.

Tanto premesso, non si formulano osservazioni tenuto conto di quanto già rilevato nel corso dell'esame del provvedimento presso il Senato in merito alle disponibilità del Fondo ai fini della copertura individuata[15] e delle precisazioni fornite dal Governo, nella medesima sede, in ordine al fatto che la riduzione operata non reca pregiudizio alle citate finalità del fondo e che si possa quindi fare fronte all'erogazione degli incentivi nonostante la riduzione prevista[16].

[14] Si tratta, in particolare, del riconoscimento dell'elemento retributivo *una tantum* di carattere accessorio, riconosciuto, agli insegnanti di ruolo di ogni ordine e grado del sistema scolastico statale, al superamento del percorso formativo triennale e solo in caso di valutazione individuale positiva e dell'assegno annuale ad personam previsto per i docenti di ruolo che abbiano conseguito una valutazione positiva nel superamento di tre percorsi formativi consecutivi e non sovrapponibili

[15] Seduta n. 616 della 5ª Commissione permanente del Senato del 14 ottobre 2026.

[16] Seduta n. 620 della 5ª Commissione permanente del Senato del 17 ottobre 2026.

ARTICOLO 2, comma 2-*bis*
Disposizioni in materia di utilizzo consapevole delle tecnologie digitali

La norma, introdotta nel corso dell'esame al Senato, istituisce, presso il Ministero dell'istruzione e del merito, un fondo con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, finalizzato al finanziamento di attività di sensibilizzazione degli studenti all'utilizzo consapevole e responsabile delle tecnologie digitali. Agli oneri derivanti dall'attuazione da tale previsione, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente per la reiscrizione dei residui passivi perenti di parte corrente, di cui all'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge n. 196 del 2009, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito.

L'emendamento, approvato dalla Commissione di merito che ha introdotto la disposizione in riferimento, non è corredato di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame, introdotta dal Senato, istituisce, presso il Ministero dell'istruzione e del merito, un fondo, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, finalizzato al finanziamento di attività di sensibilizzazione degli studenti all'utilizzo consapevole e responsabile delle tecnologie digitali. Agli oneri derivanti dall'attuazione da tale previsione, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede con le modalità ivi previste (*cfr. infra*).
Al riguardo, non si formulano osservazioni, posto che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento disposto dalla norma.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 2-*bis* dell'articolo 2 provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del comma medesimo, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge n. 196 del 2009, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito.

Al riguardo, si rileva che la disposizione da ultimo citata prevede che con la legge di bilancio le risorse finanziarie rivenienti dal riaccertamento dei residui passivi perenti a seguito della verifica della sussistenza delle relative partite debitorie possono essere reiscritte, in tutto o in parte, in bilancio su base pluriennale su appositi fondi istituiti negli stati di previsione delle amministrazioni interessate.

In tale quadro, per quanto concerne il Ministero dell'istruzione e del merito il Fondo in questione dovrebbe essere quello iscritto sul capitolo 1295 del relativo stato di previsione, sebbene la sua denominazione, "Fondo di parte corrente per il finanziamento di nuovi programmi di spesa, di programmi già esistenti e per il ripiano dei debiti fuori bilancio istituito in esito al riaccertamento straordinario dei residui passivi", sembrerebbe fare riferimento anche all'ulteriore disciplina di gestione dei residui passivi prevista dall'articolo 49, comma 2, del decreto-legge n. 66 del 2014. In merito all'esattezza di tale ricostruzione, appare utile acquisire una conferma da parte del Governo.

Tanto premesso, si segnala che il citato capitolo 1295 reca, per le annualità considerate dalla disposizione di copertura in commento, una dotazione iniziale pari, nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

Si osserva, in proposito, che alla luce del nuovo quadro finanziario delineato dal disegno di legge C. 3174-*bis*, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2027 e bilancio triennale per il triennio 2027-2029, il citato capitolo 1295 reca una dotazione per l'anno 2027 di 9,4 milioni di euro.

Ciò premesso, nel sottolineare che il Fondo utilizzato a copertura non risulta destinato a legislazione vigente a specifiche finalità, appare in ogni caso utile acquisire una conferma da parte del Governo in merito alla disponibilità delle risorse previste a copertura per ciascuna delle annualità considerate dalla disposizione in esame, anche tenendo conto degli ulteriori ricorsi al Fondo medesimo operati dall'articolo 8, commi 2 e 2-*bis*, del presente provvedimento.

ARTICOLO 2-*bis*
Modifiche urgenti alla legge 23 novembre 2012, n. 222

Normativa vigente. L'articolo 1, comma 1, della legge n. 222 del 2012[17], stabilisce che, a decorrere dall'anno scolastico 2012/2013, nelle scuole di ogni ordine e grado, nell'ambito delle attività finalizzate all'acquisizione delle conoscenze e delle competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione», siano organizzati percorsi didattici, iniziative e incontri celebrativi finalizzati ad informare e a suscitare la riflessione sugli eventi e sul significato del Risorgimento nonché sulle vicende che hanno condotto all'Unità nazionale, alla scelta dell'inno di Mameli e della bandiera nazionale e all'approvazione della Costituzione. Il successivo comma 5 prevede che le predette attività siano realizzate nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e che dalle medesime non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La norma, introdotta durante l'esame al Senato, integrando l'articolo 1, comma 1, della legge n. 222 del 2012, stabilisce che, a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, le scuole di ogni ordine e grado, nell'ambito della propria autonomia, possano promuovere iniziative, attività, progetti ed eventi volti a rafforzare la conoscenza della Costituzione e dei suoi principi e valori fondamentali, nonché del ruolo di garanzia degli stessi svolto da parte della Corte costituzionale.

La norma, introdotta durante l'esame al Senato, non è corredata di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma, introdotta durante l'esame al Senato, integrando l'articolo 1, comma 1, della legge n. 222 del 2012, stabilisce che, a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, le scuole di ogni ordine e grado, nell'ambito della propria autonomia, possano promuovere iniziative volte a rafforzare la conoscenza della Costituzione e dei suoi principi e valori fondamentali.

Al riguardo, atteso il carattere facoltativo della disposizione in commento e considerato che l'articolo 1 della suddetta legge n. 222 del 2012 risulta corredato di una specifica clausola di neutralità finanziaria, non si formulano osservazioni.

[17] Norme sull'acquisizione di conoscenze e competenze in materia di «Cittadinanza e Costituzione» e sull'insegnamento dell'inno di Mameli nelle scuole.

ARTICOLO 3, comma 1

Programma biennale per lo sviluppo di servizi digitali nel sistema informativo SIDI

Le norme prevedono che il Ministero dell'istruzione e del merito adotti un programma biennale per lo sviluppo di servizi digitali all'interno del sistema informativo dell'istruzione (SIDI) connessi alla gestione delle attività del personale e delle relative procedure amministrative, anche al fine di realizzare una piattaforma unificata per la gestione dei processi di programmazione e valutazione delle istituzioni scolastiche e della relativa documentazione amministrativa, nonché per armonizzare gli attuali applicativi *software* massimizzando l'interoperabilità con le diverse banche dati.

Per la predisposizione del programma è autorizzata la spesa complessiva di 14 milioni di euro per il biennio 2026-2027, cui si provvede, quanto a 1 milione di euro per l'anno 2026 e a 13 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2026-2028, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2026	**2027**	**2028**	**2029**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Maggiori spese correnti												
Risorse da destinare all'adozione di soluzioni digitali all'interno del sistema informativo SIDI, nell'ambito delle istituzioni scolastiche	1,0	13,0			1,0	13,0			1,0	13,0		
Minori spese correnti												
Riduzione Tabella A - ISTRUZIONE	1,0	13,0			1,0	13,0			1,0	13,0		

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e afferma che il programma ivi adottato comprende tre macro-interventi realizzativi, per un totale stimato di 14 milioni di euro:

1. ecosistema digitale per il personale della scuola: Piattaforma unitaria per il personale della scuola (più di 1,5 milioni di utenti) e reingegnerizzazione di procedure chiave, quali la mobilità e le altre istanze di reclutamento. La piattaforma è realizzata in modo incrementale; il primo milione del 2026 avvia la realizzazione della piattaforma:
2. ampliamento di Unica per le famiglie e gli studenti: Miglioramento di E-Portfolio, ComUnica e Comunicazioni; nuovi servizi per le famiglie, gli studenti e le scuole

attraverso l'interoperabilità con i sistemi informativi delle istituzioni scolastiche gestiti da fornitori locali, per la trasmissione telematica di dati e documenti sugli studenti, inclusi i dati sanitari;

3. nuovo sistema di programmazione e valutazione (PTOF/RAV) per le scuole: Servizio digitale *end-to-end* per l'autovalutazione e la programmazione delle scuole, con dismissione dell'attuale modello e migrazione dei dati.

Gli interventi sono realizzati nell'ambito della convenzione pluriennale tra il MIM e SOGEI S.p.A., stipulata sulla base della previsione legislativa[18] che autorizza il Ministero ad avvalersi di SOGEI per il sistema informativo a supporto dell'istruzione scolastica. Nell'ambito dell'Allegato A alla predetta convenzione sono attivati i seguenti servizi: *assessment* e studi propedeutici; *Customer Experience Management*; sviluppo *software* e relative attività di sicurezza infrastrutturale, *testing* e rilascio in esercizio; supporto normativo; *change management*, formazione e assistenza agli utenti. I costi illustrati nel prosieguo fanno riferimento a tariffe esposte nella seguente tabella e congruite come segue:

- prima della stipula il MIM ha richiesto all'AgID il parere tecnico previsto dall'articolo 14-bis, comma 2, lettera *f)*, del decreto legislativo 82 del 2005; con parere n. 7/2025 l'AgID ha espresso parere favorevole e ha ritenuto congrue le tariffe applicate da SOGEI;
- la convenzione, sottoscritta il 18 giugno 2025 (CIG B744BBA992), è stata registrata dalla Corte dei conti l'11 luglio 2025, n. 1475, ed è efficace fino al 31 dicembre 2028, quindi per l'intero periodo del programma.

(euro)

Voce	Unità	Tariffa IVA esclusa	Tariffa IVA inclusa
Servizio di coordinamento	giornata	800,00	976,00
Servizio specialistico	giornata	502,00	612,44
Servizio operativo	giornata	362,00	441,64
Sviluppo *software ad hoc* - unità di sviluppo	*function point*	197,00	240,34
Sviluppo *software ad hoc* – unità non funzionali	giornata	424,22	517,55

La stima degli interventi è stata definita in funzione di tre macro-attività:

1. progettazione e reingegnerizzazione dei processi:
   assessment e studi propedeutici, disegno di dettaglio dei servizi (*customer journey*, flussi, prototipi), analisi dei processi e dei dati, progettazione e design dei servizi digitali;
2. sviluppo e sicurezza infrastrutturale:

[18] Di cui all'articolo 39-*sexies* del decreto-legge n. 77 del 2021

realizzazione delle funzionalità, integrazioni tra banche dati, migrazione dei dati e dismissione dei sistemi sostituiti, *testing*, rilascio in esercizio e misure di sicurezza[19];

3. *change management* e impatto sugli utenti:
   piano di adozione, comunicazione, formazione (*webinar*, *tutorial*, manuali) e assistenza specialistica, anche in considerazione della varietà degli utenti (dirigenti, docenti, personale ATA, famiglie, studenti, professionisti), la progressività dei rilasci e il coordinamento con altre iniziative.

Rispetto alle tariffe della convenzione e alle tre macro-attività sopra descritte, la relazione tecnica indica i seguenti razionali di stima per tipologia di servizio e relativa tariffa:

- progettazione e *change management* sono svolte con un insieme di giornate del 10% di coordinamento, 60% di servizio specialistico e 30% di servizio operativo. Il suddetto Allegato A alla convenzione definisce i tre profili: il coordinamento governa programmi e progetti complessi e le relazioni con le strutture, il profilo specialistico esprime competenze di alto livello ed è il riferimento per le attività tecniche, quello operativo agisce con autonomia su una filiera tecnica. Il peso prevalente dei profili specialistici riflette la natura analitica e progettuale delle attività, mentre il coordinamento, limitato al 10%, presidia il raccordo tra le strutture coinvolte;
- lo sviluppo è valorizzato per il 70% dell'importo a unità di sviluppo (*function point*) e per il 30% a unità non funzionali, che il suddetto Allegato A prevede per remunerare i requisiti non funzionali: operazioni sui dati, interfacce utente, ambiente tecnico e architettura (componenti, interfacce di ingresso/uscita). Il servizio di sviluppo comprende inoltre la sicurezza e *privacy by design*, l'analisi di sicurezza del codice con test di intrusione, i controlli di qualità, usabilità e accessibilità, i test e il rilascio in esercizio.

La seguente tabella illustra i volumi stimati per i tre predetti macro-interventi:

Intervento	Progettazione (gg)	Sviluppo (function point)	Change management (gg)
Ecosistema personale scolastico	2.900	17.500	1.400
Unica	1.000	6.200	500
PTOF/RAV	850	5.000	420
Totale programma	**4.750**	**28.700**	**2.320**

Nella successiva tabella viene fornita la ripartizione dei servizi contrattuali e relative tariffe rispetto alle macro-attività (importo del totale programma arrotondato a 14.000.000 di euro):

[19] Fase che concentra lo sforzo realizzativo e che comporta l'integrazione con banche dati ministeriali e con sistemi delle scuole gestiti da fornitori locali, oltre al trattamento di dati personali su larga scala, inclusi i dati sanitari.

Voce	%	Volume	Tariffa (euro)	Importo (euro)
Progettazione		4.700		
Coordinamento	10%	470	976,00	458.720
Servizio specialistico	60%	2820	612,44	1.727.081
Servizio operativo	30%	1410	441,64	622.712
Totale Progettazione				**2.808.513**
Sviluppo		28.700		
Function point	70%	28.650	240,34	6.885.741
Unità non funzionali	30%	5.641	517,55	2.919.500
Totale Sviluppo				**9.805.241**
Change management		2.320		
Coordinamento	10%	232	976,00	226.432
Servizio specialistico	60%	1392	612,44	852.516
Servizio operativo	30%	696	441,64	307.381
Totale Change management				**1.386.330**
TOTALE PROGRAMMA (IVA inclusa)				**14.000.084**

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme autorizzano la spesa complessiva di 14 milioni di euro per il biennio 2026-2027 (1 milione di euro per l'anno 2026 e a 13 milioni di euro per l'anno 2027) per la predisposizione di un programma per lo sviluppo di servizi digitali all'interno del sistema informativo dell'istruzione (SIDI) connessi alla gestione delle attività del personale e delle relative procedure amministrative, provvedendo alle relative coperture (*cfr. infra*).

Al riguardo, preso atto dei dati e degli elementi di informazioni forniti dalla relazione tecnica per la stima della spesa autorizzata per l'intervento in oggetto, non si formulano osservazioni.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 1 dell'articolo 3 provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del comma medesimo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2026 e a 13 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2026-2028, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito. Al riguardo, non si formulano osservazioni dal momento che il citato

accantonamento reca le occorrenti disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro finanziario delineato dal disegno di legge C. 3174-*bis*, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2027 e bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029, attualmente all'esame della Camera dei deputati e anche tenuto conto delle ulteriori riduzioni del medesimo accantonamento disposte dal presente provvedimento.

ARTICOLO 3, comma 2
Insegnamento facoltativo del Latino a partire dal secondo anno della scuola secondaria di primo grado

La norma, modificata nel corso dell'esame al Senato, prevede che, a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028, a partire dal secondo anno della scuola secondaria di primo grado, gli alunni possano avvalersi dell'insegnamento facoltativo di Latino per l'educazione linguistica (LEL), per un'ora settimanale aggiuntiva, corrispondente a 33 ore annue.

Viene, tra l'altro, previsto che l'insegnamento sia affidato al docente appartenente alla classe di concorso A-12 che abbia sostenuto almeno un esame annuale o due semestrali in lingua o letteratura latina o che abbia conseguito almeno 12 CFU nel – come modificato nel corso dell'esame al Senato[20] – settore scientifico disciplinare LATI-01/A, già L-FIL-LET/04.

Viene inoltre stabilito che per l'attuazione della norma in esame si provveda con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il prospetto riepilogativo, riferito al testo originario del provvedimento, non considera la norma.

La relazione tecnica, riferita al testo originario del provvedimento, ribadisce il contenuto della norma e afferma che l'attuazione della stessa è assicurata mediante la rimodulazione dell'organico dell'autonomia, senza incremento della dotazione organica complessiva e attraverso l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.
L'insegnamento può essere attivato per gruppi di alunni del medesimo anno di corso che abbiano optato per tale insegnamento. La costituzione di gruppi di alunni, anche appartenenti a classi diverse ma del medesimo anno di corso, si rende necessaria in ragione del carattere facoltativo dell'insegnamento e della conseguente attivazione su richiesta delle famiglie. La previsione, da parte delle istituzioni scolastiche, nell'ambito della propria

[20] Per effetto dell'approvazione dell'emendamento 3.30 (testo 2).

autonomia organizzativa e degli spazi di flessibilità riconosciuti dalla normativa vigente, di una consistenza numerica minima per ciascun gruppo consente una più efficiente organizzazione delle attività didattiche e un utilizzo razionale delle risorse professionali disponibili. Ai fini dell'attuazione della disposizione, l'insegnamento del Latino per l'educazione linguistica (LEL) potrà essere affidato, nell'ambito delle vigenti classi di concorso e senza necessità di istituire nuove classi di concorso o nuovi posti di insegnamento, ai docenti appartenenti alla classe di concorso A-12 – Discipline letterarie nell'istruzione secondaria di I grado e di II grado, che abbiano sostenuto almeno un esame annuale o due esami semestrali, ovvero conseguito almeno 12 CFU in lingua e/o letteratura latina (SSD L-FIL-LET/04), in relazione ai diversi titoli di accesso previsti dal vecchio ordinamento, dalle lauree specialistiche e dalle lauree magistrali. Infatti, il Latino per l'educazione linguistica (LEL), secondo quanto previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, adottate con decreto ministeriale 9 dicembre 2025, n. 221, si differenzia dall'impostazione filologico-letteraria e traduttiva tipica dei licei e si configura, piuttosto, quale strumento metalinguistico e laboratoriale, volto al potenziamento delle competenze nella lingua italiana e a favorire l'apprendimento delle lingue straniere moderne, anche attraverso metodologie informatiche applicate alla didattica. Pertanto, il superamento di almeno un esame annuale o di due esami semestrali, ovvero il conseguimento di almeno 12 CFU in lingua e/o letteratura latina (SSD L-FIL-LET/04), nell'ambito dei predetti titoli di accesso alla classe di concorso A-12, garantisce un'adeguata preparazione disciplinare, assicurando il necessario rigore metodologico e la coerenza con l'approccio didattico richiesto dall'insegnamento del LEL, rivolto agli alunni della scuola secondaria di primo grado. Si consideri, inoltre, che, ai sensi della Tabella A allegata al decreto ministeriale 22 dicembre 2023, n. 255, che ha accorpato alcune classi di concorso della scuola secondaria di primo e di secondo grado, tutte le lauree specialistiche di cui al decreto ministeriale n. 22 del 2005 e tutte le lauree magistrali di cui al decreto ministeriale n. 270 del 2004 costituiscono titolo di accesso alla classe di concorso A-12 solo se accompagnate dal possesso di almeno 12 CFU nel settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/04. Analogamente, per diversi titoli del vecchio ordinamento di cui al decreto ministeriale n. 39 del 1998, l'accesso è consentito esclusivamente qualora il titolo sia stato conseguito entro l'anno accademico 2000/2001 e il relativo piano di studi abbia previsto un corso annuale di lingua e/o letteratura latina (lauree in Filosofia, Pedagogia, Scienze dell'educazione, Geografia, Lettere, Materie letterarie e Storia). Ne consegue che il requisito di almeno 12 CFU in lingua e/o letteratura latina, ovvero dell'esame annuale o dei due esami semestrali per i titoli del previgente ordinamento, consente di individuare una platea sufficientemente ampia di docenti già abilitati all'insegnamento di italiano, storia e geografia nella scuola secondaria di primo grado, tale da garantire l'attivazione dei percorsi di LEL nelle istituzioni scolastiche in cui vi sia richiesta

da parte delle famiglie. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto consente di valorizzare le professionalità dei docenti già in servizio nella scuola secondaria di primo grado, utilizzando prioritariamente le risorse dell'organico dell'autonomia. Solo qualora ciò non sia possibile, le eventuali ore aggiuntive di insegnamento potranno essere remunerate a valere sul Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (MOF), ai sensi dell'articolo 88 del CCNL del comparto Scuola del 29 novembre 2007, richiamato dal vigente CCNL del comparto Istruzione e ricerca. Considerato che l'insegnamento del LEL comporta, per ciascun gruppo di alunni, un impegno pari a una sola ora settimanale, non risulta ordinariamente possibile costituire cattedre complete. Per tale ragione, l'attivazione dell'insegnamento avviene prioritariamente mediante l'utilizzo delle risorse già disponibili a legislazione vigente con riferimento agli spezzoni orari già disponibili nell'ambito dell'organico dell'autonomia, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 69, della legge n. 107 del 2015. In via residuale, qualora non sia possibile utilizzare tali disponibilità, le istituzioni scolastiche possono fare ricorso alle disposizioni dell'articolo 88 del CCNL del comparto Scuola del 29 novembre 2007, che consente la remunerazione, a carico del Fondo dell'istituzione scolastica, delle attività aggiuntive di insegnamento svolte oltre l'orario obbligatorio, fino a un massimo di sei ore settimanali, finalizzate all'arricchimento e alla personalizzazione dell'offerta formativa. Secondo una stima prudenziale, la retribuzione delle eventuali ore aggiuntive attribuite ai docenti incaricati dell'insegnamento del LEL presenta un'incidenza estremamente contenuta sul Fondo dell'istituzione scolastica (FIS), quale quota del MOF destinata alla remunerazione delle attività aggiuntive del personale docente e ATA. Il costo annuale lordo Stato dell'insegnamento per ciascun gruppo di alunni, calcolato su un'ora settimanale per 33 settimane, è pari a euro 1.689,93, secondo il seguente calcolo: € 51,21 × 33 = € 1.689,93. Assumendo quale parametro un istituto comprensivo di medie dimensioni, con circa 1.000 alunni, 179 docenti in organico di diritto e dieci punti di erogazione del servizio, l'incidenza sul Fondo dell'istituzione scolastica risulta inferiore al 2 per cento. Anche nelle istituzioni scolastiche di minori dimensioni tale incidenza rimane contenuta e comunque inferiore al 6 per cento dell'ammontare complessivo del Fondo.

	LD	LS
Attività aggiuntive di insegnamento (euro/ora)	38,50	51,21
Costo annuale attività aggiuntive di insegnamento (1 ora a settimana per 33 settimane)	1.270,50	1.689,93
FIS istituto comprensivo di medie dimensioni (1000 alunni -179 posti in OD e 10 punti di erogazione del servizio)	67.190,93	89.162,36
Incidenza su FIS	**1,89%**	**1,90%**
FIS istituto comprensivo di piccole dimensioni (73 posti in OD e 5 punti di erogazione del servizio)	39.465,35	29.740,28
Incidenza su FIS	**3,22%**	**5,68%**

L'intervento normativo non determina effetti negativi per la finanza pubblica, in quanto tutte le misure previste saranno attuate mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **Governo**, nella Nota depositata presso la Commissione Bilancio del Senato[21], con riferimento al tasso di adesione degli studenti all'insegnamento facoltativo del latino, considerando le norme riguardanti la costituzione delle classi per la scuola secondaria di primo grado di cui all'articolo 11 del decreto Presidente della Repubblica n. 81 del 2009 (non meno di 18 e non più di 27 alunni, elevabili fino a 28, qualora residuino eventuali resti), stima che possano essere costituiti mediamente gruppi di 23 alunni per ogni classe. Assumendo quale parametro di riferimento due istituti comprensivi, uno di medie dimensioni – che, come già riportato nella relazione tecnica, conta circa 1.000 alunni – e uno di minori dimensioni, con circa 480 alunni, si possono ipotizzare due differenti scenari con due diverse ipotesi di adesione, rispettivamente al 20% e 40%. Poiché la disposizione decorre dall'anno scolastico 2027/2028 a partire dalle sole classi seconde di scuola secondaria di primo grado, la simulazione per l'anno scolastico 2027/2028 tiene conto del totale degli alunni frequentanti solo tali classi seconde.

Ipotizzando un'adesione del 40% da parte degli alunni delle classi seconde della scuola secondaria di primo grado, si potrebbero costituire un massimo di due gruppi nell'istituto di medie dimensioni, mentre nell'istituto scolastico di piccole dimensioni si prevede la costituzione di un solo gruppo. Nel diverso caso di un'adesione del 20% da parte degli alunni delle classi seconde della scuola secondaria di primo grado, si costituirebbe un solo gruppo sia nella scuola di medie dimensione sia in quella di piccole dimensioni. Si evidenzia, al riguardo, che per ciascun gruppo sono previste 33 ore annuali di insegnamento, pari a un'ora di impegno settimanale per il docente. Pertanto, l'incidenza sul Fondo dell'istituzione scolastica, calcolando il costo lordo Stato per 33 ore annue di docenza, risulta inferiore al 6%, come si evince dalle tabelle sottostanti.

[21] 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 620 del 27/10/2026

	LD	LS
ATTIVITA' AGGIUNTIVE INSEGNAMENTO	38,50 €	51,21 €
COSTO ANNUALE (1 ORA A SETTIMANA x 33 settimane) ATTIVITA' AGGIUNTIVE DI INSEGNAMENTO	1.270,50 €	1.689,93 €

a.s. 2027/2028	**TOTALI ALUNNI classi 2 SS1G**	**IPOTESI ADESIONE**		**INCIDENZA SUL FIS - LS**
		20%	**40%**	
FIS DI UN ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDIE DIMENSIONI (1000 ALUNNI – 179 posti in OD e 10 punti di erogazione del servizio)	127	25	51	
n. gruppi necessari		1 gruppo	2 gruppi	
Ore di insegnamento		33 h annue	66 h annue	Min 1,9 % a max 3,8 %
FIS DI UN ISTITUTO COMPRENSIVO DI PICCOLE DIMENSIONI (480 ALUNNI -73 POSTI IN OD e 5 punti erogazione servizio)	66	13	26	
n. gruppi necessari		1 gruppo	1 gruppo	
Ore di insegnamento		33 h annue	33 h annue	circa 5,7 %

Dall'anno scolastico successivo, a.s. 2028/2029, e, pertanto, da quando la disposizione entrerà a regime e comprenderà anche gruppi di alunni frequentanti le classi terze di scuola secondaria di primo grado, si ipotizza un raddoppiamento del numero degli alunni che opteranno per l'insegnamento del LEL e, conseguentemente, il raddoppiamento dei gruppi necessari per soddisfare le richieste di insegnamento.
Ipotizzando un'adesione del 40% da parte degli alunni delle classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado, si potrebbe costituire un massimo di 2 gruppi nell'istituto di piccole dimensioni e un massimo di 4 gruppi nell'istituto di medie dimensioni. In caso di un'adesione del 20%, si costituirebbero due gruppi nella scuola di medie dimensioni e un solo gruppo in quella di piccole dimensioni. In questo caso, l'incidenza sul Fondo dell'istituzione scolastica aumenta in particolare misura per l'istituzione scolastica di piccole dimensioni, attestandosi, comunque, al di sotto della soglia del 10%.

Dall'a. s. 2028/2029	**TOTALI ALUNNI classi 2 e 3 SS1G**	**IPOTESI ADESIONE**		**INCIDENZA SUL FIS - LS**
		20%	**40%**	
FIS DI UN ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDIE DIMENSIONI (1000 ALUNNI – 179 posti in OD e 10 punti di erogazione del servizio)	230	46	92	
n. gruppi necessari		2gruppi	4 gruppi	
Ore di insegnamento		66 h annue	132 h annue	Min 3,8% a max 7,5 %
FIS DI UN ISTITUTO COMPRENSIVO DI PICCOLE DIMENSIONI (480 ALUNNI -73 POSTI IN OD e 5 punti erogazione servizio)	136	27	54	
n. gruppi necessari		1 gruppo	2 gruppi	
Ore di insegnamento		33 h annue	66 h annue	Min 4,27% a max 8,54%

Infine, si ribadisce che l'attivazione dell'insegnamento in oggetto è assicurata prioritariamente mediante l'impiego delle risorse già disponibili a legislazione vigente, con particolare riguardo agli spezzoni orari

disponibili nell'ambito dell'organico dell'autonomia, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 69, della legge n. 107 del 2015. Al riguardo, il contingente nazionale relativo a tale tipologia di posti ammonta complessivamente a 14.148 unità, ripartite annualmente tra le Regioni, mediante appositi decreti interministeriali. Pertanto, sulla base delle opzioni espresse dalle famiglie, le risorse necessarie all'attivazione dell'insegnamento saranno individuate nei limiti del contingente assegnato a ciascuna Regione, per ciascun anno scolastico.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame, modificata nel corso dell'esame al Senato, introduce, a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028, l'insegnamento facoltativo del Latino per l'educazione linguistica (LEL) per un'ora settimanale aggiuntiva a partire dal secondo anno della scuola secondaria di primo grado, disponendo che a tal fine si provveda con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La relazione tecnica afferma che l'attuazione della stessa è assicurata mediante la rimodulazione dell'organico dell'autonomia, senza incremento della dotazione organica complessiva e attraverso l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente. La medesima relazione tecnica afferma, inoltre, che i requisiti per l'affidamento dell'insegnamento indicati nella norma[22] permettono di individuare una platea sufficientemente ampia di docenti tale da garantire l'attivazione dei percorsi di LEL nelle istituzioni scolastiche in cui vi sia richiesta da parte delle famiglie. La relazione tecnica afferma, inoltre, che l'insegnamento è assicurato prioritariamente con le risorse dell'organico dell'autonomia e, solo qualora ciò non sia possibile, con la remunerazione delle ore di insegnamento aggiuntivo a valere sul Fondo dell'istituzione scolastica (FIS), quale quota del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa destinata alla remunerazione delle attività aggiuntive del personale docente e ATA, delle quali stima l'incidenza al variare delle dimensioni dell'istituto. Nello specifico, per un istituto comprensivo di medie dimensioni, con circa 1.000 alunni, 179 docenti in organico di diritto e dieci punti di erogazione del servizio, la relazione

[22] Docente appartenente alla classe di concorso A-12 che abbia sostenuto almeno un esame annuale o due semestrali in lingua o letteratura latina o che abbia conseguito almeno 12 CFU nel settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/04.

tecnica afferma che l'incidenza sul Fondo dell'istituzione scolastica risulta inferiore al 2 per cento.

In proposito, si evidenzia che nella Nota depositata dal Governo presso la Commissione Bilancio durante l'esame al Senato sono forniti elementi di dettaglio in merito ai parametri di stima dell'eventuale assorbimento di risorse a valere sul Fondo dell'istituzione scolastica per l'attuazione della disposizione in esame e viene, altresì, indicato che il contingente nazionale nell'ambito dell'organico dell'autonomia che può essere impiegato per l'attivazione dell'insegnamento in oggetto ammonta complessivamente a 14.148 unità, ripartite annualmente tra le Regioni, mediante appositi decreti interministeriali e che, pertanto le risorse necessarie all'attivazione del medesimo insegnamento saranno individuate nei limiti del contingente assegnato a ciascuna Regione, per ciascun anno scolastico.

Al riguardo, preso atto degli elementi di informazione contenuti nella relazione tecnica e degli ulteriori dati e parametri forniti nella Nota depositata dal Governo presso la Commissione Bilancio durante l'esame al Senato, nonché della specifica clausola di neutralità finanziaria prevista dalla disposizione, con riferimento all'eventuale ricorso alle risorse del Fondo dell'istituzione scolastica, prospettato dalla relazione tecnica, andrebbero forniti elementi volti a confermare che l'impiego di tali risorse per le finalità in esame non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione degli interventi già programmati a legislazione vigente a valere sul medesimo Fondo.

ARTICOLO 3, comma 3

Elemento retributivo *una tantum* riconosciuto agli insegnanti di ruolo al superamento del percorso formativo permanente

Normativa previgente. L'articolo 16-*ter*, comma 4, del decreto legislativo n. 59 del 2017, relativo all'accesso ai percorsi di formazione in servizio continua e incentivata e valutazione degli insegnanti, prevede, tra l'altro, per gli insegnanti di ruolo di ogni ordine e grado del sistema scolastico statale, al superamento del percorso formativo triennale e solo in caso di valutazione individuale positiva, la corresponsione di un elemento retributivo *una tantum* di carattere accessorio, stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale,

non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento del trattamento stipendiale in godimento, nei limiti delle risorse disponibili del Fondo per l'incentivo alla formazione[23].

La norma, intervenendo sull'articolo 16-*ter*, comma 4, del decreto legislativo n. 59 del 2017, dispone che, nelle more della definizione in sede di contrattazione collettiva nazionale, l'elemento retributivo *una tantum* di carattere accessorio sia stabilito nella misura pari al 10 per cento del trattamento stipendiale in godimento.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica afferma che la disposizione si limita a stabilizzare il livello minimo dell'elemento retributivo *una tantum*, nella misura del 10 per cento del trattamento stipendiale in godimento, già prevista a legislazione vigente. All'attuazione si provvede nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente; pertanto, la misura non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **Governo**, nella Nota depositata presso la Commissione Bilancio del Senato[24], ha ribadito che la disposizione in oggetto fissa al 10 per cento del trattamento stipendiale in godimento la soglia per l'erogazione dell'incremento retributivo *una tantum*, nell'ambito dell'intervallo percentuale dal 10 al 20 per cento previsto *ex lege* e che, pertanto, la medesima individua il valore minimo del predetto intervallo, senza determinare oneri ulteriori rispetto a quelli già integralmente coperti a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma, modificando l'articolo 16-*ter*, comma 4, del decreto legislativo n. 59 del 2017, prevede che, nelle more della definizione da parte della contrattazione collettiva, l'elemento retributivo *una tantum* sia previsto nella misura minima, prevista a legislazione vigente, pari al 10 per cento del trattamento stipendiale in godimento.

La relazione tecnica afferma che la disposizione in esame si limita a stabilizzare il livello minimo dell'elemento retributivo *una tantum*, nella misura del 10 per cento del trattamento stipendiale in godimento, già prevista a legislazione vigente, e che all'attuazione della medesima si provvede nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

[23] Di cui all'articolo 16-ter, comma 5, del decreto legislativo n. 59 del 2017.
[24] 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 620 del 27/10/2026

Nella Nota depositata presso la Commissione Bilancio durante l'esame al Senato, il Governo ha ribadito che la disposizione in commento fissa al valore minimo del trattamento stipendiale in godimento, nell'ambito dell'intervallo percentuale dal 10 al 20 per cento previsto *ex lege*, la soglia per l'erogazione dell'incremento retributivo *una tantum* in oggetto.

Al riguardo, preso atto degli elementi di informazione forniti dalla relazione tecnica e dalla suddetta Nota depositata dal Governo presso la Commissione Bilancio del Senato, non si formulano osservazioni.

ARTICOLO 4
Misure urgenti in materia di *welfare* studentesco

Normativa vigente. L'articolo 23, comma 5, del decreto-legge n. 95 del 2012 ha autorizzato la spesa di 103 milioni di euro a decorrere dal 2013 al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di fornitura gratuita dei libri di testo di cui all'articolo 27 della legge n. 448 del 1998. Le risorse riferite a tale autorizzazione di spesa, più volte incrementata negli anni successivi, sono iscritte nel capitolo 2043 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, che reca una dotazione iniziale per il 2026, confermata dal disegno di legge di assestamento, pari a 139 milioni di euro. Tali risorse sono ripartite in due fasi: il Ministero dell'istruzione e del merito adotta annualmente un decreto di riparto tra le regioni sulla base dei criteri stabiliti dal DPCM n. 320 del 1999, come successivamente modificato (l'ultimo è il decreto direttoriale n. 452 del 19 marzo 2026) e le regioni disciplinano le modalità di distribuzione delle risorse tra i comuni ai sensi dell'articolo 27, comma 2, della legge n. 448 del 1998.

Con la legge di bilancio per il 2026 è stato istituito un nuovo fondo con finalità analoghe di sostegno all'acquisto dei libri di testo, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno e destinato alla scuola secondaria di secondo grado. In particolare, l'articolo 1, comma 518, della legge n. 199 del 2025 (legge di bilancio 2026), nella versione previgente alle modifiche apportate dalla norma in esame, ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, da ripartire tra i comuni individuati con decreto ministeriale, per l'erogazione di contributi da destinare direttamente ai nuclei familiari con un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 30.000 euro per il sostenimento delle spese per l'acquisto di libri scolastici, anche digitali, indicati nelle liste adozionali, destinati alla scuola secondaria di secondo grado, a condizione che gli stessi non abbiano goduto di altre forme di sostegno per la medesima finalità. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità e i criteri di riparto del fondo tra i comuni, anche al fine del rispetto del limite di spesa, nonché le modalità di rendicontazione e monitoraggio dell'impiego delle relative risorse.

La norma, modificata nel corso dell'esame al Senato, incrementa di 21 milioni di euro per l'anno 2026 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto-legge n. 95 del 2012, in materia di fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo. Ai relativi oneri, per l'anno 2026, si provvede:

- quanto a 20 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 518, della legge n. 199 del 2025;
- quanto a un milione di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito.

Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite secondo i criteri e con le modalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1999, n. 320[25], come modificato e integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2006, n. 211[26] (comma 1).

Il DPCM n. 320 del 1999 prevede che le risorse siano ripartite tra le regioni in base alla percentuale di famiglie con reddito netto inferiore 15.493,71 euro, rilevata dall'ISTAT.

Le norme, inoltre, novellando l'articolo 1, comma 518, della legge n. 199 del 2025:

- trasferiscono il Fondo istituito dalla disposizione dallo stato di previsione del Ministero dell'interno a quello del Ministero dell'istruzione e del merito;
- differiscono dal 2026 al 2027 la decorrenza della dotazione del Fondo;
- sopprimono il riferimento alla ripartizione del Fondo tra i comuni individuati con decreto ministeriale;
- sopprimono il termine "direttamente" riferito all'erogazione del contributo alle famiglie [comma 2, lettera *a)*, numero *1)*];
- elevano da 30.000 a 40.000 euro la soglia ISEE massima per l'accesso ai contributi [comma 2, lettera *a)*, numero *2)*];
- modificano l'ambito delle spese ammesse al contributo, sostituendo il riferimento ai libri scolastici indicati per la scuola secondaria di secondo grado con quello ai libri indicati per le classi prime della scuola secondaria di primo grado e per le classi prime e terze della scuola secondaria di secondo grado [comma 1, lettera *a)*, numero *3)*];
- attribuiscono al Ministro dell'istruzione e del merito, in luogo del Ministro dell'interno, l'adozione del decreto attuativo e ne ridefiniscono l'oggetto,

[25] Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo.

[26] Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1999, n. 320, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2000, n. 226, concernente disposizioni di attuazione dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla fornitura gratuita e semigratuita di libri di testo

prevedendo che esso disciplini le modalità attuative del Fondo, anziché le modalità e i criteri di riparto [comma 2, lettera *b)*].

La relazione illustrativa precisa, con riguardo al procedimento, che l'opzione considerata è quella di replicare quanto già previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 140 del 14 luglio 2026, avente ad oggetto i contributi in favore degli studenti frequentanti le scuole paritarie. Pertanto, l'erogazione avverrebbe, nei limiti dello stanziamento, secondo scaglioni inversamente proporzionali al valore dell'ISEE della famiglia richiedente. La procedura di richiesta del contributo sarebbe gestita per il tramite della Piattaforma Unica e il pagamento dell'importo spettante avverrebbe a cura dell'Ufficio Scolastico Regionale competente, mediante bonifico sul conto corrente indicato in sede di presentazione della domanda. In ragione del descritto procedimento, viene espunta dalla disposizione la parola "direttamente" in quanto, appunto, è l'USR il soggetto competente per l'erogazione del contributo, previo trasferimento delle risorse allo stesso attraverso provvedimento della Direzione generale competente del Ministero dell'istruzione e del merito. La disposizione in commento, pertanto, opera una semplificazione del procedimento di concessione del contributo in oggetto replicando una modalità operativa – quella relativa alle scuole paritarie – che risulta più efficiente.

Le norme, inoltre, incrementano di 4 milioni di euro annui per ciascuno de gli anni 2026 e 2027 il Fondo permanente per il contrasto del fenomeno del cyberbullismo di cui all'articolo 1, commi 671 e 672, della legge n. 234 del 2021. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 233, della legge n. 199 del 2025 (comma 3).

L'articolo 1, comma 233, della legge n. 199 del 2025 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 7 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per l'erogazione di contributi in favore delle scuole secondarie di primo e secondo grado al fine di incentivare e sostenere in tutto il territorio nazionale attività educative, volte al contrasto della violenza contro le donne, nonché in materia di pari opportunità, consenso, diritto all'integrità fisica e rispetto reciproco, finalizzate allo sviluppo della consapevolezza affettiva, anche con il coinvolgimento dei centri antiviolenza pubblici e privati già esistenti.

Infine, con una modifica introdotta nel corso dell'esame al Senato[27], viene previsto che le risorse derivanti dall'incremento del Fondo permanente per il contrasto del fenomeno del cyberbullismo di cui al comma 3, sono destinate al finanziamento di progetti educativi integrati che associno alle attività di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo interventi di educazione al rispetto reciproco, alle pari opportunità, alle relazioni e all'affettività, nonché di prevenzione e contrasto della violenza contro le donne (comma 3-*bis*).

[27] A seguito dell'approvazione dell'emendamento 4.55.

Il prospetto riepilogativo, riferito al testo originario della norma, ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2026	**2027**	**2028**	**2029**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Maggiori spese correnti												
Incremento delle risorse finalizzato alla fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono l'obbligo scolastico in possesso dei requisiti richiesti, di cui all'art. 23, c. 5, del D.L. 95/2012 (comma 1)	21,0				21,0				21,0			
Incremento del Fondo permanente per il contrasto del fenomeno del cyberbullismo, di cui all'art. 1, cc. 671 e 672, della L. 234/2021 (comma 3)	4,0	4,0			4,0	4,0			4,0	4,0		
Minori spese correnti												
Riduzione Tabella A - ISTRUZIONE (comma 1)	1,0				1,0				1,0			
Riduzione del Fondo per l'erogazione di contributi da destinare ai nuclei familiari per il sostenimento delle spese per l'acquisto di libri scolastici, anche digitali, destinati alla scuola secondaria, di cui all'art. 1, c. 518, della L. 199/2025 (comma 1)	20,0				10,0				20,0			
Riduzione del Fondo per l'erogazione di contributi in favore delle scuole secondarie, finalizzati al sostegno delle attività educative volte al contrasto della violenza contro le donne, di cui all'art. 1, c. 233, della L. 199/2025	4,0	4,0			4,0	4,0			4,0	4,0		

La relazione tecnica, riferita al testo originario della norma, richiamato il contenuto del comma 1, conferma che l'accantonamento dei Fondi speciali relativo al Ministero dell'istruzione e del merito reca le necessarie disponibilità (1 milione di euro) e precisa che la misura, accrescendo le risorse già finanziate per l'anno scolastico in corso, mira, altresì, a consentire l'utilizzazione delle risorse – pari a 20 milioni di euro – del fondo di cui all'articolo 1, comma 518, della legge n. 199 del 2025, che non sarebbero altrimenti utilizzabili nell'esercizio finanziario in corso.

Con riferimento alle novelle apportate dal comma 2 al fondo istituito dall'articolo 1, comma 518, della legge n. 199 del 2025, la relazione tecnica chiarisce che da un lato, si prevede un innalzamento della soglia ISEE delle famiglie potenziali beneficiarie; dall'altro, si concentra il contributo in favore degli studenti frequentanti le classi nelle quali si registra un maggior costo per l'acquisto dei libri di testo. Tale intervento, riducendo la platea dei soggetti beneficiari della misura – dagli studenti frequentanti 5 classi della scuola secondaria di secondo grado a quelli frequentanti le indicate 3 classi – non produce impatti finanziari.

Infatti, la popolazione scolastica complessiva della scuola secondaria di secondo grado nell'anno scolastico 2025/2026 è pari a 2.597.252 studenti. Dall'analisi combinata di tale dato con le rilevazioni ufficiali dell'INPS e del Ministero del Lavoro riguardanti l'ISEE dei nuclei familiari con figli a carico, è possibile stimare che circa il 76% degli studenti (ossia 1.970.000 studenti ca., per un totale di 1,75 milioni di famiglie ca.) appartiene a nuclei familiari con un ISEE pari o inferiore a 30.000 euro.

La disposizione innalza la suddetta soglia ISEE da 30.000 euro a 40.000 euro, ma, al contempo, circoscrive la platea dei potenziali beneficiari a tre specifiche coorti scolastiche (1ª classe della secondaria di primo grado, 1ª e 3ª classe della secondaria di secondo grado) che, sulla base del decreto ministeriale n. 51 del 26 marzo 2026, sono quelle nelle quali si registra la maggior spesa per la dotazione libraria necessaria (tra le classi della scuola secondaria di primo e di secondo grado). Replicando l'anzidetta analisi anche alla luce della nuova formulazione proposta, ossia considerando il dato relativo alla popolazione scolastica per l'a.s. 2025/2026 (2.597.252 studenti) in relazione all'innalzato requisito ISEE (pari o inferiore a 40.000 euro), la platea dei potenziali beneficiari della misura ammonta a circa 1.269.000 studenti (a fronte di una popolazione complessiva, per le tre classi esaminate, pari a circa 1.493.000 studenti).

Pertanto, dal confronto tra la formulazione vigente della disposizione e quella di cui alla disposizione in esame, sulla base del descritto calcolo, emerge che, mentre i beneficiari della disposizione attuale sono circa 1.970.000 studenti (ossia il totale degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado con ISEE entro i 30.000 euro), i beneficiari della misura, come riformulata, sono circa 1.269.000 studenti. La norma determina, pertanto, una riduzione della platea dei beneficiari di circa il 35%, pari a quasi 700.000 studenti in meno, e a circa 540.000 nuclei familiari esclusi dal beneficio.

Per quanto attiene al procedimento, l'opzione considerata è quella già prevista dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 140 del 14 luglio 2026, avente ad oggetto i contributi in favore degli studenti frequentanti le scuole paritarie. Pertanto, l'erogazione avviene, nei limiti dello stanziamento suindicato, secondo scaglioni inversamente proporzionali al valore dell'ISEE della famiglia richiedente. La procedura di richiesta del contributo è gestita per il tramite della Piattaforma Unica e il pagamento dell'importo spettante è erogato, a cura dell'Ufficio Scolastico Regionale competente, mediante bonifico sul conto corrente indicato in sede di presentazione della domanda.
In ragione del descritto procedimento, viene espunta la parola "direttamente" in quanto l'erogazione del contributo è a cura dell'USR, previo trasferimento delle risorse allo stesso attraverso provvedimento della Direzione generale competente del Ministero dell'istruzione e del merito.
Per l'attuazione della disposizione, vista l'istituzione del relativo fondo nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, si demanda ad un successivo decreto del Ministro dell'istruzione e del merito (e non più del Ministro dell'interno) di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la previsione delle modalità attuative.
La relazione tecnica riporta una tabella con il dato dell'Associazione Italiana Editori, relativo alla spesa media per studente per l'acquisto dei libri di testo nelle tre classi considerate dall'intervento normativo:

Grado	Classe	Adottato (milioni di euro)	Sezioni	Studenti	Spesa media per studente
SS1	1	149,76	26.682	502.232	298,19
SS2	1	172,13	26.647	542.676	317,19
SS2	3	160,59	28.317	546.674	293,75

Le suddette risorse, una volta disponibili in bilancio, son impiegate analogamente alle ulteriori risorse del Fondo permanente per il contrasto del fenomeno del cyberbullismo, di cui all'articolo 1, commi 671 e 672, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, destinate ad azioni implementate direttamente dalle istituzioni scolastiche. Ossia, l'utilizzo avviene mediante riparto immediato agli Uffici scolastici regionali, i quali individuano le scuole responsabili per l'attuazione di azioni progettuali specifiche, secondo i medesimi criteri del citato Fondo, e trasferiscono alle scuole individuate le citate risorse entro la chiusura di cassa di fine anno, secondo le ordinarie modalità, garantendo il monitoraggio della spesa e l'eventuale azione di recupero delle possibili economie.
Con riferimento, infine, al comma 3, la relazione tecnica afferma che le risorse interessate, una volta disponibili in bilancio, sono impiegate analogamente alle ulteriori risorse del

Fondo permanente per il contrasto del fenomeno del cyberbullismo, di cui all'articolo 1, commi 671 e 672, della legge n. 234 del 2021, destinate ad azioni implementate direttamente dalle istituzioni scolastiche. Ossia, l'utilizzo avviene mediante riparto immediato agli Uffici scolastici regionali, i quali individuano le scuole responsabili per l'attuazione di azioni progettuali specifiche, secondo i medesimi criteri del citato Fondo, e trasferiscono alle scuole individuate le citate risorse entro la chiusura di cassa di fine anno, secondo le ordinarie modalità, garantendo il monitoraggio della spesa e l'eventuale azione di recupero delle possibili economie.

Il **Governo**, in risposta[28] alle osservazioni formulate in Commissione Bilancio al Senato, ha riferito che il fondo di 7 milioni di euro, istituito presso il Ministero dell'interno dal comma 233 dell'articolo 1 della legge n.199 del 2025, è stato interamente definanziato per gli anni 2026 e 2027 attraverso l'attribuzione al Ministero dell'istruzione e del merito delle seguenti risorse finanziarie:

- quattro milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 al Fondo permanente per il contrasto del fenomeno del cyberbullismo di cui all'articolo 1, commi 671 e 672, della legge n. 234 del 2021 (*cfr.* articolo 4, comma 3 del provvedimento in esame);
- tre milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 883, della legge n. 199 del 2025, relativo ai percorsi formativi e didattici in materia di educazione al rispetto, alle relazioni e al contrasto a ogni forma di violenza di genere (articolo 7, comma 3, del provvedimento in esame).

Ciò premesso, il Governo ha confermato che non risultano avviate, in concomitanza con l'inizio dell'anno scolastico, altre attività finanziate a valere sul predetto fondo, né assunti impegni di spesa destinati al finanziamento delle medesime iniziative. Pertanto, le riduzioni disposte non determinano l'interruzione di attività già finanziate a carico del fondo, né comportano la necessità di reperire ulteriori risorse per assicurarne la prosecuzione.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame, modificata dal Senato, incrementa di 21 milioni di euro per il 2026 le risorse destinate alla fornitura gratuita o parziale dei libri di testo (articolo 23, comma 5, del decreto-legge n. 95 del 2012), provvedendo alla relativa copertura con le modalità ivi previste (*cfr. infra*) [comma 1]. Viene inoltre modificata, a decorrere dal 2027, la disciplina del Fondo per il sostegno all'acquisto dei libri di testo, con particolare riferimento all'amministrazione competente, ai requisiti ISEE e alle classi scolastiche beneficiarie (comma 2).

[28] *Cfr.* Senato della Repubblica - 5ª Commissione permanente, seduta n. 620 del 27 ottobre 2026.

La norma incrementa altresì di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 il Fondo permanente per il contrasto del cyberbullismo, mediante corrispondente riduzione delle risorse destinate alle attività educative contro la violenza sulle donne e per la consapevolezza affettiva di cui articolo 1, comma 233, della legge n. 199 del 2025 (comma 3), prevedendo che le risorse aggiuntive finanzino progetti educativi integrati comprendenti anche interventi in materia di rispetto reciproco, pari opportunità, affettività e prevenzione della violenza contro le donne (comma 3-*bis*).

Con riferimento ai commi 1 e 2, non si formulano osservazioni, considerato che le disposizioni si limitano a modificare la disciplina di contributi erogati entro un limite di spesa, destinando le risorse alle classi per le quali, secondo quanto riportato dalla relazione tecnica, risultano maggiori le spese per l'acquisto dei libri di testo.

Per quanto riguarda i commi 3 e 3-*bis*, preso atto delle assicurazioni fornite dal Governo nel corso dell'esame al Senato sull'assenza di attività già programmate a valere sulle risorse di cui si dispone la riduzione, non si formulano parimenti osservazioni.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 1 dell'articolo 4 provvede agli oneri derivanti dall'incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, comma 56, del decreto-legge n. 95 del 2012, prevista dal medesimo comma 1, pari a 21 milioni di euro per l'anno 2026, tramite le seguenti modalità:

- quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 518, della legge 30 dicembre 2025, n. 199;
- quanto a 1 milione di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2026-2028, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito.

Con riferimento alla prima modalità di copertura finanziaria, si ricorda che il citato comma 518 ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, da ripartire tra i comuni, per l'erogazione

di contributi da destinare direttamente ai nuclei familiari con un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 30.000 euro per il sostenimento delle spese per l'acquisto di libri scolastici.

In proposito, nel rilevare che il predetto fondo, iscritto sul capitolo 1455 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, reca, nell'ambito del vigente bilancio triennale 2026-2028, una dotazione iniziale per l'anno 2026 pari a quella prevista dalla sua istituzione, non si hanno osservazioni da formulare, tenuto conto di quanto precisato dalla relazione tecnica riferita al testo originario del decreto in ordine al fatto la misura mira, altresì, a consentire l'utilizzazione delle risorse, pari a 20 milioni di euro, del citato fondo che non sarebbero altrimenti utilizzabili nell'esercizio finanziario in corso e considerato che, come rilevato nel corso dell'esame presso il Senato della Repubblica[29], il predetto capitolo recava, alla data del 2 ottobre 2026, una disponibilità di competenza pari all'intera dotazione iniziale.

Con riferimento alla seconda modalità di copertura finanziaria, non si formulano osservazioni, dal momento che il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità, anche tenuto conto delle ulteriori riduzioni del medesimo accantonamento disposte dal presente provvedimento.

Si rileva, inoltre, che il comma 3 del medesimo articolo 4 provvede agli oneri derivanti dall'incremento del Fondo permanente per il contrasto del fenomeno del cyberbullismo[30] disposto dal medesimo comma 3, in misura pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 233, della legge n. 199 del 2025.

In proposito si ricorda che il citato comma 233, della legge n. 199 del 2025 ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 da ripartire tra i comuni per l'erogazione di contributi in favore delle scuole secondarie di primo e secondo grado al fine di incentivare e sostenere in tutto il territorio nazionale attività educative, volte al contrasto della violenza contro le donne, nonché in materia di pari opportunità, consenso, diritto all'integrità fisica e rispetto reciproco,

[29] Si veda in proposito il dossier del Servizio bilancio del Senato n. 420 – A.S. 2053.

[30] Di cui all'articolo 1, commi 671 e 672, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

finalizzate allo sviluppo della consapevolezza affettiva, anche con il coinvolgimento dei centri antiviolenza pubblici e privati già esistenti.

Al riguardo, nel rilevare che il predetto fondo, iscritto sul capitolo 1456 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, reca, nell'ambito del vigente bilancio triennale 2026-2028, una dotazione iniziale pari allo stanziamento previsto dalla norma istitutiva, si evidenzia che la relazione tecnica riferita al testo originario del decreto chiarisce che le risorse del predetto fondo, una volta disponibili in bilancio, sono impiegate analogamente alle ulteriori risorse del Fondo permanente per il contrasto del fenomeno del cyberbullismo, di cui all'articolo 1, commi 671 e 672, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e utilizzate mediante riparto immediato agli uffici scolastici regionali, i quali individuano le scuole responsabili per l'attuazione di azioni progettuali specifiche, secondo i medesimi criteri del citato Fondo, e trasferiscono alle scuole individuate le citate risorse entro la chiusura di cassa di fine anno, secondo le ordinarie modalità, garantendo il monitoraggio della spesa e l'eventuale azione di recupero delle possibili economie.

Tanto premesso, non si formulano osservazioni, anche tenuto conto dell'ulteriore riduzione del medesimo fondo disposta dal successivo articolo 7, comma 3, alla luce di quanto precisato dal Governo nel corso dell'esame presso il Senato della Repubblica[31] in ordine al fatto che il predetto fondo è stato interamente definanziato per gli anni 2026 e 2027 attraverso l'attribuzione al Ministero dell'istruzione e del merito delle relative risorse finanziarie e non risultano avviate, in concomitanza con l'inizio dell'anno scolastico, altre attività finanziate a valere sul medesimo fondo, né assunti impegni di spesa destinati al finanziamento delle medesime iniziative.

ARTICOLO 4-*bis*
Disposizioni urgenti per incentivare la formazione e la lettura

Normativa vigente. L'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 201 del 2024[32] ha istituito, nello stato di previsione del Ministero della cultura, un fondo con una dotazione di 24,8 milioni di euro per l'anno 2025 e

[31] *Cfr.* Resoconto sommario della 5ª Commissione bilancio del Senato della seduta n. 620 del 27 ottobre 2026.
[32] Recante misure urgenti in materia di cultura, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 16 del 2025.

di 5,2 milioni di euro per l'anno 2026, destinato alla concessione di contributi alle biblioteche aperte al pubblico dello Stato, degli enti pubblici territoriali e dei soggetti beneficiari ai sensi della legge n. 534 del 1996 e dell'articolo 1, comma 40, della legge n. 549 del 1995, per l'acquisto di libri, anche in formato digitale. Il comma 4 del medesimo articolo rinvia a un decreto ministeriale la definizione delle modalità di assegnazione delle risorse; la misura è stata attuata con il decreto del Ministro della cultura n. 272 del 5 agosto 2025. L'articolo 1, comma 357-*bis*, della legge n. 234 del 2021 stabilisce che la Carta della cultura Giovani e la Carta del merito, di cui al comma 357, siano concesse nel rispetto del limite massimo di spesa di 190 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Gli importi nominali da assegnare sono definiti con decreto ministeriale nel rispetto del predetto limite di spesa.

Le norme, introdotte nel corso dell'esame al Senato[33], incrementano di 45 milioni di euro per l'anno 2026 il fondo destinato alla concessione di contributi alle biblioteche[34] (comma 1).

Le risorse sono assegnate alle biblioteche, anche per l'acquisto di pubblicazioni seriali (comma 2).

Agli oneri, pari a 45 milioni di euro per il 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 357-*bis*, della legge n. 234 del 2021, relativa alla Carta della cultura Giovani e alla Carta del merito (comma 3).

Le norme, introdotte nel corso dell'esame al Senato, non sono corredate di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le norme in esame, introdotte dal Senato, incrementano di 45 milioni di euro per il 2026 il fondo per la concessione di contributi alle biblioteche per l'acquisto di libri, estendendone l'utilizzo anche all'acquisto di pubblicazioni seriali, e provvedono ai relativi oneri con le modalità ivi previste (*cfr. infra*) [commi 1, 2 e 3]. Al riguardo, posto che l'onere è configurato come limite di spesa, non si formulano osservazioni.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 3 dell'articolo 4-*bis* provvede agli oneri derivanti dal comma 1 del medesimo articolo, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 357-*bis*, della legge n. 234 del 2021.

[33] A seguito dell'approvazione dell'emendamento 4.0.3.

[34] Di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 201 del 2024, recante misure urgenti in materia di cultura.

In proposito, si rammenta che la disposizione da ultimo citata ha autorizzato la spesa di 190 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 per la concessione della Carta elettronica a favore dei diciottenni residenti nel territorio nazionale per l'acquisto di biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale, musica registrata, prodotti dell'editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali e l'acquisto di strumenti musicali, nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro, di danza o di lingua straniera.

In proposito, si segnala che le citate risorse sono iscritte sul capitolo 1430 dello stato di previsione del Ministero della cultura, che reca, nell'ambito del vigente bilancio triennale 2026-2028, uno stanziamento iniziale, per il solo anno 2026, pari a circa 180 milioni di euro.

Al riguardo, appare necessario acquisire dal Governo una conferma in ordine all'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura, nonché una rassicurazione in ordine al fatto che il predetto utilizzo non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione delle finalità cui le medesime risorse risultano preordinate.

ARTICOLO 4-*ter*
Versione digitale stampabile dei libri di testo scolastici e universitari

Normativa vigente. L'articolo 15 del decreto-legge n. 112 del 2008, recante disposizioni in materia di costo dei libri scolastici, disciplina l'adozione e la produzione dei libri di testo, al fine di favorire la disponibilità e la fruibilità dei materiali didattici a costi contenuti. In particolare, il comma 1 prevede che, nel rispetto dell'autonomia didattica, gli organi competenti individuino preferibilmente libri di testo disponibili, anche parzialmente, su *internet*. Il comma 2 stabilisce che, a decorrere dall'anno scolastico 2014/2015, i collegi dei docenti adottino esclusivamente libri nella versione digitale o mista. Il comma 2-*bis* consente alle istituzioni scolastiche di elaborare autonomamente materiali didattici digitali, prevedendo il successivo comma 2-*ter* che alla relativa attuazione si provveda nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il comma 3 demanda a un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca la determinazione delle caratteristiche tecniche dei libri di testo cartacei e di quelle tecnologiche dei libri digitali, nonché del prezzo dei libri di testo della scuola primaria e dei tetti di spesa della dotazione libraria per ciascun anno della scuola secondaria di primo e secondo grado, tenendo conto anche della riduzione dei costi derivante dal passaggio al digitale. Il comma 4 prevede, infine, che le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale

e coreutica adottino, nel rispetto della propria autonomia, linee di indirizzo ispirate ai principi recati dai commi 1, 2 e 3.

Le norme, introdotte nel corso dell'esame al Senato, modificano l'articolo 15 del decreto-legge n. 112 del 2008, inserendovi i commi 2-*quinquies* e 2-*sexies* e modificando il comma 4. (comma 1). In particolare:

- il nuovo comma 2-*quinquies* prevede che gli editori siano tenuti a rendere disponibile, per i libri di testo scolastici e per quelli universitari indicati nei programmi di insegnamento, una versione in formato elettronico a un prezzo inferiore di almeno il 50 per cento rispetto alla corrispondente versione cartacea. La versione elettronica deve essere scaricabile su un massimo di tre dispositivi e dotata di misure tecnologiche di protezione che consentano la riproduzione su supporto cartaceo di un numero di pagine non superiore al 15 per cento dell'opera. La licenza d'uso comprende il diritto dell'acquirente o dello studente beneficiario di realizzare, a proprie spese, un'unica copia cartacea, entro il predetto limite del 15 per cento, destinata esclusivamente a finalità personali, scolastiche o di studio e non commerciali. È inoltre previsto che gli eventuali contenuti digitali interattivi associati alla versione cartacea restino fruibili per i tre anni scolastici successivi a quello dell'acquisto;
- il nuovo comma 2-*sexies* stabilisce che i libri di testo non conformi alle disposizioni del comma 2-quinquies non possano essere oggetto di nuova adozione da parte delle istituzioni scolastiche.

Le norme stabiliscono, infine, che le nuove disposizioni si applichino ai libri di testo posti in commercio od oggetto di nuova adozione a decorrere dall'anno scolastico o accademico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione (comma 2).

Le norme, introdotte nel corso dell'esame al Senato, non sono corredate di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la disposizione in esame, introdotta dal Senato, prevede l'obbligo per gli editori di rendere disponibile una versione digitale dei libri di testo scolastici e universitari a un prezzo inferiore di almeno il 50 per cento rispetto alla corrispondente versione cartacea, disciplinandone altresì le modalità di utilizzo e di riproduzione su supporto cartaceo.

In proposito, si ricorda che la disposizione di cui trattasi risulta di identico contenuto a quella recata dall'articolo 105 del disegno di legge di bilancio 2027 (A.C. 3174), stralciata ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, in quanto ritenuta, sulla base del parere espresso dalla Commissione bilancio, di carattere ordinamentale e organizzatorio e, pertanto, considerata estranea all'oggetto del disegno di legge di bilancio, così come definito dalla legislazione vigente in materia di bilancio e contabilità dello Stato[35].

Tutto ciò considerato, non si hanno osservazioni da formulare, stante il carattere ordinamentale della disposizione in oggetto.

Si evidenzia per altro che, nel corso dell'esame dell'AS 2053 presso la Commissione Bilancio del Senato[1], il Governo ha precisato, in relazione alla disposizione di cui trattasi, che le verifiche svolte dal Dipartimento per gli affari europei non hanno evidenziato criticità, che i relativi costi restano a carico degli editori e che l'eventuale minor gettito IVA costituisce un effetto ipotetico e indiretto.

ARTICOLO 5

Misure urgenti per il rafforzamento dell'offerta formativa della Scuola europea di Brindisi

Normativa previgente. L'articolo 6, comma 1-*ter*, del decreto-legge n. 243 del 2016[36] autorizza, per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, la spesa di 1 milione di euro per la stipulazione, da parte della Scuola europea di Brindisi, di contratti a tempo determinato mediante procedure comparative per il personale docente e amministrativo di madrelingua o esperto in relazione al curricolo previsto per le scuole europee.

Le norme, modificate nel corso dell'esame al Senato, novellano l'articolo 6 del decreto-legge n. 243 del 2016, relativo alla Scuola europea di Brindisi. In particolare, viene prorogata per l'anno 2027 l'autorizzazione di spesa di cui al comma 1-*ter* per la stipulazione di contratti a tempo determinato per personale docente e amministrativo da parte della Scuola europea di Brindisi [comma 1, lettera *a)*].

Vengono, inoltre, aggiunti i commi da 1-*quater* a 1-*decies*, che prevedono quanto segue:

- la Scuola europea di Brindisi[37] è autorizzata ad avviare un progetto finalizzato alla candidatura all'*International Baccalaureate Diploma Programme* (DP) e a porre in essere gli atti funzionali all'attivazione del programma [comma 1, lettera *b)*, cpv. comma 1-*quater*];

[35] Si veda al riguardo la seduta n. 738 dell'Assemblea della Camera dei deputati del 4 novembre 2026.

[36] Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno.

[37] In deroga all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 2010, che prevede specifici requisiti per l'idoneità delle istituzioni scolastiche a rilasciare il diploma di baccellierato con valore legale.

- il personale docente da destinare al predetto progetto è individuato prioritariamente tra il personale di ruolo, mediante procedura comparativa nazionale per titoli e colloquio, disciplinata con decreto ministeriale che definisce, tra l'altro, il contingente di personale docente, entro il limite di nove unità, unitamente a due unità di personale amministrativo, tecnico e ausiliario; ai componenti della commissione esaminatrice non spettano compensi, gettoni, indennità, rimborsi o altri emolumenti [comma 1, lettera *b)*, cpv. comma 1-*quinquies*];
- il personale individuato ai sensi del precedente comma rimane in titolarità presso la scuola di provenienza e il servizio prestato presso le sezioni internazionali della Scuola, che aderiscano al *Diploma Programme*, è valutato ai fini della progressione giuridica ed economica [comma 1, lettera *b)*, cpv. comma 1-*sexies*];
- il coniuge convivente del predetto personale, dipendente pubblico, può essere impiegato, anche mediante comando o distacco, nella sede di servizio del coniuge o in quella più vicina [comma 1, lettera *b)*, cpv. comma 1-*septies*];
- nelle more dell'autorizzazione all'avvio del DP, il personale suddetto è impiegato nelle attività preparatorie necessarie alla candidatura della Scuola [comma 1, lettera *b)*, cpv. comma 1-*octies*];
- il trattamento economico del personale docente individuato come predetto è costituito, oltre che dallo stipendio e dagli assegni fissi e continuativi, da un'indennità aggiuntiva specifica pari a 36.000 euro annui al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione, da una maggiorazione pari a un dodicesimo dell'indennità aggiuntiva spettante al docente incaricato delle funzioni di coordinamento e da un'indennità di trasferimento pari a 15.000 euro al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione, spettante ai docenti che risiedono al di fuori della provincia di Brindisi e sono titolari di cattedra, corrisposta per intero all'atto della presa di servizio presso le sezioni internazionali della Scuola, che aderiscano al *Diploma Programme*, e acquisita con l'effettivo servizio per tre anni scolastici continuativi; tale trattamento non è computato ai fini della determinazione di ulteriori emolumenti accessori, indennità o maggiorazioni comunque denominate [comma 1, lettera *b)*, cpv. commi 1-*novies* e 1-*decies*].

Viene autorizzata per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera *b)*, la spesa di 971.664 euro per l'anno 2027, di 831.154 euro annui per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030 e di 847.304 euro annui a decorrere dall'anno 2031 (comma 2).

Agli oneri derivanti dall'articolo, pari a 1.971.664 euro per l'anno 2027, a 831.154 euro annui per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030 e a 847.304 euro annui a decorrere dall'anno 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per l'attuazione della legge n. 848 del 1957[38] (comma 3).

[38] Recante la esecuzione dello Statuto delle Nazioni Unite.

<u>Il prospetto riepilogativo</u> ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2026	**2027**	**2028**	**2029**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Maggiori spese correnti												
Incremento delle risorse in favore della Scuola europea di Brindisi, finalizzato alla stipulazione di contratti a tempo determinato, tramite procedure comparative, per il personale docente e amministrativo di madrelingua o esperto, di cui all'art. 6, c. 1-*ter*, del D.L. 243/2016 [comma 1, lett. *a)*]		1,0				1,0				1,0		
Incremento delle risorse in favore della Scuola europea di Brindisi, nell'ambito del progetto finalizzato all'attivazione dell'*International Baccalaureate Diploma Programme* (DP) - personale docente e amministrativo (comma 2)		0,8	0,8	0,8		0,8	0,8	0,8		0,8	0,8	0,8
Incremento delle risorse in favore della Scuola europea di Brindisi, nell'ambito del progetto finalizzato all'attivazione dell'*International Baccalaureate Diploma Programme* (DP) - indennità di trasferimento (comma 2)		0,1	0,0	0,0		0,1	0,0	0,0		0,1	0,0	0,0
Incremento delle risorse in favore della Scuola europea di Brindisi, nell'ambito del progetto finalizzato all'attivazione dell'*International Baccalaureate Diploma Programme* (DP) - accreditamento iniziale (comma 2)		0,0				0,0				0,0		
Incremento delle risorse in favore della Scuola europea di Brindisi, nell'ambito del progetto finalizzato dell'*International Baccalaureate Diploma Programme* (DP) - formazione del personale DP (comma 2)		0,0				0,0				0,0		
Incremento delle risorse in favore della Scuola europea di Brindisi, nell'ambito del progetto finalizzato all'attivazione dell'*International Baccalaureate Diploma Programme* (DP) - funzionamento DP (comma 2)		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0

Incremento delle risorse in favore della Scuola europea di Brindisi, nell'ambito del progetto finalizzato all'attivazione dell'*International Baccalaureate Diploma Programme* (DP) - valutazione studenti[39] (comma 2)												
Incremento delle risorse in favore della Scuola europea di Brindisi, nell'ambito del progetto finalizzato all'attivazione dell'*International Baccalaureate Diploma Programme* (DP) - assessment e adeguamenti[40] (comma 2)												
Incremento delle risorse in favore della Scuola europea di Brindisi, nell'ambito del progetto finalizzato all'attivazione dell'*International Baccalaureate Diploma Programme* (DP) – carta docente (comma 2)		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
Maggiori entrate tributarie e contributive												
Incremento delle risorse in favore della Scuola europea di Brindisi, nell'ambito del progetto finalizzato all'attivazione dell'*International Baccalaureate Diploma Programme* (DP) - personale docente e amministrativo - effetti riflessi (comma 2)						0,4	0,4	0,4		0,4	0,4	0,4
Minori spese correnti												
Riduzione delle risorse destinate all'esecuzione dello Statuto delle Nazioni Unite, di cui alla L. 848/1957 (comma 3)		2,0	0,8	0,8		2,0	0,8	0,8		2,0	0,8	0,8

La relazione tecnica dichiara che la disposizione in commento introduce una misura volta a rafforzare l'offerta formativa internazionale della Scuola europea di Brindisi, anche in ragione della presenza nella città della Base delle Nazioni Unite.

In particolare, con riferimento all'autorizzazione della predetta Scuola ad avviare un progetto un progetto finalizzato all'attivazione dell'*International Baccalaureate Diploma Programme* (DP) nel biennio finale del percorso di istruzione secondaria superiore, la relazione tecnica afferma che l'intervento comporta nuovi e maggiori oneri di parte corrente riconducibili a un limite massimo di spesa pari a 971.664 euro per l'anno 2027, a 831.154

[39] Voce del prospetto riepilogativo degli effetti finanziari priva di effetti nel periodo considerato, come desumibile dalla relazione tecnica.

[40] Voce del prospetto riepilogativo degli effetti finanziari priva di effetti nel periodo considerato, come desumibile dalla relazione tecnica.

euro per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030 e a 847.304 euro annui a decorrere dall'anno 2031. La diversa modulazione temporale discende dalla distinzione tra la fase iniziale di candidatura, formazione e autorizzazione, la fase intermedia di preparazione e funzionamento e la fase a regime del percorso. Nell'anno 2027 sono ricompresi, oltre al costo del personale e al contributo annuale di funzionamento, anche i costi *una tantum* di accreditamento iniziale e di formazione del personale. Negli anni 2028, 2029 e 2030 sono considerati il costo del personale e il contributo annuale di funzionamento. A decorrere dall'anno 2031, corrispondente al quinto anno del progetto, sono altresì ricompresi gli oneri di valutazione degli studenti e gli oneri di *assessment*, stimati rispettivamente in euro 9.150 annui ed euro 7.000 annui.

La quantificazione è effettuata assumendo, in via prudenziale, il costo pieno lordo Stato di un contingente dedicato composto da otto docenti disciplinari, un docente incaricato delle funzioni di coordinamento del percorso, un assistente amministrativo e un collaboratore scolastico. Per ciascun docente disciplinare è assunto un costo annuo lordo Stato pari a euro 77.943,03, comprensivo del trattamento economico ordinario, della componente accessoria ordinaria e della componente accessoria specifica connessa all'impiego nelle attività relative al *Diploma Programme*. La predetta componente accessoria specifica media è quantificata in euro 36.000 annui lordo Stato per ciascuna delle otto unità docente, per un importo pari a euro 324.000 annui, cui si aggiunge una quota pari a euro 6.000 annui riferita alle funzioni di coordinamento per un totale di euro 330.000 annui. Per il primo anno, si aggiunge un onere di euro 15.000 per le indennità di trasferimento dei docenti, che sono acquisite dopo una permanenza di almeno tre anni scolastici nel posto. A partire dal quarto anno, si assume prudenzialmente che possa esserci l'avvicendamento di due docenti all'anno, con un onere per l'indennità di trasferimento pari a euro 30.000 annui.

Per otto docenti disciplinari l'onere annuo è pertanto pari a euro 623.544,24. Per il docente incaricato delle funzioni di coordinamento è assunto un costo annuo lordo Stato pari a euro 83.943,03, comprensivo del trattamento economico ordinario, della componente accessoria specifica e del compenso connesso alle ulteriori funzioni di coordinamento, raccordo organizzativo, monitoraggio didattico e supporto alla fase di candidatura e autorizzazione. Il docente incaricato delle funzioni di coordinamento è esonerato dall'insegnamento. Si prevede, altresì, che, nella fase antecedente all'autorizzazione all'avvio del *Diploma Programme*, il predetto personale sia impiegato nelle attività formative, preparatorie, curricolari e organizzative necessarie alla candidatura e all'autorizzazione, ivi incluse la predisposizione dei piani di corso, dei materiali didattici, delle attività relative al progetto, nonché delle attività di orientamento e accompagnamento degli studenti.

Per il personale amministrativo e ausiliario è assunto un costo annuo lordo Stato pari a euro 80.469,78, di cui euro 43.085,85 per un assistente amministrativo ed euro 37.383,93 per un collaboratore scolastico. Gli importi prendono a riferimento, in via prudenziale, il

trattamento stipendiale di personale con la massima anzianità di servizio. Il costo annuo complessivo del personale (docente e ATA) è, pertanto, pari a euro 787.957,05.
La quantificazione del costo del personale è effettuata in via prudenziale assumendo un onere equivalente al costo pieno del contingente dedicato. Qualora il personale docente sia individuato tra personale di ruolo già in servizio presso istituzioni scolastiche statali e sia assegnato, comandato, utilizzato o trasferito presso la Scuola europea di Brindisi, il relativo trattamento economico fondamentale risulta già sostenuto a legislazione vigente. Tuttavia, tale assegnazione può determinare la necessità di assicurare la continuità didattica presso le istituzioni scolastiche di provenienza mediante supplenze o altre modalità sostitutive. Pertanto, ai fini della quantificazione, è assunto prudenzialmente un onere equivalente al costo pieno del contingente dedicato, idoneo a ricomprendere sia l'eventuale costo di acquisizione del personale sia l'eventuale costo sostitutivo derivante dalla copertura dei posti resisi disponibili nelle sedi di provenienza.

(euro)

Voce di personale	Unità	Trattamento economico ordinario annuo	Componente accessoria specifica IB DP	Maggiorazione coordinamento	Costo unitario annuo lordo Stato	Costo annuo complessivo
Docenti disciplinari	8	41.943,03	36.000,00	-	77.943,03	623.544,24
Docente incaricato delle funzioni di coordinamento	1	41.943,03	36.000,00	6.000,00	83.943,03	83.943,03
Assistente amministrativo	1	43.085,85	-	-	43.085,85	43.085,85
Collaboratore scolastico	1	37.383,93	-	-	37.383,93	37.383,93
Totale personale	**11**					**787.957,05**

A questi oneri, per il solo primo anno (2027), si aggiunge un onere di euro 135.000 per le indennità di trasferimento (15.000 x 9 unità), che sono acquisite dopo una permanenza di almeno tre anni scolastici nel posto. A partire dal secondo anno (2028), per tenere conto sia di possibili rinunce che del normale avvicendamento del personale dovuto a pensionamenti o ad altre ragioni, si assume prudenzialmente che possa esserci l'avvicendamento di due docenti all'anno, con un onere per l'indennità di trasferimento pari a euro 30.000 annui.
Agli oneri di personale si aggiungono i costi di accreditamento, formazione, funzionamento, valutazione e *assessment* del percorso, nonché gli oneri derivanti dall'attribuzione della carta docente, pari ad euro 3.447 annui. Per l'anno 2027 sono stimati costi di accreditamento iniziale pari a euro 17.310, riferiti agli adempimenti necessari per l'avvio della candidatura e del processo di autorizzazione del percorso, e costi di formazione del personale. Per ciascun anno sono altresì stimati costi di funzionamento del programma pari a euro 9.750. A

decorrere dall'anno 2031, corrispondente al quinto anno del progetto, sono stimati costi di valutazione degli studenti pari a euro 9.150 annui, determinati assumendo un costo unitario pari a euro 366 per venticinque studenti, nonché un importo pari a euro 7.000 annui per oneri di *assessment* e adeguamenti strettamente connessi al mantenimento del percorso.
Al riguardo, si precisa che l'importo di euro 17.310 relativo all'accreditamento iniziale è determinato sulla base delle tariffe IBO relative alle fasi di candidatura e autorizzazione del *Diploma Programme* ed è composto da euro 3.030 per l'*application fee*, euro 7.140 per l'*authorization fee* ed euro 7 .140 per la *candidacy fee*. La *fee* annuale di funzionamento del *Diploma Programme*, pari a euro 9 .750, è stata anch'essa determinata sulla base del tabellario di riferimento IBO.
Quanto alla voce "*Assessment* e adeguamenti", l'importo di euro 7.000, previsto al termine del quinquennio, è stato stimato considerando la necessità di procedere, alla scadenza del periodo di accreditamento, a una nuova verifica dei requisiti attraverso ulteriori attività di *assessment* e visite ispettive.
Per quanto riguarda la quantificazione dei costi di formazione, il parametro utilizzato è il numero delle discipline e dei relativi percorsi formativi previsti dal programma IBO. La stima è stata pertanto effettuata considerando 18 corsi/ percorsi formativi. Il programma del *Diploma Programme* comprende, infatti, oltre alle componenti disciplinari obbligatorie, anche le relative componenti core, quali *Theory of Knowledge* (TOK), *Extended Essay* (EE) e *Creativity*, *Activity*, *Service* (CAS). La stima tiene inoltre conto delle diverse modalità di erogazione della formazione, in presenza e a distanza, nonché del maggior costo connesso alla formazione del docente con funzioni di coordinamento.
Con riferimento, infine, alla voce "Valutazione studenti", la previsione relativa a 25 studenti è stata formulata in via prudenziale, sulla base delle iscrizioni attualmente presenti presso la Scuola europea di Brindisi e assumendo, a fini estimativi, una consistenza media di circa 12-13 studenti per classe.
Il quadro di quantificazione degli oneri è il seguente:

(euro)

Voce di onere	2027	2028	2029	2030	2031 e seguenti
Personale	787.957,05	787.957,05	787.957,05	787.957,05	787.957,05
Indennità di trasferimento	135.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Accreditamento iniziale	17.310,00	-	-	-	-
Formazione del personale DP	18.200,00	-	-	-	-
Fee annuale di funzionamento DP	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00
Valutazione studenti	-	-	-	-	9.150,00
Assessment e adeguamenti	-	-	-	-	7.000,00
Carta docente (x9)	3.447,00	3.447,00	3.447,00	3.447,00	3.447,00
Totale	**971.664,05**	**831.154,05**	**831.154,05**	**831.154,05**	**847.304,05**

La relazione tecnica precisa, altresì, che la commissione di selezione, prevista dal comma 1-*quinquies*, opera senza nuovi o maggiori oneri, in quanto ai relativi componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Il comma 3 prevede la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'articolo, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 848 del 1957 (esecuzione dello Statuto delle Nazioni Unite), corrispondente al piano gestionale 3 del capitolo 3393 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che presenta le necessarie disponibilità. Il piano gestionale presenta quindi disponibilità sufficienti. Inoltre, la spesa autorizzata dal presente articolo è da considerare essa stessa attuativa degli obblighi internazionali assunti dall'Italia nei confronti delle Nazioni Unite con la stipula dell'accordo di sede per la Base di Brindisi delle Nazioni Unite.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame, modificate dal Senato, novellano l'articolo 6 del decreto-legge n. 243 del 2016, relativo alla Scuola europea di Brindisi. In particolare, le disposizioni, modificando il comma 1-*ter* del citato articolo 6, prorogano al 2027 l'autorizzazione di spesa per la stipulazione di contratti a tempo determinato per personale docente e amministrativo da parte della Scuola europea di Brindisi [comma 1, lettera *a)*]. Viene inoltre autorizzata la predetta Scuola, mediante

l'inserimento dei commi da 1-*quater* a 1-*decies* al menzionato articolo 6, ad avviare un progetto finalizzato alla candidatura dell'*International Baccalaureate Diploma Programme* (DP), predisponendo, a tal fine, gli atti funzionali alla sua attivazione. Per il predetto Progetto, viene previsto un contingente di personale docente entro il limite di nove unità, disciplinandone, tra l'altro, la selezione e il relativo stato giuridico, nonché uno specifico trattamento economico aggiuntivo [comma 1, lettera *b)*]. A tal fine, viene autorizzata la spesa di 971.664 euro per l'anno 2027, di 831.154 euro annui per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030 e di 847.304 euro annui a decorrere dall'anno 2031, provvedendo alle relative coperture con le modalità ivi previste (*cfr. infra*) [commi 2 e 3].

La relazione tecnica, a cui si rimanda per i dettagli, fornisce i dati e i parametri alla base della quantificazione dell'onere indicato dalla disposizione in commento.

In proposito, con riferimento al comma 1, lettera *a)*, pur considerando che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, appare necessario chiarire per quali ragioni, a differenza di quanto previsto nella precedente proroga dell'autorizzazione di spesa in oggetto, disposta ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 127 del 2025, il prospetto riepilogativo non sconti gli effetti riflessi ascritti alla spesa per i contratti a tempo determinato.

Con riferimento alle restanti disposizioni, non si formulano osservazioni, tenuto conto sia degli elementi forniti dalla relazione tecnica, che risultano verificabili, sia del fatto che l'onere, come confermato dalla medesima relazione tecnica, risulta limitato all'ammontare dello stanziamento.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 3 dell'articolo 5 provvede agli oneri derivanti dal medesimo articolo 5, pari a euro 1.971.664 per l'anno 2027, a euro 831.154 annui per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030 e a euro 847.304 annui a decorrere dall'anno 2031, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per l'attuazione della legge 17 agosto 1957, n. 848.

In proposito, nel rilevare che la citata legge n. 848 del 1957 reca l'esecuzione dello Statuto delle Nazioni Unite, si evidenzia che le risorse oggetto di riduzione risultano iscritte sul capitolo

3393 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale che, nell'ambito del vigente bilancio triennale 2026-2028, reca una dotazione iniziale pari a 366.198.871 euro per ciascun anno del triennio.

Al riguardo, non si formulano osservazioni, tenuto conto di quanto precisato dalla relazione tecnica riferita al testo originario del decreto che, nel confermare che la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'articolo in esame è effettuata mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 17 agosto 1957, n. 848, recante l'esecuzione dello Statuto delle Nazioni Unite, corrispondente al piano gestionale 3 del capitolo 3393 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, precisa che il medesimo piano gestionale presenta le necessarie disponibilità e la spesa autorizzata dal medesimo articolo 5 è da considerare essa stessa attuativa degli obblighi internazionali assunti dall'Italia nei confronti delle Nazioni Unite con la stipula dell'accordo di sede per la Base di Brindisi delle Nazioni Unite.

ARTICOLO 6

Disposizioni in favore delle istituzioni scolastiche della Regione Friuli-Venezia Giulia

La norma, modificata dal Senato, dispone che la Regione Friuli-Venezia Giulia possa provvedere, con oneri a proprio carico, al finanziamento dell'incremento, ulteriore rispetto alle dotazioni assegnate sulla base dei parametri nazionali, della dotazione di personale scolastico a supporto organizzativo e didattico delle istituzioni scolastiche statali appartenenti al sistema scolastico regionale, con riconoscimento al personale del servizio prestato nei termini previsti dalla legislazione vigente (comma 1).

La medesima regione è, altresì, autorizzata a trasferire all'entrata del bilancio dello Stato, con oneri a proprio carico e sulla base di un protocollo di intesa da sottoscrivere con l'ufficio scolastico regionale del Ministero dell'istruzione, le risorse necessarie alla stipulazione di contratti a tempo determinato mediante procedure comparative indette per il personale docente di madrelingua o esperto in relazione all'insegnamento della lingua tedesca, anche se privo dell'abilitazione all'insegnamento ai sensi della normativa vigente. Tali risorse sono riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione per il pagamento dei contratti medesimi (comma 2).

In base al comma 2, il suddetto personale fa parte a pieno titolo del consiglio di classe ed esercita le prerogative proprie della funzione docente. Viene, inoltre, demandato all'adozione[41] di un decreto ministeriale la definizione delle norme speciali per il reclutamento e l'assunzione di tale personale docente.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento (AS 2053), ribadisce il contenuto della disposizione e, con riguardo al comma 1, precisa che la Regione Friuli-Venezia Giulia già provvede al suddetto finanziamento sulla base di appositi Protocolli annuali stipulati con il competente Ufficio scolastico regionale**.** In particolare, l'articolo 7, commi da 11 a 14, della legge regionale n. 13 del 2022, autorizza la Regione a sottoscrivere il suddetto Protocollo allo scopo di intervenire sulla possibile temporanea carenza di organico negli istituti scolastici regionali, con oneri a carico della Regione stessa.
La stessa legge regionale ha destinato, a tal fine, la spesa di 3 milioni di euro per l'anno scolastico 2022/2023, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per gli anni 2022-2024, di cui 1 milione di euro a carico del bilancio per il 2022 e 2 milioni di euro a carico del bilancio per il 2023.

Per le medesime finalità, con analoghe leggi regionali:

- legge n. 13 del 2023, sono stati stanziati 3 milioni di euro per l'anno scolastico 2023/2024, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, di cui 1 milione di euro a carico del bilancio per l'anno 2023 e 2 milioni di euro a carico del bilancio per il 2024;
- legge n. 7 del 2024, sono stati stanziati 3,5 milioni di euro per l'anno scolastico 2024/2025, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, di cui 1, 6 milioni di euro a carico del bilancio per l'anno 2024 e 1,9 milioni di euro a carico del bilancio per il 2025;
- legge n. 12 del 2025 sono stati stanziati 4,5 milioni di euro per l'anno scolastico 2025/2026, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.

[41] Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

Tanto premesso la relazione tecnica evidenzia, pertanto, che la disposizione di cui al comma 1, non comporta oneri a carico della finanza pubblica in quanto all'attuazione delle misure descritte provvede la Regione a valere sul bilancio regionale.
Con riferimento al comma 2 la relazione tecnica riferisce che la disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale in quanto gli oneri derivanti dalla stipulazione dei contratti del personale docente reclutato secondo le modalità previste, sono interamente a carico della Regione.

Il **Governo**, in risposta[42] alle osservazioni formulate nel corso dell'esame presso la 5ª Commissione del Senato, ha confermato che la norma non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato, attesa la valenza meramente autorizzatoria e programmatica della disposizione, che attribuisce alla regione Friuli-Venezia Giulia la potestà di finanziamento dell'incremento di dotazione di personale di cui all'articolo in esame, sulla base anche degli elementi forniti nella relazione tecnica da cui si evince che, pertanto, la Regione ha già provveduto, negli anni, con risorse proprie, attraverso Protocolli annuali stipulati con l'Ufficio scolastico regionale al finanziamento di tale incremento.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma, modificata dal Senato, consente alla regione Friuli-Venezia Giulia di provvedere, con oneri a proprio carico, al finanziamento di un ulteriore incremento della dotazione di personale scolastico (docente e ATA, come precisato dalla relazione tecnica) appartenente al sistema scolastico regionale, con riconoscimento del servizio prestato ai sensi della legislazione vigente (comma 1).
Al riguardo, non si formulano osservazioni, tenuto conto di quanto riferito dalla relazione tecnica e dalla documentazione pervenuta al Senato, durante l'esame in prima lettura, in merito alla neutralità finanziaria della norma; ovvero che questa (al pari di quella di cui al comma 2) possiede valenza meramente autorizzatoria e programmatica attribuendo alla regione Friuli-Venezia Giulia, nello specifico, la potestà di finanziamento dell'incremento di dotazione di personale in riferimento e che la Regione ha già provveduto, negli anni passati, con risorse proprie, attraverso Protocolli annuali stipulati con l'Ufficio scolastico regionale, al finanziamento dei passati incrementi.
La medesima regione è, altresì, autorizzata a trasferire all'entrata del bilancio dello Stato, con oneri a proprio carico[43], le risorse necessarie alla stipula di contratti a tempo determinato per

[42] Nella nota depositata presso la 5ª Commissione nella seduta del 21 ottobre 2026. (Cfr. 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 619 del 21 ottobre 2026).
[43] Sulla base di un protocollo di intesa da sottoscrivere con l'ufficio scolastico regionale del Ministero dell'istruzione,

l'insegnamento della lingua tedesca. Tali risorse sono riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione per il pagamento dei contratti medesimi. La definizione delle norme speciali per il reclutamento e l'assunzione di tale personale docente è demandata all'adozione di un decreto ministeriale (comma 2).

La relazione tecnica, con riguardo a tale disposizione, afferma che questa non comporta oneri a carico del bilancio statale in quanto le spese derivanti dalla stipulazione dei suddetti contratti a tempo determinato, secondo le modalità previste dalla medesima norma, sono interamente a carico della Regione.

Tanto premesso, non si formulano osservazioni, anche alla luce di quanto riportato nella relazione tecnica e nell'ulteriore documentazione pervenuta al Senato.

ARTICOLO 7, comma 1

Ulteriori misure urgenti e di proroga di termini legislativi di competenza del Ministero dell'istruzione - l'incremento del Fondo unico nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici

La norma, ai fini della progressiva armonizzazione della retribuzione dei dirigenti scolastici con quella della restante dirigenza pubblica di livello non generale, stabilisce per l'anno scolastico 2025/2026 l'incremento nel 2026 del Fondo unico nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato[44] di 14 milioni di euro, al lordo degli oneri a carico dello Stato, destinati alla retribuzione di posizione di parte variabile e di risultato dei dirigenti scolastici. A tali oneri si provvede, per il 2026, quanto a 5,8 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo «La Buona Scuola», di cui all'articolo 1, comma 202, della legge n. 107 del 2015, quanto a 7 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 158, della legge n. 107 del 2015[45] (risorse relative ai canoni d'affitto immobili INAIL per la realizzazione di "scuole innovative"), e per euro 1,2 milioni, mediante corrispondente riduzione di spesa di cui all'articolo 1, comma 717, della legge n. 208 del 2015., concernenti risorse previste per la

[44] Di cui all'articolo 4 del CCNL – Area V della dirigenza – del 15 luglio 2010, biennio economico 2008-2009.

[45] La formulazione del dispositivo di copertura relativamente al richiamo all'articolo 1, comma 158, della legge n. 107 del 2015, è stata modificata al Senato mediante l'approvazione dell'emendamento 7.200, volto al recepimento delle modificazioni indicate nel parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, formulato dalla 5ª Commissione del Senato sul testo originario (AS 2053) del provvedimento in esame (cfr. Senato della Repubblica - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 620 del 27 ottobre 2026).

realizzazione la messa in sicurezza delle scuole e la costruzione di nuovi edifici scolastici (comma 1).

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
Maggiori spese correnti												
Incremento del Fondo unico nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato, di cui all'art. 4 del C.C.N.L. – Area V della dirigenza – del 15 luglio 2010, biennio economico 2008-2009 (comma 1)	14,0				14,0				14,0			
Maggiori entrate tributarie e contributive												
Incremento del Fondo unico nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato, di cui all'art. 4 del C.C.N.L. – Area V della dirigenza – del 15 luglio 2010, biennio economico 2008-2009 - effetti riflessi (comma 1)					6,8				6,8			
Minori spese correnti												
Riduzione del Fondo "La Buona Scuola" per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica, di cui all'art. 1, c. 202, della L. 107/2015 (comma 1)	5,8				5,8				5,8			
Utilizzo delle risorse destinate ai canoni di locazione da corrispondere all'INAIL, nell'ambito scolastico, di cui all'art. 1, c. 158, della L. 107/2015 (comma 1)	7,0				7,0				7,0			
Utilizzo delle risorse destinate ai canoni di locazione da corrispondere all'INAIL, nell'ambito scolastico, di cui all'art. 1, c. 717, della L. 208/2015 (comma 1)	1,2				1,2				1,2			

La relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento (AS 2053), per le parti ancora riferibili al testo, ribadisce il contenuto della disposizione e precisa che nell'a.s. 2024/2025 si è proseguito, anche se in misura assai più contenuta rispetto all'a.s. 2023/2024, ad un ulteriore incremento (ca 500 euro annui pro-capite, al netto degli oneri a carico dello Stato) della PPV; per l'a.s. 2024/2025 l'incremento è disciplinato con il relativo CCNI (attualmente in via di certificazione presso gli organi competenti). Inoltre, le costituzioni delle risorse per il FUN 2023/2024 e per il FUN 2024/2025 hanno goduto, tra

l'altro, di risorse *una tantum* che, quindi, mancano nella costituzione del FUN 2025/2026. Pertanto, circa il 65 per cento dell'incremento di cui alla norma in esame occorre per confermare i livelli retributivi individuati nell'a.s. 2024/2025 e il restante 35 per cento è impiegato per favorire l'armonizzazione della retribuzione dei dirigenti scolastici rispetto a quella della dirigenza di livello non generale del Ministero dell'istruzione e del merito. Secondo le vigenti discipline normative e contrattuali di riferimento, la consistenza del FUN 2025/2026 è stimabile in 273 milioni, al netto degli oneri a carico dello Stato (375,58 milioni al lordo degli oneri a carico dello Stato) mentre la consistenza del FUN 2024/2025 è stata pari a 284,11 milioni (390,73 milioni al lordo degli oneri a carico dello Stato). L'articolo 2-*bis* del decreto-legge n. 45 del 2025, che ha previsto un incremento del Fondo per soli 6 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026, riuscendo a compensare solo in minima parte il differenziale maturato rispetto alla precedente annualità.

L'esigenza non è unicamente di mantenere intatto il livello originario delle risorse del FUN, ma anche quella di prevederne un incremento, soprattutto alla luce dell'entrata in vigore del nuovo sistema di valutazione dei dirigenti scolastici, di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 71 del 2024, nonché dell'imminente fase conclusiva del PNRR. La consistenza del FUN 2025/2026 è stimata in 273 milioni di euro (375,58 milioni di euro al lordo degli oneri a carico dello Stato) secondo la normativa vigente e secondo il vigente CCNL 2019-2021. Per il triennio 2022-2024, si prevede un incremento del 5,78% delle retribuzioni e, quindi, è ipotizzabile la nuova PPF pari a 14.515,11 euro (analoga a quella della dirigenza amministrativa per il medesimo triennio). Al riguardo la relazione tecnica precisa che, l'85 per cento del FUN può essere impiegato per: PPF+PPV+reggenze. Pertanto, considerata la consistenza su menzionata di 273 milioni di euro (375,58 milioni di euro al lordo degli oneri a carico dello Stato) si avrà il seguente quadro:

- stima 85 per cento: 232 milioni (319, 2 milioni di euro al lordo degli oneri a carico dello Stato);
- per l'a.s. 2025/2026, le istituzioni scolastiche sede di direzione sono 7476.

Tale dimensione connessa ai seguenti provvedimenti:

- per 7.401 istituti (quindi dirigenti scolastici), decreto di concerto MIM-MEF 30 giugno 2023, n. 127, circa la dotazione organica dirigenti scolastici;
- per 75 istituti, decreto-legge n. 208 del 2024, convertito con modificazioni della legge n. 20 del 2025, in deroga alla dotazione organica;
- per la copertura PPF+PPV delle 7.476 istituzioni scolastiche occorrono 239 milioni di euro (330,7 milioni di euro al lordo degli oneri a carico dello Stato), superiore al citato 85 per cento;
- la PPF presa in esame è quella prevista dal vigente CCNL 2019-2021.

(euro)

FASCIA	scuole x fascia definite	lordo dipendente				
		PPV	PPV TOT	PPF	PPF TOT	PPV+PPF TOT
A (23%)	1870	22.050,00	41.233.500,00	13.345,00	24.955.150,00	66.188.650,00
B (64%)	4720	18.100,00	85.432.000,00	13.345,00	62.988.400,00	148.420.400,00
C (13%)	886	14.150,00	12.536.900,00	13.345,00	11.823.670,00	24.360.570,00
Totale	7476		139.202.400,00		99.767.220,00	238.969.620,00

L'eventuale aumento della PPF, derivante dall'ipotesi incrementale del 2022-2024 (euro 14.515,11), determinata da un aumento unitario di 1.170 euro annui (1.619 euro al lordo degli oneri a carico dello Stato) è ininfluente in quanto, pur incrementando la costituzione del FUN la medesima risorsa verrebbe impiegata in uscita a copertura della PPF.
Pertanto, l'operazione della somma algebrica fornisce risultato zero.
Quindi, considerando:

- la quota di risparmi per reggenze ordinarie;
- le quote di aggravio per clausola di salvaguardia preesistente e di nuovo formazione 2025/2026;
- la quota di aggravio per reggenze temporanee;
- la quota di aggravio per incarichi nominali

La relazione tecnica considera che si può concludere che l'importo occorrente per PPF+ PPV+ reggenze è pari a 238,5 milioni di euro (330,00 milioni di euro al lordo degli oneri a carico dello Stato). Tale importo, pertanto, determina un *deficit* di copertura di 6,5 milioni (232,00 – 238,50). L'importo di 6,5 milioni genera un importo al lordo degli oneri a carico dello Stato pari a circa 9 milioni i quali rappresentano circa il 65 per cento (come su indicato) dell'incremento previsto dalla norma in oggetto. Pertanto, l'incremento del FUN 2025/2026, pari a 9 milioni di euro al lordo degli oneri a carico dello Stato, assicura una retribuzione complessiva dei dirigenti scolastici almeno equivalente a quella definita per l'anno scolastico 2024/2025. Per il solo anno 2026 sono, inoltre, riconosciute ulteriori risorse pari a 5 milioni di euro, al lordo degli oneri a carico dello Stato, destinate a valorizzare il rilevante impegno e la connessa responsabilità gravante sulla dirigenza scolastica in relazione alle attività, particolarmente complesse, anche connesse all' imminente conclusione del PNRR, incluse le operazioni di rendicontazione dei progetti. Tali risorse aggiuntive tengono altresì conto dell'entrata in vigore del nuovo sistema di valutazione dei dirigenti scolastici, di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 71 del 2024.

Per quanto attiene all'incremento di 5 milioni di euro per valorizzare l'impegno e la responsabilità gravante sulla dirigenza scolastica in relazione alle attività connesse all' imminente conclusione del PNRR, incluse le operazioni di rendicontazione dei progetti, si rappresenta che le istituzioni scolastiche hanno gestito complessivamente oltre 65.000 progetti PNRR contrassegnati da altrettanti CUP regolarmente censiti nella piattaforma del MIM e riversati sulla piattaforma ReGIS. L'importo complessivo dei progetti gestiti dalle

scuole è di circa 5,5 miliardi. Ciascuna istituzione scolastica ha gestito mediamente circa 8,70 progetti per una media di oltre 650 mila euro che, per il bilancio di una istituzione scolastica, è un onere notevole. Per raggiungere il *target* ogni istituzione scolastica ha dovuto coinvolgere studenti o docenti nella formazione tramite la gestione di procedure selettive interne ed esterne per l'individuazione dei formatori e degli esperti. Inoltre, per la gestione dei progetti dell'investimento Scuola 4.0 – che ha consentito la trasformazione di oltre 156.000 aule in ambienti di apprendimento innovativi e la realizzazione di oltre 7.700 laboratori – le scuole hanno dovuto porre in essere molteplici gare d'appalto e procedure ad evidenza pubblica nel rispetto del Codice dei contratti pubblici.

Di seguito, la dimostrazione per l'ipotesi dell'importo incrementale di 5 milioni euro sulla base dei seguenti elementi di massima sopra evidenziati: 65.000 progetti PNRR, 8,70 stima media progetti/scuola, 7.471 circa scuole coinvolte. Pertanto, l'importo medio annuo per ciascuna scuola, e quindi per dirigente scolastico, è stimato in ca. 669 euro (5.000.000/7471).

Ai maggiori oneri, per il 2026, complessivamente pari a euro 14 milioni, si provvede, quanto a 5,8 milioni di euro mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 202, della legge n. 107 del 2015 e quanto a 7 milioni di euro mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 158, della medesima legge e quanto a 1,2 milioni mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 717, della legge n. 208 del 2015.

La relazione tecnica precisa che lo stanziamento complessivo per l'esercizio finanziario 2026 sul capitolo 4248 – piano gestionale 1 – si riferisce a diverse norme autorizzative ed è pari a euro 14.200.000,00, di cui risultano ad oggi impegnati euro 522.918,61 sull'autorizzazione normativa di cui all'articolo 1, comma 678, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 per le iniziative di elevata utilità sociale ai sensi dell'articolo 1, comma 317, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e del DPCM 23 dicembre 2015. Pertanto, sul capitolo 4248 – piano gestionale 1 – residuano, ad oggi, risorse pari a euro 13.677.081,39. Pertanto, per la copertura individuata nelle risorse di cui all'articolo 1, comma 158, della legge n. 107 del 2015, viene precisato che l'importo residuo, pari a euro 6.477.081,39, è sufficiente per le finalità di cui all'articolo 24, comma 5, del decreto-legge n. 13 del 2023 e dell'articolo 14, comma 9, del decreto-legge n. 127 del 2025 per affitti e noleggi e per arredi nell'ambito degli investimenti PNRR, sulla base delle richieste pervenute a seguito di avvisi pubblici. Invece, con riferimento alla copertura individuata nel fondo "La Buona Scuola" per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica, di cui all'articolo 1, comma 202, della legge n. 107 del 2015, viene rappresentato che, per l'anno 2026, le relative finalità risultano già perseguite e, pertanto, non sono previsti ulteriori impegni di spesa a valere sul medesimo fondo.

Il **Governo**, in risposta[46] alle osservazioni formulate nel corso dell'esame presso la 5ª Commissione del Senato ha confermato che l'utilizzo di 1,2 milioni per il corrente anno, per finalità di (parziale) copertura dell'onere recato dalla disposizione, mediante corrispondente riduzione di spesa di cui all'articolo 1, comma

[46] Nella nota depositata presso la 5ª Commissione nella seduta del 21 ottobre 2026. (Cfr. 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 619 del 21 ottobre 2026).

717, della legge n. 208 del 2015, concernenti risorse previste per la realizzazione la messa in sicurezza delle scuole e la costruzione di nuovi edifici scolastici, non determina pregiudizi per le opere in corso, in quanto trattasi di risorse ad oggi non impegnate e alle quali, quindi, non corrispondono ancora progetti completati da INAIL, sui quali corrispondere i canoni di locazione. Inoltre, è stato precisato che, considerato che le risorse del Fondo unico nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato, istituito dall'articolo 4 del C.C.N.L. – Area V della dirigenza – del 15 luglio 2010, appartengono alla categoria "Redditi da lavoro dipendente", mentre il capitolo 4248 "Contributi da corrispondere all'INAIL a carico dello stato per la costruzione di scuole innovative e agli enti locali ai fini dell'acquisizione in affitto incluso l'acquisto, il *leasing* o il noleggio di strutture temporanee, di ulteriori spazi da destinare all'attività didattica, nonché' delle spese accessorie" (Missione 22, Programma 20, Azione 2) si configura come decremento di "Spesa corrente", l'impatto sui saldi di finanza pubblica è positivo.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma incrementa, per l'anno 2026, di 14 milioni di euro, al lordo degli oneri a carico dello Stato, il Fondo unico nazionale per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici (FUN), con riferimento all'anno scolastico 2025/2026, destinando le predette risorse alla retribuzione di posizione, parte variabile, e alla retribuzione di risultato dei medesimi dirigenti.

Al riguardo, non si formulano osservazioni, considerato che il suddetto onere appare configurato come limite massimo di spesa e che i dati e gli elementi di valutazione forniti dalla relazione tecnica, integrati dagli ulteriori chiarimenti resi dal Governo nel corso dell'esame al Senato, consentono di confermare la congruità dell'importo stanziato rispetto alle finalità della norma.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 1 dell'articolo 7 provvede agli oneri derivanti dall'incremento, in misura pari a 14 milioni di euro per l'anno 2026, del Fondo unico nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato, di cui all'articolo 4 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'Area V della Dirigenza per il secondo biennio economico 2008-2009, sottoscritto il 15 luglio 2010, tramite le seguenti modalità:

- quanto a 5,8 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 202, della legge n. 107 del 2015;

- quanto a 7 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 158, della medesima legge n. 107 del 2015;

- quanto, infine, a 1,2 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 717, della legge n. 208 del 2015.

Per quanto concerne l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 202, della legge n. 107 del 2015, si ricorda che essa è riferita all'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito del Fondo "La buona scuola" per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica.

> La dotazione iniziale del Fondo, oggetto di successive rideterminazioni nel corso degli anni, è pari a 83.000 euro per l'anno 2015, 533.000 euro per l'anno 2016, 104.043.000 euro per l'anno 2017, 69.903.000 euro per l'anno 2018, 47.053.000 euro per l'anno 2019, 43.490.000 euro per l'anno 2020, 48.080.000 euro per l'anno 2021, 56.663.000 euro per l'anno 2022 e a 45.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023.

In proposito, si osserva che il citato Fondo, iscritto sul capitolo 1285 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, presenta nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato riferito al triennio 2026-2028, una dotazione iniziale pari, per l'anno 2026, a 11.331.294 euro.

Al riguardo non si formulano osservazioni, tenuto conto di quanto riportato nella relazione tecnica riferita al testo originario del decreto-legge in esame, laddove si rappresenta che, per l'anno 2026, le relative finalità risultano già perseguite e, pertanto, non sono previsti ulteriori impegni di spesa a valere sul medesimo Fondo.

Per quanto concerne l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 158, della legge n. 107 del 2015, si ricorda che la citata disposizione ha previsto che per la realizzazione delle scuole innovative di cui al precedente comma 153 del medesimo articolo 1, sia utilizzata quota parte delle risorse di cui all'articolo 18, comma 8, del decreto-legge n. 69 del 2013, pari a euro 300 milioni nel triennio 2015-2017. In relazione a tali risorse, i canoni di locazione da corrispondere all'INAIL, eventuali canoni per l'affitto di immobili o il noleggio di strutture temporanee modulari ad uso scolastico per il tempo necessario alla realizzazione degli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici scolastici di cui alla Missione 2 - Componente 3 - Investimento 1.1 del PNRR e di cui agli altri investimenti del PNRR a titolarità del Ministero

dell'istruzione e del merito, nonché eventuali spese di trasporto per gli studenti e gli arredi didattici per rendere fruibili e funzionanti gli edifici sono posti a carico dello Stato nella misura di euro 3 milioni per l'anno 2016, di euro 6 milioni per l'anno 2017 e di euro 9 milioni annui a decorrere dall'anno 2018.

Il citato articolo 18, comma 8, del decreto-legge n. 69 del 2013 stabilisce che, per innalzare il livello di sicurezza degli edifici scolastici, l'INAIL, nell'ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153[47], destina fino a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016 a un piano di interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici e di costruzione di nuovi edifici scolastici.

Al riguardo, si prende atto di quanto evidenziato nella relazione tecnica riferita al testo originario del decreto-legge, nella parte in cui precisa che lo stanziamento complessivo per l'anno 2026 sul capitolo 4248[48], piano gestionale 1, dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, interessato dalla disposizione in esame, si riferisce a diverse norme autorizzative ed è pari a 14,2 milioni di euro, di cui risultano ad oggi impegnati euro 522.918,61.

In tale quadro, considerando che sul citato capitolo 4248, piano gestionale 1, residuano risorse pari a euro 13.677.081,39, e che la norma di copertura in esame ne prevede un'ulteriore riduzione in misura pari a 7 milioni di euro, la relazione tecnica afferma che l'importo residuo, pari a euro 6.477.081,39, è sufficiente per le finalità di cui all'articolo 24, comma 5, del decreto-legge n. 13 del 2023[49] e all'articolo 14, comma 9, del decreto-legge n. 19 del 2024[50] per affitti e noleggi e per arredi nell'ambito degli investimenti PNRR, sulla base delle richieste pervenute a seguito di avvisi pubblici.

---

[47] Per fondi disponibili si intendono le somme eccedenti la normale liquidità di gestione. La percentuale da destinare agli investimenti immobiliari non può superare, comunque, il 40 per cento di tali somme e non può essere inferiore al 20 per cento delle stesse.

[48] Tale capitolo è denominato "Contributi da corrispondere all'INAIL a carico dello stato per la costruzione di scuole innovative e agli enti locali ai fini dell'acquisizione in affitto incluso l'acquisto, il *leasing* o il noleggio di strutture temporanee, di ulteriori spazi da destinare all'attività didattica, nonché delle spese accessorie".

[49] Tale disposizione ha autorizzato, al fine di garantire il raggiungimento del *target* connesso alla Missione 2 - Componente 3 - Investimento 1.1 del PNRR, la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2023 finalizzata alla locazione di immobili o per il noleggio di strutture modulari ad uso scolastico.

[50] Tale disposizione concerne la corresponsione, nei limiti delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di eventuali canoni per l'affitto di immobili o il noleggio di strutture temporanee modulari ad uso scolastico per il tempo necessario alla realizzazione degli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici scolastici di cui alla Missione 2 - Componente 3 - Investimento 1.1 del PNRR.

A tale riguardo si prende analogamente atto che, con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 7 del testo iniziale del provvedimento, il Governo, nel corso dell'esame svolto in sede consultiva presso la Commissione Bilancio del Senato della Repubblica, ha rappresentato che, in via generale, le coperture operate sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 158, della legge n. 107 del 2015 e all'articolo 1, comma 717, della legge n. 208 del 2015 sono state definite tenendo conto delle disponibilità finanziarie previste a legislazione vigente per le annualità interessate e che le risorse residue delle autorizzazioni di spesa interessate risultano adeguate a garantire la prosecuzione degli interventi già programmati, senza pregiudicarne la realizzazione né determinare la necessità di reperire ulteriori risorse a carico della finanza pubblica.

Per quanto concerne l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 717, della legge n. 208 del 2015, si rammenta che, ai sensi di tale ultima disposizione, l'INAIL, nell'ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, destina ulteriori 50 milioni di euro per la realizzazione delle scuole innovative di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree di intervento. In base alla medesima disposizione, rispetto alle citate risorse i canoni di locazione da corrispondere all'INAIL sono posti a carico dello Stato nella misura di euro 1,5 milioni annui a decorrere dall'anno 2018.

Anche con riferimento alla disposizione di copertura in esame, si prende atto che il Governo nel corso dell'esame svolto in sede consultiva presso la Commissione Bilancio del Senato della Repubblica, ha rappresentato che, in via generale, le coperture operate nell'ambito dell'articolo 7 sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 158, della legge n. 107 del 2015 e all'articolo 1, comma 717, della legge n. 208 del 2015 sono state definite tenendo conto delle disponibilità finanziarie previste a legislazione vigente per le annualità interessate e che le risorse residue delle autorizzazioni di spesa interessate risultano adeguate a garantire la prosecuzione degli interventi già programmati, senza pregiudicarne la realizzazione né determinare la necessità di reperire ulteriori risorse a carico della finanza pubblica.

ARTICOLO 7, comma 1-*bis*

Ulteriori misure urgenti e di proroga di termini legislativi di competenza del Ministero dell'istruzione

La norma, introdotta dal Senato, prevede che il Fondo risorse decentrate del Ministero dell'istruzione sia pari a 24.220.893 euro per il 2024 e a 21.294.343 euro per il 2025. Ai relativi oneri, pari a 7,5 milioni di euro per il 2027, si provvede, quanto a 5,5 milioni di euro, mediante l'utilizzo delle risorse dei fondi istituiti ai sensi dell'articolo 49, comma 2, del decreto-legge n. 66 del 2014, nell'ambito del procedimento di riaccertamento straordinario dei residui passivi, e, quanto a 2 milioni di euro, mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 158, della legge n. 107 del 2015, destinate al pagamento dei canoni di locazione degli immobili realizzati dall'INAIL nell'ambito del programma «scuole innovative» (comma 1-*bis*).

L'emendamento approvato al Senato, che ha introdotto la norma in esame, non è corredato di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma determina le dotazioni del fondo risorse decentrate del Ministero dell'istruzione con riferimento al 2024 per euro 24.220.893 e con riguardo al 2025 per euro 21.294.343, provvedendo ai relativi oneri, pari a 7,5 milioni di euro per il 2027, con le modalità ivi previste (*cfr. infra*) [comma 1-*bis*].
Al riguardo, andrebbero forniti dati ed elementi di informazione circa l'ammontare del Fondo a legislazione vigente per gli anni 2024 e 2025, al fine di individuare gli incrementi derivanti dalla disposizione e verificare, conseguentemente, la congruità dell'onere, quantificato in 7,5 milioni di euro per il 2027, chiarendo altresì se gli importi indicati dalla norma siano comprensivi degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e per quali ragioni gli oneri derivanti dalla rideterminazione del Fondo per le predette annualità siano stati imputati interamente al 2027.
Andrebbe, infine, chiarito se la rideterminazione del Fondo per gli anni 2024 e 2025 produca effetti limitatamente a tali annualità ovvero incida anche sulla determinazione della dotazione del Fondo per gli esercizi successivi, comportando, in tale ultimo caso, eventuali maggiori oneri non quantificati né coperti dalla disposizione.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 1-*bis* dell'articolo 7 provvede agli oneri derivanti dalla sua attuazione, pari a 7,5 milioni di euro per l'anno 2027, tramite le seguenti modalità:

- quanto a 5,5 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 49, comma 2, del decreto-legge n. 66 del 2014;
- quanto a 2 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 158, della legge n. 107 del 2015.

Con riferimento alla prima modalità di copertura finanziaria, si rammenta che la disposizione ivi richiamata interviene sulla disciplina della gestione dei residui passivi, prevedendo in particolare che, all'esito di un programma straordinario di riaccertamento dei residui passivi nonché di riaccertamento della sussistenza delle partite debitorie iscritte nel conto del patrimonio dello Stato in corrispondenza di residui andati in perenzione, esistenti alla data del 31 dicembre 2013, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è quantificato, per ciascun Ministero, l'ammontare delle somme iscritte nel conto dei residui da eliminare e, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica, si provvede:

a) per i residui passivi iscritti in bilancio, alla eliminazione degli stessi mediante loro versamento all'entrata e all'istituzione, separatamente per la parte corrente e per il conto capitale, di appositi fondi da iscrivere negli stati di previsione delle amministrazioni interessate per il finanziamento di nuovi programmi di spesa, di quelli già esistenti e per il ripiano dei debiti fuori bilancio.

b) per i residui passivi perenti, alla cancellazione delle relative partite dalle scritture contabili del conto del Patrimonio generale dello Stato e l'iscrizione su base pluriennale nella medesima proporzione nei fondi di cui alla precedente lettera *a)* delle somme corrispondenti alla cancellazione dei suddetti importi;

c) per i residui passivi perenti, connessi alla sistemazione di partite contabilizzate in conto sospeso, alla regolazione dei rapporti di debito con la tesoreria statale.

In tale quadro, appare necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito all'effettiva sussistenza delle risorse di cui si prevede l'utilizzo, nonché elementi di informazione

circa il capitolo su cui tali risorse risultano iscritte e l'ammontare delle stesse, anche la fine di verificare se esso coincida con il capitolo 1295 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito di cui si è detto con riferimento alla disposizione di copertura recata dal comma 2-*bis* dell'articolo 2 del presente decreto.

Con riferimento, invece, alla seconda modalità di copertura finanziaria, nel rinviare per la ricostruzione del quadro informativo a quanto già evidenziato in odine al comma 1 dell'articolo 7, trattandosi di una disposizione introdotta nel corso dell'esame presso il Senato della Repubblica, andrebbe acquisita una conferma da parte del Governo rispetto a quanto evidenziato in relazione alle disposizioni di copertura finanziaria di identico tenore contenute nel testo iniziale del citato articolo 7, ovvero che la copertura operata sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 158, della legge n. 107 del 2015 è stata definita tenendo conto delle disponibilità finanziarie previste a legislazione vigente per le annualità interessate e che le risorse residue risultano in ogni caso adeguate a garantire la prosecuzione degli interventi già programmati, senza pregiudicarne la realizzazione né determinare la necessità di reperire ulteriori risorse a carico della finanza pubblica.

ARTICOLO 7, commi 2 e 3

Ulteriori misure urgenti e di proroga di termini legislativi di competenza del Ministero dell'istruzione – Disposizioni concernenti percorsi formativi nelle istituzioni scolastiche e INDIRE

La norma modifica dell'articolo 1, comma 883, della legge n. 199 del 2025 che, nel testo già vigente, ha autorizzato la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 a favore dell'Istituto nazionale di documentazione innovazione e ricerca educativa (INDIRE), al fine di potenziare, per il suo tramite, specifici percorsi formativi nelle istituzioni scolastiche. La disposta novella elimina il riferimento ad INDIRE quale destinatario dell'autorizzazione di spesa e demanda a un decreto del Ministero dell'istruzione la ripartizione delle suddette risorse, tra gli Uffici scolastici regionali, per le medesime finalità (comma 2). La medesima autorizzazione di spesa è incrementata di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, provvedendo al relativo onere, mediante corrispondente riduzione del fondo per il sostegno alle attività educative per il contrasto alla violenza contro le donne, istituito dall'articolo 1, comma 233, della legge n. 199 del

2025, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 7 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027 (comma 3).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
Maggiori spese correnti												
Incremento delle risorse destinate ai percorsi formativi e didattici in materia di educazione al rispetto, alle relazioni e al contrasto a ogni forma di violenza di genere, di cui all'art. 1, c. 883, della L. 199/2025 (comma 3)	3,0	3,0			3,0	3,0			3,0	3,0		
Minori spese correnti												
Riduzione del Fondo per l'erogazione di contributi in favore delle scuole secondarie, finalizzati al sostegno delle attività educative volte al contrasto della violenza contro le donne, di cui all'art. 1, c. 233, della L. 199/2025 (comma 3)	3,0	3,0			3,0	3,0			3,0	3,0		

La relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento (AS 2053), ribadisce il contenuto della disposizione e, riferisce che il comma 2 si limita a rifinalizzare risorse già autorizzate a legislazione vigente dall'articolo 1, comma 883, della legge n. 199 del 2025, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, destinandole direttamente alle istituzioni scolastiche, in luogo dell'INDIRE, per la realizzazione delle progettualità previste. Rimangono pertanto invariati gli stanziamenti di bilancio già autorizzati a legislazione vigente. Le risorse oggetto di riallocazione ai sensi della disposizione in esame non afferiscono a obbligazioni giuridicamente perfezionate. In particolare, le suddette somme risultano completamente libere da vincoli e non sono riferibili, a qualsiasi titolo, a contratti di lavoro flessibile, incarichi di collaborazione, affidamenti o altri impegni di spesa già assunti o in essere. Con riguardo al comma 3 la relazione tecnica riferisce, inoltre, che l'incremento dell'autorizzazione di spesa pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 è il risultato di una scelta politica di merito, considerato che la misura rappresenta una priorità politica anche ai sensi dell'Atto di indirizzo. Il fabbisogno trova la sua giustificazione nell'interesse delle istituzioni scolastiche in relazione alle progettualità afferenti alle tematiche previste dalla disposizione, considerato che i fondi ordinari destinati a tale ambito di intervento sono già stati completamente assegnati, per mezzo degli Uffici scolastici regionali. Tale importo risulta pertanto commisurato alle specifiche esigenze

operative programmate per il biennio 2026-2027 e consente il pieno soddisfacimento delle finalità previste, garantendo il rispetto dei vincoli di spesa prefissati. Tale Fondo è previsto quale limite di spesa, a fronte della richiesta delle istituzioni scolastiche, per incentivare tali progettualità mediante ulteriori misure, che richiedono necessariamente una fonte di finanziamento. Gli oneri derivanti dai commi 2 e 3 trovano integrale copertura, rispettivamente, nell'ambito degli stanziamenti già autorizzati a legislazione vigente e mediante corrispondente riduzione delle risorse del predetto Fondo. Pertanto, le disposizioni non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **Governo**, in risposta[51] alle osservazioni formulate nel corso dell'esame presso la 5ª Commissione del Senato, ha precisato che la modifica di cui al comma 2 riguarda specificamente le risorse destinate alle predette progettualità e non incide, di per sé, sul complesso delle funzioni istituzionali dell'INDIRE, la cui continuità resta assicurata nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Per i profili di copertura relativi al comma 3 e all'impiego del fondo di cui all'articolo 1, comma 233, della legge n. 199 del 2025, è stato, inoltre, evidenziato che non risultano avviate, in concomitanza con l'inizio dell'anno scolastico, altre attività finanziate a valere sul tale fondo, né assunti impegni di spesa destinati al finanziamento delle medesime iniziative.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame modifica il comma 883 dell'articolo 1 della legge n. 199 del 2025 che, nel testo già vigente, ha autorizzato la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 a favore dell'Istituto nazionale di documentazione innovazione e ricerca educativa (INDIRE), al fine di realizzare, per il suo tramite, specifici percorsi formativi nelle istituzioni scolastiche. La novella, per la realizzazione delle medesime progettualità, destina direttamente alle istituzioni scolastiche le suddette risorse - mediante decreto ministeriale di ripartizione - senza più l'intermediazione di INDIRE (comma 2). Si prevede inoltre l'incremento della suddetta autorizzazione di spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e si provvede alla copertura finanziaria dell'onere che ne deriva (*cfr. infra*) [comma 3].

Al riguardo, non si formulano osservazioni, considerato che l'onere recato dalla disposizione appare limitato all'entità della disposta autorizzazione di spesa e tenuto conto di quanto precisato nella relazione tecnica e nella documentazione integrativa pervenuta al Senato circa il fatto che le risorse oggetto di riallocazione non afferiscono a obbligazioni giuridicamente

[51] Nella nota depositata presso la 5ª Commissione nella seduta del 21 ottobre 2026. (Cfr. 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 619 del 21 ottobre 2026).

perfezionate e che la loro destinazione diretta alle istituzioni scolastiche non incide sul complesso delle funzioni istituzionali dell'INDIRE, la cui continuità resta assicurata nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 3 dell'articolo 7 provvede agli oneri derivanti dall'incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 883, della legge n. 199 del 2025, disposto dal medesimo comma 3 dell'articolo 7, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 233, della legge n. 199 del 2025.

Al riguardo, nel rilevare che tale modalità di copertura finanziaria risulta già utilizzata al precedente articolo 4, comma 3, si rinvia a quanto già evidenziato in quella sede e non si formulano osservazioni.

ARTICOLO 7, comma 4

Ulteriori misure urgenti e di proroga di termini legislativi di competenza del Ministero dell'istruzione - Svolgimento in Italia nel 2028 delle Olimpiadi internazionali di chimica (IChO)

La norma, modificata nel corso dell'esame al Senato, autorizza la spesa di 381.180 euro nel 2026, 691.180 euro nel 2027 e 2.124.240 euro nel 2028. per garantire l'organizzazione e lo svolgimento in Italia nel 2028 della sessantesima edizione delle Olimpiadi internazionali di chimica (IChO). Ai relativi oneri si provvede, quanto a euro 381.180 per il 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo «La Buona Scuola», di cui all'articolo 1, comma 202, della legge n. 107 del 2015, quanto ad euro 691.180 per il 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 158, della legge n. 107 del 2015[52] (risorse relative ai canoni d'affitto immobili INAIL per la realizzazione di "scuole innovative") e quanto a euro 2.124.240 per il 2028 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2026-2028, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero dell'istruzione (comma 4).

[52] La formulazione del dispositivo di copertura relativamente al richiamo all'articolo 1, comma 158, della legge n. 107 del 2015, è stata modificata al Senato mediante l'approvazione dell'emendamento 7.200, volto al recepimento delle modificazioni indicate nel parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, formulato dalla 5ª Commissione del Senato sul testo originario (AS 2053) del provvedimento in esame (cfr. Senato della Repubblica - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 620 del 27 ottobre 2026).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
Maggiori spese correnti												
Risorse da destinare all'organizzazione e allo svolgimento, in Italia e nel 2028, della sessantesima edizione delle Olimpiadi internazionali di chimica (IChO) (comma 4)	0,4	0,7	2,1		0,4	0,7	2,1		0,4	0,7	2,1	
Minori spese correnti												
Riduzione del Fondo "La Buona Scuola" per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica, di cui all'art. 1, c. 202, della L. 107/2015 (comma 4)	0,4				0,4				0,4			
Utilizzo delle risorse destinate ai canoni di locazione da corrispondere all'INAIL, nell'ambito scolastico, di cui all'art. 1, c. 158, della L. 107/2015 (comma 4)		0,7				0,7				0,7		
Riduzione Tabella A - ISTRUZIONE (comma 4)			2,1	2,1			2,1	2,1			2,1	2,1

La relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento (AS 2053), evidenzia che l'organizzazione delle IChO prevede un coinvolgimento del Paese ospitante nelle attività del Comitato Olimpico per un periodo complessivo di tre anni, dal 2026 al 2028, durante il quale sono previste una serie di attività le cui spese sono di seguito riportate:

(euro)

Attività	**2026**	**2027**	**2028**	**COSTO**
Sito internet interattivo e *software* per i test	10.000,00	50.000,00	0	60.000,00
Pubblicità	10.000,00	100.000,00	140.000,00	250.000,00
Alloggi per gli studenti			600.000,00	600.000,00
Sala Riunioni e Traduzioni	291.180,00	291.180,00	388.240,00	970.600,00
Alloggi per i mentori				
Alloggi per gli Osservatori				
Trasporti		50.000,00	100.000,00	150.000,00
Gite ed escursioni per gli studenti			68.000,00	68.000,00
Gite ed escursioni per Mentori/Osservatori			68.000,00	68.000,00
Comitato Olimpico	20.000,00	100.000,00	180.000,00	300.000,00
Preparazione delle prove di esame teoriche		50.000,00	100.000,00	150.000,00
Materiale e dispositivi di sicurezza per le prove pratiche di esame	50.000,00	50.000,00	100.000,00	200.000,00

Medaglie e *gadget*			100.000,00	100.000,00
Service per il suono e video			80.000,00	80.000,00
Cerimonia di apertura			100.000,00	100.000,00
Cerimonia di chiusura			100.000,00	100.000,00
Totale	**381.180,00**	**691.180,00**	**2.124.240,00**	**3.196.600,00**

La relazione tecnica (al cui testo si rinvia) dettaglia le voci di spesa più significative, illustrate nella tabella.

Il **Governo**, in risposta[53] alle osservazioni formulate nel corso dell'esame presso la 5ª Commissione del Senato, ha confermato che, come specificato in relazione tecnica, le risorse residue di cui all'articolo 1, comma 158, della legge n. 107 del 2015, ammontano ad euro 6.477.081,39. Con nota prot. INAIL n. 60104 del 28 settembre 2026 l'IANIL fornisce una previsione relativa al fabbisogno per l'esercizio finanziario corrente pari a euro 530.837,00. Pertanto, si rappresenta che la rimodulazione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 158, della legge n. 107 del 2015, per un importo pari a circa 691.000 euro per il 2027 (per le finalità della disposizione) è stata definita in modo da non pregiudicare la realizzazione degli interventi di costruzione programmati per la medesima annualità. La quota di risorse destinata alla nuova finalità risulta, infatti, compatibile con la programmazione degli interventi e con le esigenze finanziarie connesse alla prosecuzione dei lavori previsti, assicurando pertanto la continuità degli interventi medesimi.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame, modificata dal Senato, autorizza la spesa di 381.180 euro nel 2026, 691.180 euro nel 2027 e 2.124.240 euro nel 2028. per garantire l'organizzazione e lo svolgimento in Italia nel 2028 delle Olimpiadi internazionali di chimica (IChO), provvedendo ai relativi oneri con le modalità ivi previste (*cfr. infra*) [comma 4].

Al riguardo, non si formulano osservazioni, considerato che l'onere recato dalla disposizione appare limitato all'importo della disposta autorizzazione di spesa e che i dati e gli elementi forniti dalla relazione tecnica consentono di confermare la congruità dello stanziamento rispetto alle finalità della disposizione.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 4 dell'articolo 7 provvede agli oneri derivanti dalla specifica autorizzazione di spesa ivi introdotta, pari a 381.180 euro per l'anno 2026, a euro 691.180 per l'anno 2027 e a 2.124.240 euro per l'anno 2028, tramite le seguenti modalità:

[53] Nella nota depositata presso la 5ª Commissione nella seduta del 21 ottobre 2026. (Cfr. 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 619 del 21 ottobre 2026).

- quanto a euro 381.180 per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge n. 107 del 2015;

- quanto a euro 691.180 per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 158, della medesima legge n. 107 del 2015;

- quanto, infine, a euro 2.124.240 per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, relativo al bilancio triennale 2026-2028, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito.

Con riferimento alla prima modalità di copertura finanziaria non si formulano osservazioni, tenuto conto di quanto evidenziato in via generale nella relazione tecnica, con specifico riguardo alle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, circa la disponibilità nel Fondo in questione delle occorrenti risorse, non interessate in via prospettica per l'anno 2026 da ulteriori impegni di spesa.

Parimenti, non si hanno osservazioni rispetto alla seconda modalità di copertura finanziaria, tenuto conto delle rassicurazioni fornite in via generale dal Governo durante l'iter presso il Senato in ordine alla disponibilità delle risorse di cui trattasi e alla possibilità di procedere al loro impiego senza pregiudizio di altri interventi eventualmente già programmati a valere sulle stesse, di cui si è in precedenza detto con riferimento alla medesima modalità di copertura finanziaria utilizzata dal comma 1 dell'articolo 7.

Ugualmente non si formulano osservazioni sulla terza modalità di copertura finanziaria, dal momento che l'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, di cui si prevede la riduzione, reca le occorrenti disponibilità anche tenuto conto degli ulteriori utilizzi del medesimo accantonamento operati dal presente provvedimento e del nuovo quadro finanziario delineato dal disegno di legge C. 3174-*bis*, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2027 e bilancio triennale per il triennio 2027-2029.

ARTICOLO 7, comma 5

Ulteriori misure urgenti e di proroga di termini legislativi di competenza del Ministero dell'istruzione – Disposizioni in materia di percorsi di formazione iniziale per i docenti precari e requisiti di accesso al concorso per insegnanti tecnico-pratici

Normativa previgente. L'articolo 2-*bis,* comma 2, del decreto legislativo n. 59 del 2017, prevede che il Ministero dell'istruzione stima e comunica al Ministero dell'università e della ricerca il fabbisogno di docenti per il sistema nazionale di istruzione, ivi compresi le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni nonché le scuole italiane all'estero, nel triennio successivo, per tipologia di posto e per classe di concorso, affinché il sistema di formazione iniziale dei docenti generi, in maniera tendenzialmente omogenea tra le varie regioni, un numero di abilitati sufficiente a garantire la selettività delle procedure concorsuali. Coloro che hanno svolto servizio presso le istituzioni scolastiche statali o presso le scuole paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale scelgono di conseguire l'abilitazione, nei cinque anni precedenti, nonché coloro che hanno sostenuto la prova concorsuale relativa alla procedura straordinaria di cui all'articolo 59, comma 9-*bis*, del decreto-legge n. 73 del 2021, e i titolari di contratti di docenza nell'ambito di percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni accedono ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale relativi alla classe di concorso interessata, nei limiti della riserva di posti e con le modalità stabiliti con decreto adottato dal Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Ministro dell'istruzione.

La norma modifica il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 2-*bis,* del decreto legislativo n. 59 del 2017, al fine di rendere permanente l'accesso, a specifiche categorie di soggetti che abbiano svolto servizio presso le istituzioni scolastiche, individuate dalla medesima norma, ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale relativi alla classe di concorso per la quale scelgono di conseguire l'abilitazione, eliminando la limitazione ai primi tre cicli degli stessi. Resta fermo, quanto previsto nell'assetto già vigente, circa l'applicazione della disposizione nei limiti della riserva di posti e secondo modalità stabiliti con decreto adottato dal Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Ministro dell'istruzione [comma 5, lettera *a)*]. Viene, quindi, posticipato dal 31 dicembre 2026 al 31 dicembre 2027 il termine di decorrenza dei nuovi requisiti[54] il cui possesso è previsto, dal comma 2 dell'articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 59 del 2017, per l'accesso al concorso per il reclutamento degli insegnanti tecnico-pratici [comma 5, lettera *b)*].

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

[54] I requisiti in riferimento sono il possesso della laurea triennale, oppure del diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di I livello, oppure di titolo equipollente o equiparato, oppure del diploma di specializzazione per le tecnologie applicate e del diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate.

La relazione tecnica riferisce che la disposizione è finalizzata a rendere a regime l'accesso ai percorsi di formazione iniziale, per i docenti precari, nei limiti della riserva di posti e con le modalità stabilite con decreto ministeriale annuale [comma 5, lettera *a)*]. Il comma 5, lettera *b)*, proroga di un anno la possibilità di accedere al concorso per i posti di insegnanti tecnico-pratici a coloro che sono in possesso del titolo di studio richiesto dall'ordinamento previgente.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame reca disposizioni in materia di percorsi di formazione iniziale per i docenti precari e di requisiti il cui possesso è richiesto per l'accesso al concorso per insegnanti tecnico-pratici.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, considerato il carattere ordinamentale delle norme di cui trattasi.

ARTICOLO 7, comma 5-*bis*
Procedure di reclutamento di personale docente su posto comune e di sostegno

La norma, inserita dal Senato, estende all'anno scolastico 2026/2027 la disciplina dell'articolo 4, comma 2-*ter*, ultimo periodo, del decreto-legge n. 255 del 2001, che prevede che i vincitori di specifici concorsi per posto comune e di sostegno che conseguono l'abilitazione entro il 31 dicembre 2025 siano assunti a tempo indeterminato dalla data di conseguimento della medesima abilitazione, che rappresenta il termine iniziale dell'anno di prova a cui gli stessi sono sottoposti nell'anno scolastico 2025/2026. Ne beneficiano i vincitori delle procedure concorsuali già assunti per quell'anno con contratto a tempo determinato che conseguono l'abilitazione entro il 31 dicembre 2026. Per costoro l'assunzione a tempo indeterminato, e quindi l'anno di prova, decorrono in corso d'anno dalla data dell'abilitazione, anziché dall'anno scolastico successivo (comma 5-*bis*).

Si ricorda che al comma 2-*ter* dell'articolo 4 del decreto-legge 255 del 2001, introdotto dal comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 45 del 2025, come successivamente modificato dal comma 1-*ter* dell'articolo 2 del decreto-legge n. 90 del 2025, non sono stati ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica e le relazioni tecniche dei summenzionati decreti-legge certificano la neutralità finanziaria delle relative disposizioni, rispettivamente, introdotte e modificate.

L'emendamento approvato al Senato che ha introdotto la disposizione in esame non è corredato di **relazione tecnica**,

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame estende all'anno scolastico 2026/2027 la disciplina dell'articolo 4, comma 2-*ter*, ultimo periodo, del decreto-legge n. 255 del 2001 che prevede una procedura d'assunzione a tempo indeterminato dei vincitori di specifici concorsi per posto comune e di sostegno che abbiano conseguito l'abilitazione entro il 31 dicembre 2025, fissandone la decorrenza dalla data di conseguimento della medesima abilitazione. L'estensione applicativa di tale disciplina interessa i vincitori delle procedure concorsuali già assunti per quell'anno con contratto a tempo determinato che conseguono l'abilitazione entro il 31 dicembre 2026, per i quali l'assunzione a tempo indeterminato, e quindi l'anno di prova, decorrono in corso d'anno dalla data dell'abilitazione, anziché dall'anno scolastico successivo.

Al riguardo, si rileva che la disposizione interessa personale già in servizio con contratto a tempo determinato, per il quale viene anticipata la decorrenza dell'assunzione a tempo indeterminato alla data di conseguimento dell'abilitazione. In proposito, pur tenendo conto che alla corrispondente disposizione riferita all'anno scolastico 2025/2026 non sono stati ascritti effetti finanziari, andrebbe confermato che tale anticipazione non comporti differenze nel trattamento economico spettante al personale interessato rispetto a quello previsto a legislazione vigente. Andrebbero, altresì, forniti elementi di valutazione circa gli eventuali effetti finanziari sulle successive progressioni stipendiali, con particolare riferimento alla maturazione dell'anzianità utile a tali fini, tenuto conto della disciplina vigente in materia di riconoscimento del servizio prestato a tempo determinato.

ARTICOLO 7, comma 6

Ulteriori misure urgenti e di proroga di termini legislativi di competenza del Ministero dell'istruzione - Gruppo di supporto alle scuole per il PNRR ed esperti per interventi attuativi del PNRR

La norma, modificata nel corso dell'esame al Senato, reca specifiche novelle e integrazioni all'articolo 47 del decreto-legge n. 36 del 2022, intervenendo, in particolare:

- sul primo periodo del comma 1 di tale articolo, al fine di prolungare di due anni scolastici, dal 2026/2027 al 2028/2029, l'operatività del Gruppo di supporto alle scuole per il PNRR che, nell'assetto già vigente, è composto da 70 docenti e

assistenti amministrativi e da un numero massimo di 5 dirigenti scolastici in posizione di comando [comma 6, lettera *a)*];

La summenzionata disposizione, come da ultimo modificata dall'articolo 19, comma 1, lettera *a),* del decreto-legge n. 19 del 2026, prevede che tale Gruppo di supporto, assieme alle *équipe* formative territoriali, già costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 725, della legge n. 145 del 2018, assicurano un costante accompagnamento alle istituzioni scolastiche per l'attuazione degli investimenti del PNRR, con il coordinamento funzionale dell'Unità di missione per il PNRR del Ministero. Si evidenzia che l'intervento da ultimo citato ha esteso il suddetto impiego all'a.s. 2026/2027, riducendo da 100 a 70 la componente docente e amministrativa;

- sul comma 6 dell'articolo in riferimento, per adeguare, conseguentemente a quanto sopra disposto al primo periodo del comma 1 del medesimo articolo 47, la determinazione dei relativi maggiori. In particolare, per il 2027, l'onere complessivo passa da 1.467.737 a 2.412.807 euro con un incremento di 945.070 euro. I maggiori oneri sono inoltre determinati in 2.362.674 euro per il 2028 e in 1.417.604 euro per il 2029 [comma 6, lettera *d)*].

  La novella tiene fermo il dispositivo di copertura previsto, nell'assetto già vigente, dal comma 6 dell'articolo 47 che, per far fronte agli oneri di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 47, provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge n. 107 del 2015[55], destinata all'attuazione del Piano nazionale per la scuola digitale.

- sul terzo periodo del comma 1, prorogando, dal 31 dicembre 2026 al 31 dicembre 2027, l'impiego, a supporto dell'ufficio di gabinetto del Ministero dell'istruzione per le attività coinvolte nell'attuazione degli interventi del PNRR, di un contingente di esperti, in numero massimo di 6, cui spetta, in base a quanto previsto nell'assetto già vigente, un compenso fino a un importo massimo di euro 70.000 lordi annui per singolo incarico, entro il limite di spesa complessivo non superiore a 420.000 euro annui. Anche in tal caso la novella tiene ferma la copertura del relativo onere, disposta dall'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 47, a valere sull'articolo 1, comma 62, della legge n. 107 del 2015, destinata all'attuazione del Piano nazionale per la scuola digitale [comma 6, lettera *b)*];

[55] La formulazione del comma 6 è stata modificata al Senato mediante l'approvazione dell'emendamento 7.200, per tener conto, anche ai fini del rinvio all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge n. 107 del 2015, della disposta proroga anche agli anni 2028 e 2029 della norma di cui al comma 6, lettera *a)*. Tale modifica, in particolare, recepisce il parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, formulato dalla 5ª Commissione del Senato sul testo originario (AS 2053) del provvedimento in esame (*cfr.* Senato della Repubblica - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 620 del 27 ottobre 2026).

- sul comma 5, al fine di estendere dal 2027 al 2028, il vincolo di destinazione di una serie di risorse già utilizzate per progetti in essere del PNRR [comma 6, lettera *c)*].

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
Maggiori spese correnti												
Prosecuzione delle attività presso l'Unità di missione per il PNRR del Ministero dell'istruzione e del merito, finalizzate a garantire il supporto necessario alle istituzioni scolastiche per l'attuazione delle misure del PNRR relative alla digitalizzazione, di cui all'art. 47, c. 1, del D.L. 36/2022 [comma 6, lettera *a)*]		0,9	2,4	1,4		0,9	2,4	1,4		0,9	2,4	1,4
Proroga fino al 2027 del contingente di esperti a supporto dell'Ufficio di gabinetto del Ministero dell'istruzione e del merito, di cui all'art. 47, c. 1, del D.L. 36/2022 [comma 6, lettera *b)*]		0,4				0,4				0,4		
Maggiori entrate tributarie e contributive												
Prosecuzione delle attività presso l'Unità di missione per il PNRR del Ministero dell'istruzione e del merito, finalizzate a garantire il supporto necessario alle istituzioni scolastiche per l'attuazione delle misure del PNRR relative alla digitalizzazione, di cui all'art. 47, c. 1, del D.L. 36/2022 - effetti riflessi [comma 6, lettera *a)*]						0,5	1,1	0,7		0,5	1,1	0,7
Minori spese correnti												
Riduzione delle risorse destinate al Piano nazionale per la scuola digitale, di cui all'art. 1, c. 62, s. p., della L. 107/2015 [comma 6, lettera *b)*]		0,4				0,4				0,4		
Riduzione delle risorse destinate al Piano nazionale per la scuola digitale, di cui all'art. 1, c. 62, s. p., della L. 107/2015 [comma 6, lettera *d)*]		0,9	2,4	1,4		0,9	2,4	1,4		0,9	2,4	1,4

La relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento (AS 2053), ribadisce il contenuto della disposizione e, riferisce quanto segue:

- in merito al comma 6, lettera *a)*; l'estensione del Gruppo di supporto alle istituzioni scolastiche per il PNRR comporta maggiori oneri, alla cui copertura provvede la lettera *d)*, pari a euro 945.070,00 per il 2027, a euro 2.362.674,00 per il 2028 e a euro 1.417.604,00 per il 2029, cui si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2027, 2028 e 2029, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge n. 107 del 2015. Viene, altresì, precisato che per il 2027 i maggiori oneri sono costituiti dalla differenza rispetto alle risorse già autorizzate dall'articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2026, che ha disposto la prima estensione del Gruppo di supporto. Il calcolo è stato effettuato tenendo conto dei parametri stipendiali dei docenti.

(euro)

Retribuzione docenti - CCNL 2025/2027				
Anzianità di servizio (anni)	**DOC. INFANZIA E PRIMARIA**	**DOC. DIPLOMATO**	**DOC. SCUOLA MEDIA**	**DOC. LAUREATO 2° GRADO**
0 - 8				
tabellare 12 mensilità	23.742,40	23.742,40	25.699,16	25.699,16
RPD 12 mensilità	2.524,80	2.524,80	2.524,80	2.524,80
IVC 12 mensilità				
tabellare 13 mensilità	25.720,93	25.720,93	27.840,76	27.840,76
lordo Stato (oneri riflessi 38,38%)	39.086,45	39.086,45	42.019,86	42.019,86
lordo Stato (oneri riflessi 44,50%)	40.815,08	40.815,08	43.878,23	43.878,23

Sulla base della tabella sopra riportata con i parametri stipendiali aggiornati al CCNL 2025-2027 si è proceduto a calcolare gli importi delle supplenze e a quantificare i relativi oneri per un numero complessivo di 70 tra docenti e assistenti amministrativi. Si è proceduto a una stima assumendo, in via prudenziale, quale parametro di riferimento il trattamento economico del personale docente laureato della scuola secondaria di secondo grado nella fascia iniziale di anzianità, comprensivo degli oneri a carico dello Stato. Il corrispondente costo mensile lordo Stato, pari a euro 3.375,25, è stato determinato sulla base della retribuzione annua comprensiva della tredicesima mensilità, della retribuzione professionale docente (RPD) e dei relativi oneri riflessi e dell'IRAP. Non si è proceduto ad effettuare ulteriori incrementi degli importi per tenere conto dei possibili effetti economici derivanti dai futuri rinnovi contrattuali riferiti agli anni 2028 e 2029, in quanto la quantificazione è stata già effettuata secondo un criterio alquanto prudenziale assumendo, quale parametro di riferimento, il trattamento economico del personale docente della scuola secondaria di secondo grado, più elevato rispetto a quello spettante agli assistenti amministrativi interessati dalla misura. Tale criterio è ritenuto idoneo ad assorbire gli eventuali effetti derivanti dagli aggiornamenti retributivi successivi. In questo modo, per l'anno 2027, trattandosi di 4 mensilità residue (1° settembre-31 dicembre 2027) a tempo pieno in comando risulta 3.375,25 * 70 * 4 = 945.069,57 (da arrotondare a 945.070,00), quale quota ulteriore rispetto alla copertura della prima estensione di cui al predetto articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2026. Per il 2028,

trattandosi di 10 mensilità (1° gennaio-30 giugno 2028 e 1° settembre-31 dicembre 2028) a tempo pieno in comando risulta 3.375,25 * 70 * 10 = 2.362.673,92 (da arrotondare a 2.362.674,00). Per l'anno 2029, trattandosi di 6 mensilità (1° gennaio-30 giugno 2029) a tempo pieno in comando risulta 3.375,25 * 70 * 6 = 1.417.604,35 (da arrotondare a 1.417.604,00).

Per la copertura si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2027, e 2028 e 2029 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge n. 107 del 2015, nella misura di ulteriori euro 945.070,00 per l'anno 2027, e di euro 2.362.674,00 per l'anno 2028 e di euro 1.417.604,00 per l'anno 2029. Tali risorse sono iscritte sul capitolo 4007, piano gestionale 1, del bilancio del Ministero dell'istruzione;

- con riguardo al comma 6, lettera *b)*; la copertura, nel limite massimo di 420.000 euro, rimane individuata, anche per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, della legge n. 107 del 2015, come già previsto dal citato articolo 47, comma 1, quinto periodo, del decreto-legge n. 36 del 2022;
- in merito al comma 6, lettera *c);* tale norma non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto consente solo l'utilizzo delle risorse già disponibili a normativa vigente per finalità coerenti con lo stesso PNRR, anche al fine di consentire eventuali esecuzioni di sentenze ovvero completamento o copertura di maggiori oneri legati a interventi PNRR.

Il **Governo**, in risposta[56] alle osservazioni formulate nel corso dell'esame presso la 5ª Commissione del Senato, con riguardo al comma 6, lettera *d)* ha chiarito che, ai fini della copertura di quanto previsto alla lettera *a)* del medesimo comma, la riduzione prevista a valere sul capitolo 4007, relativo alle spese per l'innovazione digitale e la didattica laboratoriale, risulta compatibile con gli stanziamenti iscritti a bilancio per le annualità interessate, pari a 21,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028. Le risorse residue sono pertanto ritenute sufficienti ad assicurare il finanziamento degli interventi programmati a valere sul medesimo capitolo, senza pregiudicare la prosecuzione delle attività previste né determinare la necessità di reperire ulteriori risorse a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame, modificata dal Senato, dispone la prosecuzione delle attività del Gruppo di supporto al PNRR del Ministero dell'istruzione e del merito (composto da 70 docenti e assistenti amministrativi e da un numero massimo di 5 dirigenti scolastici in posizione di comando), di cui al primo periodo

[56] Nella nota depositata presso la 5ª Commissione nella seduta del 21 ottobre 2026. (Cfr. 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 619 del 21 ottobre 2026).

del comma 1 dell'articolo 47 del decreto-legge n. 36 del 2022, per ulteriori due anni scolastici (a.s. 2026/2027 e a.s. 2028/2029) [comma 6, lettera *a)*]. Tale estensione operativa comporta maggiori oneri, indicati pari a euro 945.070 per il 2027, a euro 2.362.674 per il 2028 e a euro 1.417.604 per il 2029, alla cui copertura si provvede con le modalità ivi previste (*cfr. infra*) [comma 6, lettera *d)*].

Al riguardo, non si formulano osservazioni, considerati i dati e gli elementi di valutazione riportati nella relazione tecnica.

> La relazione tecnica, in particolare, precisa che per il 2027 i maggiori oneri sono costituiti dalla differenza rispetto alle risorse già autorizzate dall'articolo 19, comma 1, del decreto-legge, n. 19 del 2026 (che ha disposto da ultimo la proroga operativa del Gruppo di supporto, fino all'a.s. 2025/2026), che il calcolo è stato effettuato tenendo conto dei parametri stipendiali dei docenti, sulla base della tabella dalla stessa riportata, con i parametri stipendiali aggiornati al CCNL 2025-2027 e che si è proceduto al calcolo degli importi delle supplenze e a quantificare i relativi oneri per un numero complessivo di 70 tra docenti e assistenti amministrativi.

La norma estende, altresì, dal 31 dicembre 2026 al 31 dicembre 2027, la possibilità per il Ministero dell'istruzione e del merito di avvalersi, ai sensi del terzo periodo del comma 1 dell'articolo 47 del decreto-legge n. 36 del 2022, di un contingente di esperti, nel limite di 6 unità, confermando l'entità massima del compenso (euro 70.000 lordi annui per singolo incarico) e il limite di spesa complessivo non superiore a 420.000 euro annui, già previsti nell'assetto previgente. Al riguardo, pertanto, non si formulano osservazioni.

In relazione al comma 6, lettera *c)*, che estende dal 2027 al 2028 il vincolo di destinazione di una serie di risorse già disponibili a normativa vigente per finalità coerenti con il PNRR, non si hanno osservazioni da formulare, alla luce delle informazioni fornite dalla relazione tecnica volte a confermare la neutralità finanziaria della disposizione.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che la lettera *d)* del comma 6 dell'articolo 7 provvede agli oneri derivanti dalle novelle di cui alla precedente lettera *a)* del medesimo comma, pari a euro 945.070 euro per l'anno 2027, a euro 2.362.674 per l'anno 2028 e a euro 1.417.604 per l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione

dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge n. 107 del 2015.

Al riguardo, si rammenta che tale ultima disposizione ha originariamente autorizzato la spesa di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, in relazione all'attuazione del Piano nazionale per la scuola digitale, oggetto di rideterminazione ad opera di successivi provvedimenti adottati nel corso degli anni, le cui risorse sono iscritte sul capitolo 4007 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, che nell'ambito del vigente bilancio dello Stato, presenta una dotazione iniziale di 21.634.114 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028. Si rappresenta inoltre che, nell'ambito del nuovo quadro finanziario delineato dal disegno di legge C. 3174-*bis*, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2027 e bilancio triennale per il triennio 2027-2029, sul citato capitolo 4007 è previsto uno stanziamento di 14.665.067 euro per l'anno 2027, di 15.221.140 euro per l'anno 2028 e di 17.786.330 euro per l'anno 2029.

A tale riguardo, si prende atto di quanto rappresentato dal Governo nel corso dell'esame del provvedimento in sede consultiva presso la Commissione Bilancio del Senato della Repubblica, laddove ha asserito che la copertura operata sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è stata definita tenendo conto delle disponibilità finanziarie previste a legislazione vigente per le annualità interessate e che le risorse residue risultano adeguate a garantire la prosecuzione degli interventi già programmati, senza pregiudicarne la realizzazione né determinare la necessità di reperire ulteriori risorse a carico della finanza pubblica.

ARTICOLO 7, comma 7

Ulteriori misure urgenti e di proroga di termini legislativi di competenza del Ministero dell'istruzione – Esperti per le attività di monitoraggio e di rendicontazione del PNRR presso il Ministero dell'istruzione

La norma prevede che il Ministero dell'istruzione possa continuare ad avvalersi, negli anni 2027, 2028 e 2029, degli esperti di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto-legge n. 80 del 2021 per le attività di monitoraggio e di rendicontazione del PNRR. Ai relativi oneri, nei limiti dell'importo di euro 800.000 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, si provvede

mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 158, della legge n. 107 del 2015 (risorse relative ai canoni d'affitto immobili INAIL per la realizzazione di "scuole innovative").

Si rammenta che l'articolo 7, comma 4, del decreto-legge n. 80 del 2021 consente alla Ragioneria Generale dello Stato di avvalersi di un contingente di esperti per le attività di monitoraggio e rendicontazione del PNRR (nel limite di spesa complessivo di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026), nonché alle altre amministrazioni centrali deputate allo svolgimento delle attività di coordinamento istituzionale, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR, di avvalersi di un contingente di esperti nelle materie oggetto degli interventi del PNRR di propria competenza istituendo, a tal fine, un Fondo con una dotazione di 8.000.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026). Per ciascun incarico, sono stabiliti un importo massimo di 50.000 euro lordi annui e una durata massima di trentasei mesi.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
Maggiori spese correnti												
Incremento delle risorse in favore degli esperti dell'Unità di missione per il PNRR del Ministero dell'istruzione e del merito (comma 7)		0,8	0,8	0,8		0,8	0,8	0,8		0,8	0,8	0,8
Minori spese correnti												
Riduzione delle risorse destinate ai canoni di locazione da corrispondere all'INAIL, nell'ambito scolastico, di cui all'art. 1, c. 158, della L. 107/2015 (comma 7)		0,8	0,8	0,8		0,8	0,8	0,8		0,8	0,8	0,8

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della disposizione.

Il **Governo**, in risposta[57] alle osservazioni formulate nel corso dell'esame presso la 5ª Commissione del Senato con riferimento alla richiesta di conferma circa le effettive disponibilità delle risorse di copertura per le finalità della norma, ha confermato che, come specificato in relazione tecnica, le risorse residue di cui all'articolo 1, comma 158, della legge n. 107 del 2015, ammontano ad euro 6.477.081,39. Con nota prot. INAIL n. 60104 del 28 settembre 2026 l'Inail fornisce una previsione relativa al fabbisogno per l'esercizio finanziario corrente pari a euro 530.837,00. Tanto premesso, la rimodulazione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 158, della legge n. 107 del 2015, per un importo pari a circa euro 800.000 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, è stata definita in modo da non pregiudicare la realizzazione degli interventi di costruzione programmati per le medesime annualità. La quota di risorse destinata alla nuova finalità risulta,

[57] Nella nota depositata presso la 5ª Commissione nella seduta del 21 ottobre 2026. (Cfr. 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 619 del 21 ottobre 2026).

infatti, compatibile con la programmazione degli interventi e con le esigenze finanziarie connesse alla prosecuzione dei lavori previsti, assicurando pertanto la continuità degli interventi medesimi.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma prevede che il Ministero dell'istruzione possa continuare ad avvalersi, negli anni 2027, 2028 e 2029, degli esperti di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto-legge n. 80 del 2021 per le attività di monitoraggio e di rendicontazione del PNRR. Ai relativi oneri, indicati nei limiti dell'importo di euro 800.000 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, si provvede con le modalità ivi previste (*cfr. infra*).

Al riguardo, non si formulano osservazioni, considerato che l'onere recato dalla disposizione appare configurato come limite massimo di spesa.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 7 dell'articolo 7 provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del medesimo comma, pari a 800.000 euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 158, della legge n. 107 del 2015.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare, tenuto conto delle rassicurazioni fornite in via generale dal Governo durante l'iter presso il Senato in ordine alla disponibilità delle risorse di cui trattasi e alla possibilità di procedere al loro impiego senza pregiudizio di altri interventi eventualmente già programmati a valere sulle stesse, di cui si è in precedenza detto con riferimento alla medesima modalità di copertura finanziaria utilizzata dal comma 1 dell'articolo 7.

ARTICOLO 7, commi 8 e 9

Ulteriori misure urgenti e di proroga di termini legislativi di competenza del Ministero dell'istruzione - *Équipe* formative territoriali per la promozione di misure e progetti di innovazione didattica e digitale

La norma novella il secondo periodo del comma 725 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, estendendo dal 2026/2027 al 2028/2029 l'operatività delle *équipe* formative territoriali per la promozione di misure e progetti di innovazione didattica e digitale (comma 8), autorizzando, a tal fine la spesa di euro 1.620.120 per il 2027, euro 4.050.300 per il 2028 ed

euro 2.430.180 per il 2029, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge n. 107 del 2015, destinata all'attuazione del Piano nazionale per la scuola digitale (comma 9).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
Maggiori spese correnti												
Proroga delle equipe formative territoriali destinate alle azioni di supporto al Piano nazionale per la scuola digitale, nell'ambito dei progetti PNRR, di cui all'art. 1, c. 725, s. p., della L. 145/2018 (comma 9)		1,6	4,1	2,4		1,6	4,1	2,4		1,6	4,1	2,4
Maggiori entrate tributarie e contributive												
Proroga delle equipe formative territoriali destinate alle azioni di supporto al Piano nazionale per la scuola digitale, nell'ambito dei progetti PNRR, di cui all'art. 1, c. 725, s. p., della L. 145/2018 - effetti riflessi (comma 9)						0,8	2,0	1,2		0,8	2,0	1,2
Minori spese correnti												
Riduzione delle risorse destinate al Piano nazionale per la scuola digitale, di cui all'art. 1, c. 62, s. p., della L. 107/2015 (comma 9)		1,6	4,1	2,4		1,6	4,1	2,4		1,6	4,1	2,4

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della disposizione e, riferisce che il calcolo dei maggiori oneri è stato effettuato tenendo conto dei parametri stipendiali dei docenti, nei termini sintetizzati a seguire:

(euro)

Retribuzione docenti - CCNL 2025/2027				
Anzianità di servizio (anni)	**DOC. INFANZIA E PRIMARIA**	**DOC. DIPLOMATO**	**DOC. SCUOLA MEDIA**	**DOC. LAUREATO 2° GRADO**
0 - 8				
tabellare 12 mensilità	23.742,40	23.742,40	25.699,16	25.699,16
RPD 12 mensilità	2.524,80	2.524,80	2.524,80	2.524,80
IVC 12 mensilità				
tabellare 13 mensilità	25.720,93	25.720,93	27.840,76	27.840,76
lordo Stato (oneri riflessi 38,38%)	39.086,45	39.086,45	42.019,86	42.019,86
lordo Stato (oneri riflessi 44,50%)	40.815,08	40.815,08	43.878,23	43.878,23

Sulla base della tabella sopra riportata con i parametri stipendiali aggiornati al CCNL 2025-2027 si è proceduto a calcolare gli importi delle supplenze e a quantificare i relativi oneri per un numero complessivo di 120 tra docenti e assistenti amministrativi. Si è proceduto a una stima assumendo, in via prudenziale, quale parametro di riferimento il trattamento economico del personale docente laureato della scuola secondaria di secondo grado nella fascia iniziale di anzianità, comprensivo degli oneri a carico dello Stato. Il corrispondente costo mensile lordo Stato, pari a euro 3.375,25, è stato determinato sulla base della retribuzione annua comprensiva della tredicesima mensilità, della retribuzione professionale docente (RPD) e dei relativi oneri riflessi e dell'IRAP. Non si è proceduto ad effettuare ulteriori incrementi degli importi per tenere conto dei possibili effetti economici derivanti dai futuri rinnovi contrattuali riferiti agli anni 2028 e 2029, in quanto la quantificazione è stata già effettuata secondo un criterio alquanto prudenziale assumendo, quale parametro di riferimento, il trattamento economico del personale docente della scuola secondaria di secondo grado, più elevato rispetto a quello spettante agli assistenti amministrativi interessati dalla misura. Tale criterio è ritenuto idoneo ad assorbire gli eventuali effetti derivanti dagli aggiornamenti retributivi successivi. In questo modo, per il 2027, si tratta di 4 mensilità residue (1° settembre-31 dicembre 2027) a tempo pieno in comando risulta 3.375,25 * 120 * 4 = 1.620.120. Per il 2028, si tratta di 10 mensilità (1° gennaio-30 giugno 2028 e 1° settembre-31 dicembre 2028) a tempo pieno in comando risulta 3.375,25 * 120 * 10 = 4.050.300. Per il 2029, si tratta di 6 mensilità (1° gennaio-30 giugno 2029) a tempo pieno in comando risulta 3.375,25 * 120 * 6 = 2.430.180.

Alla copertura si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2027, e 2028 e 2029 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge n. 107 del 2015, nella misura di ulteriori euro 1.620.120 per il 2027, di euro 4.050.300 per l'anno 2028 e di euro 2.430.180 per il 2029. Tali risorse sono iscritte sul capitolo 4007, piano gestionale 1, del bilancio del Ministero dell'istruzione.

Il **Governo**, in risposta[58] alle osservazioni formulate nel corso dell'esame presso la 5ª Commissione del Senato ha confermato che le riduzioni dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge n. 107 del 2015, disposte per un importo pari a circa 1,6 milioni di euro per il 2027, 4 milioni di euro per il 2028 e 2,4 milioni di euro per il 2029, sono state definite tenendo conto delle disponibilità finanziarie previste a legislazione vigente per le annualità interessate. È stato, pertanto, confermato che le risorse residue dell'autorizzazione di spesa risultano adeguate a garantire la prosecuzione degli interventi già programmati in materia di innovazione digitale e didattica laboratoriale, senza pregiudicarne la realizzazione né determinare la necessità di reperire ulteriori risorse a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame estende dal 2026/2027 al 2028/2029 l'operatività delle *équipe* formative territoriali per la

[58] Nella nota depositata presso la 5ª Commissione nella seduta del 21 ottobre 2026. (Cfr. 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 619 del 21 ottobre 2026).

promozione di misure e progetti di innovazione didattica e digitale (comma 8), autorizzando, a tal fine, la spesa di euro 1.620.120 per il 2027, euro 4.050.300 per il 2028 ed euro 2.430.180 per il 2029, cui si provvede con le modalità ivi previste (cfr. infra) [comma 9].
Al riguardo, non si formulano osservazioni, considerato che l'onere recato dalla disposizione appare configurato come limite massimo di spesa.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 9 dell'articolo 7 provvede agli oneri derivanti dall'attuazione delle novelle legislative introdotte dal precedente comma 8, pari a 1.620.120 euro per l'anno 2027, a 4.050.300 euro per l'anno 2028 e a 2.430.180 euro per l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge n. 107 del 2015.
Al riguardo, nel rinviare agli elementi informativi già esposti con riferimento ai profili di copertura finanziaria di cui all'articolo 7, comma 6, lettera *d)*, si prende atto di quanto rappresentato dal Governo nel corso dell'esame del provvedimento in sede consultiva presso la Commissione Bilancio del Senato della Repubblica, laddove ha asserito, in via generale, che la copertura operata sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è stata definita tenendo conto delle disponibilità finanziarie previste a legislazione vigente per le annualità interessate e che le risorse residue risultano adeguate a garantire la prosecuzione degli interventi già programmati, senza pregiudicarne la realizzazione né determinare la necessità di reperire ulteriori risorse a carico della finanza pubblica.

ARTICOLO 7, commi da 10 a 12
Ulteriori misure urgenti e di proroga di termini legislativi di competenza del Ministero dell'istruzione – Impiego di graduatorie concorsuali e valutative a fini assunzionali

La norma stabilisce che, a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028, le graduatorie di merito regionali del concorso 2024 per l'accesso all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione e della procedura valutativa indetta nel 2024 per la progressione all'Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione, siano utilizzate ai fini assunzionali per i posti della

medesima Area, sulla base delle disponibilità determinate e nei limiti del contingente assunzionale autorizzato (comma 10).

Qualora, all'esito delle suddette operazioni assunzionali residuino facoltà assunzionali nei limiti del contingente assunzionale autorizzato, si procede allo scorrimento delle graduatorie oltre il numero dei posti banditi per ciascuna regione, in favore dei candidati che hanno superato le prove del concorso indetto nel 2024 e degli aspiranti presenti nella graduatoria della procedura valutativa indetta sempre nel 2024 per la progressione all'Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione (comma 11). Lo scorrimento delle suddette graduatorie avviene in misura pari tra le due procedure. In caso di esaurimento di una delle due graduatorie, si procede allo scorrimento della graduatoria nella quale sono ancora collocati dei candidati[59], fino ad esaurimento (comma 12).

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle disposizioni e, riferisce che il relativo intervento si rende necessario al fine di soddisfare le esigenze di organico dei territori, assicurando loro un bacino di aspiranti al quale poter attingere per garantire la copertura dei posti vacanti e disponibili che si verranno a creare nell'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione, anche in considerazione del differimento dell'entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale – attualmente in corso di realizzazione - del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola (ATA), di cui dal CCNL 2019-2021, a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028 (articolo 18, comma 7, del decreto-legge n. 19 del 2026).

L'urgenza del predetto intervento è legata all'esigenza di salvaguardare le facoltà assunzionali già autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze: al riguardo, posto che per l'a.s. 2026/2027 il dato numerico delle immissioni in ruolo – pari a 326 vincitori (270 da concorso ordinario e 55 da procedura valutativa + 1 *ex* Area C) - risulta inferiore al dato delle cessazioni, pari a 388 pensionamenti, si registra un residuo di 62 posti già autorizzati dal MEF, che saranno pienamente utilizzabili per l'a.s. 2027/2028. Pertanto, la disposizione mira ad allineare la validità delle graduatorie usufruibili per le assunzioni del personale ATA, con il nuovo orizzonte temporale di decorrenza del nuovo ordinamento professionale, fissato dall'a.s. 2027/2028, garantendone l'utilizzabilità in linea con la predetta decorrenza. La norma, inoltre, garantisce la nomina in ruolo nelle Istituzioni scolastiche di Funzionari cui affidare l'incarico di elevata qualificazione, rispondendo così all'esigenza primaria dell'Amministrazione di coprire stabilmente i posti vacanti e limitare il ricorso alle mansioni superiori, in attesa delle procedure valutative di progressione con le quali verranno attribuiti alle Istituzioni scolastiche posti dell'Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione ma con Funzionari privi di incarico. Per effetto dell'intervento normativo le assunzioni per l'a.s. 2027/2028 per i posti di funzionari EQF seguiranno quindi il seguente ordine: a) assunzioni dei vincitori da concorso ordinario DD 3122 del 2024; b)

[59] La norma è stata modificata nei termini sopra riportati per effetto dell'approvazione al Senato dell'emendamento7.66.

assunzioni dei vincitori da procedura valutativa DD 1897 del 2024; c) compensazioni dei posti tra le due procedure qualora una delle due graduatorie risulti esaurita ma permangano ancora candidati vincitori nell'altra graduatoria; d) all'esito delle richiamate operazioni, in presenza di facoltà assunzionali nei limiti del contingente assunzionale autorizzato, scorrimento in pari misura (50%) delle graduatorie di cui in premessa, a favore dei candidati che hanno superato le prove del concorso e degli aspiranti presenti nella graduatoria della procedura valutativa, fatto salvo l'esaurimento di una delle due graduatorie. In tale caso viene meno la riserva del 50% e le residue facoltà assunzionali sono utilizzate mediante lo scorrimento della sola graduatoria nella quale risultino ancora presenti candidati utilmente collocati, fino a esaurimento.

Le norme non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le immissioni avverranno, comunque, nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate nel rispetto del *turnover* previsto.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame prevede che, a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028, le graduatorie di merito regionali del concorso 2024 per l'accesso all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione e della procedura valutativa indetta nel 2024 per la progressione interna riferita alle medesime qualifiche siano utilizzate ai fini assunzionali per i posti della medesima Area, sulla base delle disponibilità determinate e nei limiti del contingente assunzionale autorizzato (comma 10). Vengono altresì disciplinati i profili applicativi della connessa procedura (commi 11 e 12).

Al riguardo, non si formulano osservazioni, posto che, come confermato anche dalla relazione tecnica, le immissioni avverranno, comunque, nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate nel rispetto del *turnover* previsto.

ARTICOLO 7, comma 13

Ulteriori misure urgenti e di proroga di termini legislativi di competenza del Ministero dell'istruzione – Assunzioni con contratti di apprendistato nella PA

La norma proroga dal 31 dicembre 2026 al 31 dicembre 2028 il termine, di cui all'articolo 3-*ter*, comma 1, del decreto-legge n. 44 del 2023, entro il quale le pubbliche amministrazioni possono assumere, con contratto di apprendistato, giovani laureati individuati su base territoriale, nonché alcune categorie di enti territoriali possono reclutare soggetti in possesso dei diplomi rilasciati dagli ITS *Academy* o dei diplomi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) (comma 13).

Alla disposizione oggetto di proroga non sono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della disposizione e, riferisce che questa non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica in quanto opera nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame proroga dal 31 dicembre 2026 al 31 dicembre 2028 il termine, recato dal comma 1 dell'articolo 3-*ter* del decreto-legge n. 44 del 2023, entro il quale le pubbliche amministrazioni possono assumere, con contratto di apprendistato, giovani laureati individuati su base territoriale, nonché alcune categorie di enti territoriali possono reclutare soggetti in possesso dei diplomi rilasciati dagli ITS *Academy* o dei diplomi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS). Al riguardo, non si formulano osservazioni, considerato che, come confermato anche dalla relazione tecnica, la disposizione opera nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente.

Si evidenzia, altresì, che alla disposizione oggetto di proroga non sono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

ARTICOLO 7, commi da 13-*bis* a 13-*octies*
Percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità

Normativa vigente. L'articolo 6 del decreto-legge n. 71 del 2024[60] prevede che, per sopperire all'attuale fabbisogno di docenti di sostegno, in via straordinaria e transitoria, in aggiunta ai percorsi di specializzazione sul sostegno, che in base alla normativa vigente rimangono affidati ordinariamente alle università, la specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità si consegue, fino al 31 dicembre 2026[61], con il superamento dei percorsi di formazione attivati dall'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE). L'offerta formativa dei predetti percorsi prevede il conseguimento di almeno trenta crediti formativi e le università possono, in ogni caso, attivare i percorsi autonomamente o

[60] Recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca.
[61] Termine così prorogato, dal 31 dicembre 2025, dall'articolo 4, comma 1-*ter*, lettera *a*), del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2025, n. 164, recante misure urgenti per la riforma dell'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026, che ha altresì elevato da cinque a otto anni il periodo di riferimento per il computo del servizio di cui al comma 2.

in convenzione con l'INDIRE (comma 1). Possono partecipare ai percorsi, relativi al medesimo grado di istruzione al quale si riferisce il servizio prestato, coloro che hanno svolto, nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie, un servizio su posto di sostegno della durata di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, negli otto anni precedenti (comma 2). Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, previo parere del Ministro per le disabilità e del Ministro dell'università e della ricerca nonché dell'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica, sono definiti il profilo professionale del docente specializzato, i contenuti dei crediti formativi dei percorsi, i requisiti e le modalità per l'attivazione dei percorsi, i costi massimi, l'esame finale e la composizione della commissione esaminatrice dell'esame finale, alla quale partecipa un componente esterno designato dall'Ufficio scolastico regionale, scelto fra i dirigenti tecnici, scolastici o amministrativi, nell'ambito dell'esercizio delle proprie funzioni. Gli oneri connessi all'attuazione dell'articolo sono a carico dei partecipanti (comma 3). Il Ministero dell'istruzione e del merito individua, ogni anno, sino al termine di cui al comma 1, il fabbisogno di docenti specializzati per il sostegno didattico degli alunni con disabilità, al fine dell'attivazione dei percorsi. Il fabbisogno è individuato, per ciascun grado di istruzione, sulla base della programmazione degli organici del personale docente delle scuole del Sistema nazionale di istruzione. Se le domande di partecipazione ai percorsi eccedono il fabbisogno, l'accesso ai percorsi è regolato sulla base dei criteri individuati con il decreto di cui al comma 3 (comma 4). All'attuazione dell'articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente (comma 5).

L'articolo 4, comma 1-*quater*, del decreto-legge n. 127 del 2025 demanda l'attuazione delle modifiche apportate al citato articolo 6 dal comma 1-*ter* del medesimo articolo 4 a un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito[62].

La norma, introdotta nel corso dell'esame al Senato, novella l'articolo 6 del decreto-legge n. 71 del 2024, prorogando dal 31 dicembre 2026 al 30 giugno 2027 il termine entro il quale la specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità può essere conseguita mediante i percorsi ivi previsti. Si prevede, inoltre, che, per l'anno accademico 2026/2027, nel caso in cui la quota dell'offerta formativa erogata dalle università risulti insufficiente a coprire il fabbisogno individuato dal sistema scolastico, la quota residua possa essere assunta dall'INDIRE. Per l'attuazione della proroga resta fermo, in quanto compatibile, quanto previsto del decreto di cui all'articolo 4, comma 1-*quater*, del decreto-legge n. 127 del 2025, e il fabbisogno di docenti specializzati per il sostegno è aggiornato all'anno scolastico di riferimento (comma 13-*bis*).

È, altresì, previsto che, a decorrere dall'anno accademico 2027/2028, per i soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 13-*quater*, la specializzazione per le attività di sostegno si consegua con il superamento di percorsi di formazione attivati dalle università, definiti ai sensi del comma 13-*septies* (comma 13-*ter*).

[62] Di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca.

Accedono ai percorsi, relativi al medesimo grado di istruzione al quale si riferisce il servizio prestato, coloro che hanno svolto, nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie, un servizio su posto di sostegno della durata di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, negli otto anni precedenti e sono in possesso del titolo di studio idoneo all'accesso ai percorsi di specializzazione per il grado di istruzione di riferimento (comma 13-*quater*).
I percorsi sono articolati in almeno 30 crediti formativi universitari e le relative attività formative teoriche possono essere erogate anche in modalità telematica sincrona (comma 13-*quinquies*).
Le università organizzano l'offerta formativa in relazione al numero dei candidati in possesso dei requisiti di accesso e alle rispettive capacità formative, tenendo anche conto del fabbisogno dei diversi gradi di istruzione (comma 13-*sexies*).
Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca[63] sono definiti l'ordinamento didattico dei percorsi, la ripartizione dei crediti formativi, le modalità di svolgimento e di valutazione dell'esame finale, le modalità di erogazione della didattica, i criteri per la distribuzione dell'offerta formativa, nonché i costi complessivi a carico dei partecipanti; con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di individuazione del fabbisogno di docenti specializzati per il sostegno, per ciascun grado di istruzione, sulla base della programmazione degli organici del personale docente delle scuole del Sistema nazionale di istruzione (comma 13-*septies*).
Infine, si dispone che dall'attuazione dei commi da 13-*ter* a 13-*septies* non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; le università provvedono all'attivazione e allo svolgimento dei percorsi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e i costi relativi sono integralmente sostenuti mediante i contributi versati dai partecipanti (comma 13-*octies*).

L'emendamento, approvato dal Senato, che ha introdotto la disposizione in riferimento, non è corredato di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la disposizione in esame, introdotta dal Senato, da un lato, proroga dal 31 dicembre 2026 al 30 giugno 2027 il regime straordinario e transitorio di specializzazione sul sostegno di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 71 del 2024, consentendo che, per l'anno accademico 2026/2027, la quota di offerta formativa non coperta dalle università sia assunta dall'INDIRE (comma 13-*bis*);

[63] Di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, sentiti l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica, la Conferenza dei rettori delle università italiane e il Consiglio universitario nazionale, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.

dall'altro, introduce, a decorrere dall'anno accademico 2027/2028, un canale ordinamentale di specializzazione sul sostegno, da definirsi con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, riservato a coloro che abbiano svolto almeno tre anni di servizio su posto di sostegno negli otto anni precedenti, mediante percorsi universitari di almeno 30 crediti formativi, i cui costi sono integralmente sostenuti mediante i contributi versati dai partecipanti, e corredato di apposita clausola di invarianza finanziaria (commi da 13-*ter* a 13-*septies*).

Al riguardo, non si formulano osservazioni, considerato che la proroga di cui al comma 13-*bis* opera nell'ambito della disciplina vigente dell'articolo 6 del decreto-legge n. 71 del 2024, che pone a carico dei partecipanti gli oneri connessi all'attivazione dei percorsi, compresi quelli relativi alla quota di offerta formativa eventualmente assicurata dall'INDIRE, e reca una clausola di invarianza finanziaria. Analogamente, i percorsi universitari di cui ai commi da 13-*ter* a 13-*septies* sono attivati nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, con costi integralmente coperti dai contributi dei partecipanti, il cui ammontare è definito con il decreto ministeriale di cui al comma 13-septies. Infine, si rileva che il conseguimento della specializzazione non appare suscettibile, di per sé, di incidere sulla consistenza delle dotazioni organiche dei posti di sostegno, che restano determinate secondo le procedure vigenti.

ARTICOLO 7, comma 13-*novies*
Accreditamento degli ITS Academy

Normativa vigente. L'articolo 7 della legge n. 99 del 2022[64] prevede che i requisiti e gli *standard* minimi per il riconoscimento e l'accreditamento degli ITS Academy, quale condizione per l'accesso al Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, nonché i presupposti e le modalità per la revoca dell'accreditamento siano stabiliti a livello nazionale e che le regioni, nell'ambito dei rispettivi sistemi di accreditamento e programmazione, recepiscano tali requisiti e standard minimi, stabilendo eventuali criteri aggiuntivi, e definiscano le procedure per il riconoscimento e l'accreditamento (comma 1). I requisiti, gli standard minimi e i presupposti e le modalità di revoca sono stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione[65], (commi 2 e 3). È disposta la revoca dell'accreditamento qualora, per tre anni consecutivi, un ITS Academy

[64] Recante istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore.

[65] Previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni. Il decreto è adottato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. In attuazione di tale previsione, il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 4 ottobre 2023, ha definito i requisiti di accreditamento, riferiti alla solidità finanziaria e organizzativa, all'onorabilità e affidabilità del soggetto giuridico, alle risorse infrastrutturali, logistiche e strumentali e alle risorse umane e professionali.

riceva, nell'ambito del sistema di monitoraggio e valutazione, un giudizio negativo riferito ad almeno il 50 per cento dei corsi valutati; alla revoca consegue la perdita dell'abilitazione al rilascio dei diplomi e della possibilità di accedere al sistema di finanziamento mediante il Fondo per l'istruzione tecnologica superiore[66] (comma 4), fermo restando, ove possibile, il completamento dei percorsi da parte degli studenti cui manchino non più di due semestri (comma 5). Le disposizioni dell'articolo costituiscono principi fondamentali cui si conformano le regioni nell'accreditamento degli ITS Academy. Fino all'adozione, da parte delle regioni, di una propria disciplina per il riconoscimento e l'accreditamento degli ITS Academy, nonché per la sua revoca, ai sensi del comma 1, l'accreditamento degli ITS Academy e la sua eventuale revoca sono effettuati dal Ministero dell'istruzione sulla base dei requisiti e degli standard minimi, dei presupposti e delle modalità definiti con il decreto di cui al comma 2 (comma 6). All'attuazione dell'articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 7).

La norma, introdotta nel corso dell'esame in sede referente, novella il comma 6 dell'articolo 7 della legge n. 99 del 2022, prevedendo che l'accreditamento degli ITS Academy e la sua eventuale revoca siano effettuati dal Ministero dell'istruzione e del merito, sulla base dei requisiti, degli *standard* minimi, dei presupposti e delle modalità definiti con il decreto del Ministro dell'istruzione di cui al comma 2 del medesimo articolo 7, non solo fino all'adozione, da parte delle regioni, di una propria disciplina in materia, ma, in ogni caso, a decorrere dall'anno formativo 2027/2028.

L'emendamento, approvato dal Senato, che ha introdotto la disposizione in riferimento, non è corredato di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la disposizione in esame, introdotta dal Senato, intervenendo sul comma 6 dell'articolo 7 della legge n. 99 del 2022, attribuisce in via generale al Ministero dell'istruzione e del merito, a decorrere dall'anno formativo 2027/2028, le funzioni di accreditamento degli ITS Academy e di revoca dell'accreditamento, che a legislazione vigente il Ministero esercita in via transitoria, fino all'adozione da parte delle regioni di una propria disciplina in materia.

Al riguardo, non si formulano osservazioni, atteso, da un lato, che la disposizione si limita a ridefinire il riparto delle competenze in materia di accreditamento, il quale continua a fondarsi sui requisiti e sugli *standard* minimi definiti a livello nazionale con il decreto di cui al comma 2

[66] Di cui all'articolo 11 della legge n. 99 del 2022.

del citato articolo 7, e che le relative funzioni sono già attribuite al Ministero dell'istruzione e del merito dalla normativa vigente, sia pure in via transitoria; dall'altro, che all'attuazione dell'articolo 7 si provvede, ai sensi del comma 7 del medesimo articolo, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fermo restando che l'accreditamento costituisce condizione per l'accesso al sistema di finanziamento che opera nei limiti delle risorse del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore di cui all'articolo 11 della medesima legge.

ARTICOLO 7, comma 13-*decies* e 13-*undecies*
Reclutamento dei dirigenti tecnici del Ministero dell'istruzione

Normativa vigente. L'articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 126 del 2019[67] autorizza il Ministero dell'istruzione e del merito a bandire, a decorrere dal 1° giugno 2023, nell'ambito della vigente dotazione organica, un concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato, a decorrere dal 2024, di cinquantanove dirigenti tecnici, nonché, a decorrere dal 2025, di ulteriori ottantasette dirigenti tecnici, con conseguenti maggiori oneri per spese di personale, pari a 7,90 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024 e a 19,55 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, fermo restando il regime autorizzatorio delle assunzioni di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-*bis*, della legge n. 449 del 1997. Nelle more dell'espletamento del concorso, il comma 4 del medesimo articolo 2 ha rifinanziato l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 94, quinto periodo, della legge n. 107 del 2015, relativa al conferimento di incarichi temporanei di livello dirigenziale non generale per le funzioni ispettive, prevedendo che i contratti stipulati a valere su tali risorse abbiano termine all'atto dell'immissione in ruolo dei dirigenti tecnici vincitori del concorso e comunque entro il 31 dicembre 2026.

L'articolo 230-*bis*, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020[68] autorizza il Ministero, nelle more dello svolgimento del predetto concorso, a prorogare o, qualora non già attribuiti, a conferire, entro il limite di autorizzazione di spesa di cui al terzo periodo, gli incarichi riguardanti i contratti a tempo determinato di cui al citato comma 4, con una durata massima fino al 31 dicembre 2026. Conseguentemente, le assunzioni di cui al citato articolo 2, comma 3, avvengono con decorrenza successiva alla scadenza dei predetti contratti a tempo determinato. Ai relativi oneri, pari a 7,9 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026, si provvede a valere sulle risorse previste dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 126 del 2019.

[67] Recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti.

[68] Recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

La norma, introdotta nel corso dell'esame al Senato, proroga dal 31 dicembre 2026 al 31 dicembre 2027 il termine entro il quale hanno comunque termine i contratti a tempo determinato per le funzioni ispettive stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 126 del 2019. Conseguentemente, novellando l'articolo 230-*bis*, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, estende fino al 31 dicembre 2027 la durata massima degli incarichi che il Ministero è autorizzato a prorogare o conferire, nel limite di 59 unità. Il relativo onere, per l'anno 2027, è pari a 9.100.100 euro, cui si provvede a valere sulle risorse previste dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 126 del 2019.

L'emendamento, approvato dal Senato, che ha introdotto la disposizione in riferimento, non è corredato di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la disposizione in esame, introdotta dal Senato, proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2027, gli incarichi temporanei di livello dirigenziale non generale per le funzioni ispettive di cui all'articolo 1, comma 94, della legge n. 107 del 2015, nel limite di 59 unità. Il relativo onere, per l'anno 2027, è pari a 9.100.100 euro a valere sulle risorse destinate dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 126 del 2019 alle assunzioni a tempo indeterminato dei dirigenti tecnici, le quali, ai sensi del secondo periodo dell'articolo 230-*bis*, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, avvengono con decorrenza successiva alla scadenza dei predetti contratti.

Con riferimento al comma 13-*undecies*, si rileva che l'onere previsto per il 2027, pari a 9.100.100 euro, risulta coerente con il contingente massimo di 59 dirigenti tecnici e con il costo unitario annuo di 154.238,81 euro considerato dalla relazione tecnica relativa all'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 200 del 2025, concernente la precedente proroga dei medesimi incarichi. Ciò stante, non si formulano osservazioni.

Si rileva infine che, per effetto della proroga, le assunzioni a tempo indeterminato di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 126 del 2019 non potranno avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2028, sicché le relative risorse, pari a 19,55 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, non risulterebbero utilizzate per le predette assunzioni nell'anno 2027 e appaiono, in linea di principio, capienti rispetto all'onere di 9.100.100 euro ad esse imputato.

ARTICOLO 7-*bis*

Disposizioni in materia di reclutamento di personale docente attraverso graduatorie provinciali per supplenze

La norma introduce l'articolo 399-*bis* al decreto legislativo n. 297 del 1994, recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. Volta a disciplinare il reclutamento da graduatorie provinciali per le supplenze.
La nuova disposizione, in particolare, prevede che a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028, i posti di tipo comune e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo effettuate[69] sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 39 della legge n. 449 del 1997, ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-*bis*, della legge n. 124 del 1999, per i posti di tipo comune e di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi a cui possono iscriversi coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 30 giugno di ogni anno (comma 1, cpv. Art. 399-*bis*, comma 1).

> Il suddetto contratto a tempo determinato è proposto esclusivamente nella provincia nella quale il docente risulta incluso a pieno titolo nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze o negli elenchi aggiuntivi sopra citati (comma 1, cpv. Art. 399-*bis*, comma 2).

Nel corso della vigenza del contratto a tempo determinato, i candidati svolgono il percorso annuale di formazione e prova[70] (comma 1, cpv. Art. 399-*bis*, comma 3), svolgendo, altresì, una lezione simulata dinanzi al comitato per la valutazione dei docenti[71]. A tal fine Il comitato per la valutazione dei docenti è integrato da un componente esterno individuato dall'Ufficio scolastico regionale tra dirigenti scolastici, amministrativi e tecnici. Dalla partecipazione dei componenti esterni al comitato di valutazione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 1, cpv. Art. 399-*bis*, comma 4). In caso di positiva valutazione delle prove, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica dalla data di inizio del servizio con contratto a tempo determinato di cui al comma 1, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato (comma 1, cpv. Art. 399-*bis*, comma 5). A decorrere dall'anno scolastico 2027/2028, i docenti destinatari di nomina a tempo determinato ai sensi delle summenzionate disposizioni possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso dopo tre anni scolastici di effettivo servizio nell'istituzione scolastica ove hanno svolto il percorso annuale

[69] Ai sensi del comma 3-*ter* dell'articolo 399.
[70] di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2017.
[71] Di cui all'articolo 11.

di formazione e prova di cui ai commi 3 e 4, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero (comma 1, cpv. Art. 399-*bis*, comma 6).
Con riferimento alla suddetta procedura, viene demandato all'adozione[72] di un decreto ministeriale, la definizione della disciplina delle modalità di attribuzione del contratto a tempo determinato a docenti iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze e nei relativi elenchi aggiuntivi, nel limite dei posti vacanti e disponibili di cui al comma 1, e delle modalità di svolgimento delle prove di cui ai commi 3 e 4 (comma 1, cpv. Art. 399-*bis*, comma 7). La presenza di candidati assumibili dalla procedura di cui al comma 1 non rileva al fine della quantificazione dei posti da bandire nei successivi concorsi ordinari (comma 1, cpv. Art. 399-*bis*, comma 8).

L'emendamento approvato al Senato che ha introdotto la disposizione in esame non è corredato di **relazione tecnica**,

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma introduce nel testo unico dell'istruzione, di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, l'articolo 399-*bis*, che rende permanente, a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028, un canale di reclutamento dalla prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e dagli elenchi aggiuntivi, sia per i posti comuni sia per il sostegno. In particolare, viene previsto che i posti vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo ordinarie siano attribuiti con contratto a tempo determinato, nel limite del contingente assunzionale autorizzato ai sensi dell'articolo 39 della legge n. 449 del 1997. Nel corso della vigenza del contratto, il docente svolge il percorso annuale di formazione e prova e una lezione simulata dinanzi al comitato per la valutazione dei docenti, integrato da un componente esterno. In caso di esito positivo della valutazione, il docente è assunto a tempo indeterminato, con decorrenza giuridica dall'inizio del servizio a tempo determinato (comma 1, capoverso articolo 399-*bis*, commi da 1 a 5).
Ciò stante, premesso che la disposizione non è corredata di relazione tecnica e che la prescrizione di invarianza finanziaria riguarda esclusivamente la partecipazione dei componenti esterni ai comitati di valutazione, andrebbe confermato che il nuovo canale di reclutamento, operando su posti vacanti e disponibili, entro il contingente delle assunzioni autorizzate, non

[72] Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

determini effetti finanziari ulteriori rispetto a quelli già scontati nelle previsioni tendenziali, tenuto conto che i posti interessati sarebbero altrimenti suscettibili di copertura mediante supplenze annuali. Con riferimento al comma 5 del nuovo articolo 399-*bis*, andrebbe chiarito se la decorrenza giuridica dell'immissione in ruolo dalla data di inizio del contratto a tempo determinato possa incidere sulla maturazione dell'anzianità di servizio utile ai fini delle successive progressioni stipendiali, determinando eventuali maggiori oneri rispetto a quelli previsti a legislazione vigente, anche tenuto conto della disciplina sul riconoscimento del servizio prestato prima dell'immissione in ruolo.

Considerato, inoltre, che la disposizione potrebbe incrementare il numero dei docenti impegnati nel percorso annuale di formazione e prova, con conseguenti esigenze di attività formative e tutoraggio, andrebbe confermato che tali attività possano essere svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Con riferimento alla partecipazione del componente esterno al comitato di valutazione, andrebbe infine confermato che la prescrizione di invarianza finanziaria escluda la corresponsione di compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

ARTICOLO 7-*ter*

Misure per la valorizzazione della partecipazione e dell'attività associativa degli studenti

La norma, introdotta nel corso dell'esame al Senato, istituisce, a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028, il Consiglio Nazionale degli Studenti (CNS), quale organismo di rappresentanza unitaria degli studenti delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, con funzioni di coordinamento e raccordo tra il Consiglio nazionale dei presidenti delle Consulte provinciali degli studenti (CNPC) e il Ministero dell'istruzione e del merito, prevedendo che la partecipazione ai lavori del CNS non comporti la corresponsione di compensi, gettoni di presenza, indennità, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati (comma 1).

Il CNS è composto dai Coordinatori regionali eletti dai presidenti delle Consulte provinciali degli studenti di ciascuna regione, o loro delegati, assistiti dai docenti referenti regionali per le attività delle Consulte, con funzioni di supporto. I componenti del CNS partecipano, su iniziativa del Ministero, alle sedute degli Osservatori e dei Comitati istituiti presso l'Amministrazione centrale e territoriale. La partecipazione dei docenti referenti regionali

alle sedute non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 2).
Il CNS adotta il proprio regolamento interno, che ne disciplina le modalità organizzative di funzionamento e i procedimenti di formazione delle deliberazioni, assunte a maggioranza (comma 3).
A decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, le attività di impegno civico e di rappresentanza studentesca svolte dagli studenti nell'ambito del CNPC e delle Consulte provinciali degli studenti sono riportate nel curriculum della studentessa e dello studente[73] (comma 4).
Dal medesimo anno scolastico, le istituzioni scolastiche del secondo ciclo possono definire, nell'ambito della propria autonomia, criteri per la valorizzazione delle predette attività, se adeguatamente documentate, ai fini dell'attribuzione del credito scolastico[74], esclusivamente nell'ambito della fascia individuata sulla base della media dei voti secondo la tabella di cui all'Allegato A al medesimo decreto legislativo, con un'incidenza non superiore a un punto e senza che il punteggio complessivamente attribuito possa eccedere il massimo previsto per la fascia di appartenenza (comma 5).
Per il funzionamento, la convocazione e la partecipazione al CNS si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 6).

L'emendamento, approvato dalla Commissione di merito che ha introdotto la disposizione in riferimento, non è corredato di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la disposizione in esame, introdotta dal Senato, istituisce un nuovo organismo nazionale di rappresentanza studentesca, composto dai Coordinatori regionali delle Consulte provinciali degli studenti e assistito dai docenti referenti regionali, prevedendo l'esclusione di qualsiasi compenso o rimborso spese per i partecipanti, nonché specifiche clausole di invarianza finanziaria per il suo funzionamento. La disposizione prevede, inoltre, che le attività di rappresentanza studentesca siano riportate nel curriculum della studentessa e dello studente e possano essere valorizzate, entro limiti predeterminati, ai fini del credito scolastico.

[73] Di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo n. 62 del 2017, recante norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato.
[74] Di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 62 del 2017.

Al riguardo, con riferimento ai commi da 1 a 3 e 6, pur considerato che il CNS si avvale di soggetti già individuati nell'ambito del sistema delle Consulte provinciali degli studenti e che per i partecipanti sono esclusi compensi e rimborsi spese, appare opportuno acquisire elementi di formazione volti ad assicurare che al funzionamento, alla convocazione e alla partecipazione al CNS possa provvedersi nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Con riferimento ai commi 4 e 5, non si formulano osservazioni, atteso che le disposizioni si limitano a prevedere l'indicazione delle attività di rappresentanza studentesca in un documento già previsto a legislazione vigente, il cui modello è adottato con decreto del Ministro ai sensi dell'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo n. 62 del 2017, e la loro eventuale valorizzazione ai fini del credito scolastico nell'ambito delle fasce di punteggio vigenti, senza effetti per la finanza pubblica.

ARTICOLO 8

Misure urgenti per la conclusione delle attività del Piano nazionale di ripresa e resilienza di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito

La norma, modificata nel corso dell'esame al Senato, demanda ad un decreto interministeriale la definizione di un incremento *una tantum* dei compensi, per il 2026, dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche[75]. A tal fine è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per il 2026 e di 1,5 milioni per il 2027. Ai relativi oneri si provvede, quanto a euro 2 milioni per il 2026 mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 158, della legge n. 107 del 2015 (risorse relative ai canoni d'affitto immobili INAIL per la realizzazione di "scuole innovative"), quanto a 500.000 euro per il medesimo anno 2026 mediante corrispondente riduzione del Fondo «La Buona Scuola», di cui all'articolo 1, comma 202, della legge n. 107 del 2015, e quanto a euro 1,5 milioni per il 2027 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa[76] di cui al medesimo articolo 1, comma 158, della legge n. 107 del 2015 (comma 1).

[75] Di cui all'articolo 1, comma 616, della legge n. 296 del 2006.

[76] La formulazione del dispositivo di copertura relativamente al richiamo all'articolo 1, comma 158, della legge n. 107 del 2015, è stata modificata al Senato mediante l'approvazione dell'emendamento 8.100, volto al recepimento delle modificazioni indicate nel parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, formulato dalla 5ª Commissione del Senato sul testo originario (AS 2053) del provvedimento in esame (*cfr.* Senato della Repubblica - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 620 del 27 ottobre 2026).

La norma prevede altresì che il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa[77] sia incrementato per il 2026, di 17,8 milioni a favore di tutto il personale scolastico delle istituzioni scolastiche, nonché di 10 milioni di euro al fine di remunerare lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale delle istituzioni scolastiche, connesse alle attività conclusive del PNRR a titolarità del Ministero dell'istruzione. Ai relativi oneri si provvede quanto a 17,8 milioni per il 2026 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 565, della legge n. 207 del 2024, quanto a 5 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2026-2028, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito e, quanto ai restanti 5 milioni, per euro 2,6 milioni, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 del 2018 e per euro 2,4 milioni, mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge n. 196 del 2009, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione (comma 2).

Il testo originario del comma 2, modificato al Senato[78] prevede l'incremento del suddetto Fondo per il 2026, di 5 milioni di euro, al fine di remunerare lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale delle istituzioni scolastiche, connesse alle attività conclusive del PNRR a titolarità del Ministero dell'istruzione. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia per il 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione.

Per le medesime finalità di cui al comma 2, le norme incrementano per il 2026 il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa di cui all'articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 di ulteriori 4 milioni di euro per il riconoscimento di un emolumento accessorio *una tantum* in favore dei direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA) delle istituzioni scolastiche ed educative statali, in servizio nell'anno scolastico 2026/2027. Ai relativi oneri, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo collegato alle operazioni di riaccertamento dei residui passivi perenti di parte corrente di cui all'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge n. 196 del 2009, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione (comma 2-*bis*).

Le norme, inoltre, incrementano il Fondo di cui all'articolo 86 del CCNL relativo al personale del Comparto scuola, sottoscritto in data 29 novembre 2007, di 1 milione di euro, per il 2026, in favore del personale scolastico in comando presso il Ministero dell'istruzione.

[77] Di cui all'articolo 40 del CCNL relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018.
[78] Per effetto dell'approvazione dell'emendamento 8.14 testo 2.

Ai relativi oneri, pari a 1 milione di euro, per il 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione[79] di spesa di cui all'articolo 1, comma 205, della legge n. 178 del 2020 (disposta a decorrere dal 2024 per gli oneri relativi ai canoni di locazione da corrispondere all'INAIL) (comma 3).

Per le medesime finalità di cui al comma 3 nonché al fine di corrispondere alle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale del comparto funzioni centrali in servizio presso il Ministero dell'istruzione in vista dell'anno scolastico 2026/2027, lo stanziamento ordinario per il pagamento del lavoro straordinario è incrementato, per il 2026, di euro 600.000 (il riferimento al computo di tale importo al lordo degli oneri a carico dello Stato, è stato espunto nel corso dell'esame al Senato[80]). Ai relativi oneri, pari a euro 600.000,00, al lordo degli oneri a carico dello Stato, per il 2026, si provvede, per euro 200.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 205, della legge n. 178, del 2020, per euro 100.000 mediante corrispondente riduzione del Fondo «La Buona Scuola», di cui all'articolo 1, comma 202, della legge n. 107 del 2015 e, per euro 300.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa[81] di cui all'articolo 1, comma 717, della legge n. 208 del 2015 (comma 4).

Il prospetto riepilogativo, riferito al testo originario del provvedimento, ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
Maggiori spese correnti												
Incremento una tantum dei compensi dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche, di cui all'art. 1, c. 616, della L. 296/2006 (comma 1)	2,5	1,5			2,5	1,5			2,5	1,5		

[79] La formulazione del dispositivo di copertura, relativamente al richiamo all'articolo 1, comma 205 della legge n. 178 del 2020, è stata modificata al Senato mediante l'approvazione dell'emendamento 8.100, volto al recepimento delle modificazioni indicate nel parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, formulato dalla 5ª Commissione del Senato sul testo originario (AS 2053) del provvedimento in esame (*cfr.* Senato della Repubblica - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 620 del 27 ottobre 2026).

[80] Per effetto dell'approvazione dell'emendamento. 8.28.

[81] La formulazione del dispositivo di copertura relativamente al richiamo all'articolo 1, comma 205, della legge n. 178 del 2015 e all'articolo 1, comma 717, della legge n. 208 del 2020, è stata modificata al Senato mediante l'approvazione dell'emendamento 8.100, volto al recepimento delle modificazioni indicate nel parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, formulato dalla 5ª Commissione del Senato sul testo originario (AS 2053) del provvedimento in esame (cfr. Senato della Repubblica - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 620 del 27 ottobre 2026).

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
Incremento del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, di cui all'art. 40 del C.C.N.L. Istruzione e Ricerca 2016-2018, destinato alla remunerazione del lavoro straordinario reso dal personale delle istituzioni scolastiche (comma 2)	5,0				5,0				5,0			
Incremento del fondo in favore del personale scolastico in comando presso il Ministero dell'istruzione e del merito, di cui all'art. 86 del C.C.N.L. relativo al personale del Comparto scuola (comma 3)	1,0				1,0				1,0			
Incremento delle risorse finalizzato alla remunerazione del lavoro straordinario reso dal personale del comparto funzioni centrali in servizio presso il Ministero dell'istruzione e del merito, in vista dell'anno scolastico 2026/2027 (comma 4)	0,6				0,6				0,6			
Maggiori entrate tributarie e contributive												
Incremento una tantum dei compensi dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche, di cui all'art. 1, c. 616, della L. 296/2006 - effetti riflessi (comma 1)					1,2	0,7			1,2	0,7		
Incremento del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, di cui all'art. 40 del C.C.N.L. Istruzione e Ricerca 2016-2018, destinato alla remunerazione del lavoro straordinario reso dal personale delle istituzioni scolastiche - effetti riflessi (comma 2)					2,4				2,4			
Incremento del fondo in favore del personale scolastico in comando presso il Ministero dell'istruzione e del merito, di cui all'art. 86 del C.C.N.L. relativo al personale del Comparto scuola - effetti riflessi (comma 3)					0,5				0,5			
Incremento delle risorse finalizzato alla remunerazione del lavoro straordinario reso dal personale del comparto funzioni centrali in servizio presso il Ministero dell'istruzione e del merito, in vista dell'anno scolastico 2026/2027 - effetti riflessi (comma 4)					0,3				0,3			

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
Minori spese correnti												
Utilizzo delle risorse destinate ai canoni di locazione da corrispondere all'INAIL, nell'ambito scolastico, di cui all'art. 1, c. 158, della L. 107/2015 (comma 1)	2,0	1,5			2,0	1,5			2,0	1,5		
Riduzione del Fondo "La Buona Scuola" per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica, di cui all'art. 1, c. 202, della L. 107/2015 (comma 1)	0,5				0,5				0,5			
Riduzione Tabella A - ISTRUZIONE (comma 2)	5,0				5,0				5,0			
Utilizzo delle risorse destinate ai canoni di locazione da corrispondere all'INAIL, nell'ambito scolastico, di cui all'art. 1, c. 205, della L. 178/2020 (comma 3)	1,0				1,0				1,0			
Utilizzo delle risorse destinate ai canoni di locazione da corrispondere all'INAIL, nell'ambito scolastico, di cui all'art. 1, c. 205, della L. 178/2020 (comma 4)	0,2				0,2				0,2			
Riduzione del Fondo "La Buona Scuola" per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica, di cui all'art. 1, c. 202, della L. 107/2015 (comma 4)	0,1				0,1				0,1			
Utilizzo delle risorse destinate ai canoni di locazione da corrispondere all'INAIL, nell'ambito scolastico, di cui all'art. 1, c. 717, della L. 208/2015 (comma 4)	0,3				0,3				0,3			

La relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento (AS 2053), per le parti ancora riferibili al testo evidenzia che l'articolo contiene misure urgenti per la conclusione delle attività del PNRR di competenza del Ministero dell'istruzione.

Con riguardo al comma 1 viene precisato che ai sensi dell'articolo 55, comma 1, lettera *b)*, punto 3, del decreto-legge n. 77 del 2021, i revisori dei conti sono tenuti a validare tutti i progetti delle istituzioni scolastiche presentati e rendicontati nell'ambito del PNRR. In particolare, evidenzia che alle scuole sono stati autorizzati complessivamente 56.564 progetti, rispetto ai quali i revisori dei conti devono garantire sia i controlli intermedi e sia quelli finali sul saldo. Inoltre, va considerato che a ciascun revisore dei conti sono assegnate in media sei istituzioni scolastiche e che i termini fissati dal PNRR per le attività di controllo dei relativi progetti sono improrogabili. L'importo indicato deriva da una stima di circa 70 euro a progetto/CUP, e costituisce un importo minimo, atteso che su uno stesso progetto vengono effettuate almeno 2 verifiche

da parte dei revisori dei conti (rendiconto intermedio e saldo). Si precisa, altresì, che tale incremento, quantificato complessivamente in 4 milioni di euro, si intende riferito tanto ai revisori designati dal Ministero dell'istruzione e del merito quanto a quelli designati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Il fondo di cui il comma 3 dispone l'incremento ha una consistenza di 1.150.000 euro e che il Gruppo di supporto e le *équipe* formative, di cui all'articolo 1, comma 725, della legge n. 145 del 2018, sono formate complessivamente da 225 unità che impattano, quindi, sulla consistenza numerica. In totale, con l'incremento in questione si stima un importo pro capite, per il solo anno 2026, pari a circa 1.250,00 euro lordi. È opportuno specificare che con la risorsa di 1.150.000,00 euro sono retribuiti anche i docenti in stato di esonero e semiesonero dall'insegnamento, destinati anche ai percorsi formativi, presso le università, per l'accesso alle abilitazioni all'insegnamento. Le unità esonerate, per anno scolastico, sono stimabili in circa 530 (circa 100 in esonero e circa 430 in semiesonero). A detti docenti, nel particolare stato giuridico, è attribuito un compenso pro capite stimato in circa 825 euro (circa 623 euro al netto degli oneri a carico dello Stato). E pertanto, la quota parte dello stanziamento complessivo (1.150.000,00 euro) risulta pari a circa 437.000,00 euro (circa 330.000,00 euro al netto degli oneri a carico dello Stato). Conseguentemente, la stima della risorsa destinabile al personale scolastico comandato/utilizzato presso gli uffici dell'Amministrazione centrale e periferica del MIM è di circa 713.000,00 euro (537.000,00 euro al netto degli oneri a carico dello Stato). L'impiego dell'importo di 713.000,00 euro produce una media stimata in circa 1.020,00 euro (circa 767,00 euro al netto degli oneri a carico dello Stato) per circa 700 unità. Viene, quindi, precisato che con la norma in esame si intende implementare l'esiguità del compenso accessorio previsto dall'articolo 86 del CCNL relativo al personale del Comparto Scuola. Infatti, con l'incremento di 1 milione di euro (al lordo degli oneri a carico dello Stato) si otterrebbe un importo finale pari a 2.150.000,00 euro (1.620.000,00 euro al netto degli oneri a carico dello Stato). Confermando la stima del medesimo importo medio per i docenti in esonero e semiesonero (per 530 unità – circa 437.000,00 euro – 330.000,00 euro al netto degli oneri a carico dello Stato), e ipotizzando il numero del personale scolastico destinatario, comandato/utilizzato, in circa 925 unità (700 + 225 equipe = 925) si otterrebbe un incremento medio, seppur limitato, della retribuzione accessoria per tale personale: unità 925; risorsa destinata 1.713.000,00 euro (1.290.000,00 euro al netto degli oneri a carico dello Stato); media circa 1.852,00 euro (circa 1.395,00 euro al netto degli oneri a carico dello Stato).

In ordine alla quantificazione degli oneri derivanti dal comma 4, la relazione tecnica evidenzia che il disposto incremento si attesta su una misura pari a circa il 77 % (76,85%) delle risorse ordinariamente attribuite. Inoltre, si precisa che nel 2025 il personale in servizio non dirigenziale era pari a 2.780 unità, ridotto rispetto al 2024 dove si contavano 2.793 unità, a fronte di un organico (operatori, assistenti e funzionari), individuato con il decreto ministeriale 22 luglio 2025, n. 146 (PIAO 2025-2027) pari a 5.402 unità. La carenza organica

si attesta intorno al 48%. Tale criticità è ancora più sentita in questa fase di conclusione del PNRR, dove è necessario che tutti gli Uffici, compresi gli Uffici scolastici regionali, svolgano una funzione di controllo sul rispetto dei target PNRR e sul controllo delle spese oggetto di diversi gradi di audit. Pertanto, l'incremento in parola si pone in continuità con le esigenze di reclutamento del personale scolastico previste dall'articolo 14-*bis*, comma 6 del decreto-legge n. 71 del 2024.

Viene, inoltre, evidenziato che il Ministero dell'economia, sulla base di quanto disposto dalla legge di bilancio 2026, con la annuale richiesta del fabbisogno occorrente alle amministrazioni, per il 2026 specifica che: «Tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 758, della legge n. 199 del 2025 che, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017 determina a decorrere dal 2026 in 32.030.899 euro l'ammontare del Fondo per il lavoro straordinario di cui all'articolo 3 della legge n. 385 del 1978, si pregano le Amministrazioni a contenere le suddette richieste nel limite massimo dell'importo assegnato, per l'anno 2025, con il decreto del Presidente del Consiglio del 26 agosto 2025, aumentato del 12 per cento».

Al riguardo, la relazione tecnica riporta di seguito una stima degli effetti derivanti dallo stanziamento ordinario, adeguato con il 12% succitato, e da quello con l'incremento della norma in commento. Gli importi sono al netto degli oneri a carico dello Stato.

1) Stima effetti stanziamento ordinario:

stanziamento consolidato ordinario: euro 588.254,00;
stima importo medio orario straordinario diurno non festivo: 20;
stima monte ore annuo: 30.000;
stima ore annue pro capite: 43;
stima annua unità destinatarie: 710;

2) Stima effetti incremento previsto dalla norma in questione:

incremento stanziamento del 77%: euro 1.040.401,00;
stima importo medio orario straordinario diurno non festivo: euro 20;
stima monte ore annuo: 52.000;
stima ore annue pro capite: 73;
stima annua unità destinatarie: 710.

Tanto premesso, l'incremento di risorse finanziarie consente di aumentare il numero stimato di ore annue pro capite (da 43 a 73). L'incremento consente di stabilire un importo complessivo finale pari a 1.380.613,06 euro, al lordo degli oneri a carico dello Stato.

Il **Governo**, in risposta[82] alle osservazioni formulate nel corso dell'esame presso la 5ª Commissione del Senato, con riguardo alla disponibilità delle risorse di copertura degli oneri recati dalla disposizione, di cui all'articolo 1, comma 205, della legge n. 178/2020 (cap.4248), ha evidenziato che, con nota prot. INAIL n. 60104 del 28 settembre 2026, lo stesso Istituto fornisce una previsione relativa al fabbisogno per l'esercizio

[82] Nella nota depositata presso la 5ª Commissione nella seduta del 21 ottobre 2026. (Cfr. 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 619 del 21 ottobre 2026).

finanziario corrente pari a euro 64.534,00 e, per l'esercizio finanziario 2027, pari a 530.837,00. Tanto premesso, la quota di risorse destinata alla nuova finalità risulta compatibile con la programmazione degli interventi e con le esigenze finanziarie connesse alla prosecuzione dei lavori previsti, assicurando pertanto la continuità degli interventi medesimi. Inoltre, con riferimento alle osservazioni formulate in merito al dispositivo di copertura di cui al comma 4, è stato evidenziato che, con nota prot. INAIL n. 60104 del 28 settembre 2026, lo stesso fornisce una previsione relativa al fabbisogno per l'esercizio finanziario corrente pari a euro 522.918 per l'esercizio finanziario 2027 pari a 561.465,00. Tanto premesso, la quota di risorse destinata alla nuova finalità risulta compatibile con la programmazione degli interventi e con le esigenze finanziarie connesse alla prosecuzione dei lavori previsti, assicurando pertanto la continuità degli interventi medesimi.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame, modificate dal Senato, incrementano *una tantum* i compensi per i revisori dei conti delle istituzioni scolastiche per il 2026, autorizzando a tal fine la spesa di 2,5 milioni di euro per il 2026 e di 1,5 milioni per il 2027 (comma 1). Inoltre, esse incrementano di 17,8 milioni di euro per il 2026 il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa in favore di tutto il personale scolastico delle istituzioni scolastiche, nonché di 10 milioni di euro, per il medesimo anno, al fine di remunerare lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale delle istituzioni scolastiche nell'ambito di attuazione del PNRR, provvedendo alla relativa copertura con le modalità ivi indicate (*cfr. infra*) [comma 2].

Si evidenzia che la disposizione del comma 2 è stata modificata nei termini sopra riportati per effetto di un emendamento approvato al Senato. Il testo originario del decreto-legge dispone, esclusivamente l'incremento del suddetto Fondo di 5 milioni di euro per il 2026, per la remunerazione del lavoro straordinario rese dal personale delle istituzioni scolastiche nell'ambito di attuazione del PNRR. Il medesimo emendamento ha provveduto, altresì, a modificare anche il relativo dispositivo di copertura finanziaria.

Le norme incrementano, inoltre, per il 2026 il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa per 4 milioni di euro per il riconoscimento di un emolumento accessorio *una tantum* in favore dei direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA) delle istituzioni scolastiche ed educative statali, in servizio nell'anno scolastico 2026/2027. Ai relativi oneri, pari a 4 milioni di euro per il 2026, si provvede con le modalità ivi indicate (*cfr. infra*) [comma 2-*bis*]

Le medesime norme inoltre incrementato di 1 milione di euro per il 2026 il Fondo destinato al finanziamento dei compensi accessori, in favore del personale scolastico in comando presso il

Ministero, per favorire il tempestivo e regolare svolgimento delle attività conclusive del PNRR, provvedendo alla relativa copertura con le modalità ivi indicate (*cfr. infra*) [comma 3].
Infine, esse incrementano lo stanziamento ordinario per il pagamento del lavoro straordinario di 600.000 euro per l'anno 2026, ai fini del pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale del comparto funzioni centrali in servizio presso il Ministero dell'istruzione e del merito in vista dell'anno scolastico 2026/2027, provvedendo alla relativa copertura con le modalità ivi indicate (*cfr. infra*) [comma 4].
Al riguardo, pur considerando che gli oneri derivanti dalle disposizioni in esame sono circoscritti agli incrementi degli stanziamenti previsti, con riferimento al comma 2-*bis* andrebbero acquisiti chiarimenti in merito alla portata applicativa del richiamo alle medesime finalità di cui al comma 2, posto che quest'ultimo prevede due distinte finalità di spesa, mentre il comma 2-*bis*, pur individuando espressamente i soggetti beneficiari delle risorse aggiuntive, non chiarisce se e in quale misura il riconoscimento dell'emolumento accessorio *una tantum* debba essere correlato allo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario connesse agli adempimenti relativi all'attuazione del PNRR, cui si riferisce una delle due finalità indicate al comma 2.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 1, terzo periodo, dell'articolo 8 provvede agli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui al secondo periodo, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2026 e a 1,5 milioni di euro per l'anno 2027, tramite le seguenti modalità:
- quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2026 e a 1,5 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 158, della legge n. 107 del 2015;
- quanto a 500.000 euro per il medesimo anno 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge n. 107 del 2015.
Al riguardo, con riferimento alla prima modalità di copertura finanziaria, si prende atto che il Governo, nel corso dell'esame in sede consultiva del provvedimento presso la Commissione Bilancio del Senato, laddove ha specificato che la quota di risorse di cui all'articolo 1, comma

158, della legge n. 107 del 2015 destinate alla nuova finalità risulta compatibile con la programmazione degli interventi e con le esigenze finanziarie connesse alla prosecuzione dei lavori previsti, assicurando pertanto la continuità degli interventi medesimi.

Parimenti, non si formulano osservazioni sulla seconda modalità di copertura finanziaria, dal momento che il Fondo "La buona scuola" per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica, iscritto sul capitolo 1285 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, come evidenziato nella relazione tecnica in rapporto alle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, reca per l'anno 2026 le occorrenti disponibilità, escludendo altresì che dalla sua riduzione possa derivare pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del predetto Fondo per il medesimo anno.

Si fa presente, inoltre, che il comma 2 dell'articolo 8 provvede agli oneri derivanti dall'incremento del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, di cui all'articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018, pari nel complesso a 27,8 milioni di euro per l'anno 2026, tramite le seguenti modalità:

- quanto a 17,8 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 565, della legge n. 207 del 2024;
- quanto a 5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2026-2028, di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito;
- quanto a 2,6 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 792, della legge n. 145 del 2018;
- quanto, infine, a 2,4 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge n. 196 del 2009, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito.

Al riguardo, con riferimento alla prima modalità di copertura finanziaria, nel rinviare agli elementi informativi di contesto già esposti con riferimento al fondo di cui all'articolo 1, comma 565, della legge n. 207 del 2024, già utilizzato per finalità di copertura finanziaria dal comma

1 dell'articolo 2, appare necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito all'effettiva disponibilità delle risorse impiego a copertura senza che dal loro impiego derivi pregiudizio alla realizzazione degli interventi cui le medesime sono normativamente preordinate.

Con riferimento alla seconda modalità di copertura finanziaria, non si formulano osservazioni, dal momento che l'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente oggetto di copertura reca le necessarie disponibilità, anche tenuto conto delle ulteriori riduzioni del medesimo accantonamento disposte dal presente provvedimento.

Con riferimento alla terza modalità di copertura finanziaria, si rammenta che il comma 792, lettera *p)*, numero 1), della citata legge n. 145 del 2018, ha rimodulato, attraverso una novella legislativa, la spesa prevista per l'attuazione del decreto legislativo n. 59 del 2017[83], quantificandola in 7.009.000 euro per l'anno 2018 e in 13.426.000 euro annui a decorrere dal 2019, destinata agli oneri di organizzazione dei concorsi, compresi i compensi ai componenti e ai segretari delle commissioni giudicatrici e agli eventuali oneri derivanti dal funzionamento della commissione nazionale di esperti di cui all'articolo 3, comma 6, del medesimo decreto legislativo.

Al riguardo, nel rilevare preliminarmente che la norma di copertura in esame non indice direttamente sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 59 del 2017, bensì sulla disposizione di cui al citato comma 792 che ne ha rideterminato, tramite novella, l'ammontare, appare necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito all'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a copertura senza che dal loro impiego derivi pregiudizio alla realizzazione degli interventi cui le medesime sono normativamente preordinate.

Con riferimento, infine, alla quarta modalità di copertura finanziaria, già utilizzata al comma 2-*bis* dell'articolo 2, si rinvia agli elementi informativi di contesto e alle corrispondenti richieste di chiarimento in quella sede formulate.

---

[83] Recante "Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera *b)*, della legge 13 luglio 2015, n. 107".

Si fa presente, poi, che il comma 2-*bis* dell'articolo 8 provvede agli oneri derivanti dall'ulteriore incremento, in misura pari a 4 milioni di euro per l'anno 2026, del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, di cui all'articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca – Triennio 2016-2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge n. 196 del 2009, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito.

Al riguardo, nell'evidenziare che tale modalità di copertura finanziaria risulta già utilizzata al comma 2-*bis* dell'articolo 2, oltre che al comma 2 del presente articolo 8, si agli elementi informativi e alle richieste di chiarimento già richiamati con riferimento ai profili di copertura finanziaria.

Si fa presente, altresì, che il comma 3 dell'articolo 8 provvede agli oneri derivanti dalla sua attuazione, pari a 1 milione di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 205, della legge n. 178 del 2020.

Al riguardo, si segnala che tale ultima disposizione ha autorizzato la spesa di 0,3 milioni di euro per l'anno 2022, di 0,6 milioni di euro per l'anno 2023 e di 1,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 per gli oneri relativi ai canoni di locazione da corrispondere all'INAIL, nel quadro della destinazione da parte del predetto ente, nell'ambito del piano triennale di investimenti immobiliari 2021-2023, dell'ulteriore somma complessiva di 40 milioni di euro alla costruzione delle scuole innovative di cui al comma 153 dell'articolo 1 della legge n. 107 del 2015, in comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti compresi nei territori delle regioni Abruzzo, Campania, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna.

In proposito, si prende atto di quanto evidenziato dal Governo nel corso dell'esame in sede consultiva presso la Commissione Bilancio del Senato, laddove ha specificato che la quota di risorse di cui all'articolo 1, comma 205, della legge n. 178 del 2020, destinate alla nuova finalità, risulta compatibile con la programmazione degli interventi e con le esigenze finanziarie connesse alla prosecuzione dei lavori previsti, assicurando pertanto la continuità degli interventi medesimi.

Si fa presente, infine, che il comma 4 dell'articolo 8 provvede agli oneri derivanti dalla sua attuazione, pari a euro 600.000 per l'anno 2026, tramite le seguenti modalità:

- quanto a euro 200.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 205, della legge n. 178 del 2020;
- quanto a euro 100.000, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge n. 107 del 2015;
- quanto, infine, a 300.000 euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 717, della legge n. 208 del 2015.

Per quanto concerne la prima e la seconda modalità di copertura finanziaria, non si formulano osservazioni, sulla base delle considerazioni dapprima esposte in merito, rispettivamente, alle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo 8, recanti le medesime tipologie di reperimento delle occorrenti risorse finanziarie, cui pertanto si fa rinvio.

Con riferimento, invece, all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 717, della legge n. 208 del 2015, si rammenta che, ai sensi di tale ultima disposizione, l'INAIL, nell'ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, destina ulteriori 50 milioni di euro per la realizzazione delle scuole innovative di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree di intervento e che, rispetto alle citate risorse, i canoni di locazione da corrispondere all'INAIL sono posti a carico dello Stato nella misura di euro 1,5 milioni annui a decorrere dall'anno 2018.

Al riguardo, appare opportuno acquisire dal Governo una conferma rispetto a quanto già assicurato nel corso dell'esame svolto in sede consultiva presso la Commissione Bilancio del Senato con riferimento alla medesima modalità di copertura finanziaria utilizzata dal comma 1 dell'articolo 7, ovvero che la riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 717, della legge n. 208 del 2015 sono state definite tenendo conto delle disponibilità finanziarie previste a legislazione vigente per l'annualità interessata e che le risorse residue risultano in ogni caso adeguate a garantire la prosecuzione degli interventi già programmati, senza pregiudicarne la

realizzazione né determinare la necessità di reperire ulteriori risorse a carico della finanza pubblica.

ARTICOLO 9

Revisione del monte ore degli istituti tecnici – Riforma 1.1 «Riforma degli istituti tecnici e professionali» – Missione 4 – Componente 1 del PNRR e nuova denominazione degli istituti tecnici e professionali

Le norme, modificate nel corso dell'esame al Senato, sostituiscono le tabelle del monte ore dei curricoli dei percorsi di istruzione tecnica di cui all'allegato 2-*ter*, paragrafo 2, Autonomia e flessibilità, del decreto-legge n. 144 del 2022, introdotto dall'articolo 26-*bis* del medesimo decreto-legge, relativo all'attuazione della riforma 1.1 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Si prevede altresì che gli istituti tecnici e gli istituti professionali assumano, rispettivamente, la denominazione di «licei tecnologici» e di «licei professionali»[84] (comma 2).

Con un emendamento introdotto durante l'esame al Senato, novellando l'articolo 19, comma 5-*quater*, del decreto-legge n. 98 del 2011, si prevede, inoltre, che, a decorrere dall'anno scolastico 2028/29, le regioni, nel provvedere al dimensionamento della rete scolastica, nei limiti del contingente organico annuale dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi individuato con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito, tengano conto anche delle specificità dei licei tecnologici per l'agraria, l'agroalimentare e l'agroindustria, dei licei professionali per l'agricoltura, lo sviluppo rurale, la valorizzazione dei prodotti del territorio e la gestione delle risorse forestali e montane e dei licei professionali per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera (commi 2-*bis* e 2 *ter*).

Viene, infine, incrementato, di 10 milioni di euro per l'anno 2027, il Fondo per la promozione dei *campus* della filiera formativa tecnologico-professionale[85]. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di speciale di conto capitale, relativo al bilancio triennale 2026-2028, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito (comma 3).

Si ricorda che l'articolo 4, comma 1, della legge n. 121 del 2024, come modificato dall'articolo 1, comma 566, della legge n. 207 del 2024, al fine di promuovere l'istituzione dei *campus* della filiera formativa tecnologico-professionale di cui all'articolo 25-*bis*, comma 3, del decreto-legge n. 144 del 2022, ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, il «Fondo per la promozione dei *campus*

[84] Fermo restando l'assetto ordinamentale di cui al decreto legislativo n. 61 del 2017 e di cui all'articolo 26-*bis* del decreto-legge n. 144 del 2022.
Nell'allegato 1 al provvedimento in esame sono riportate le denominazioni riferite agli indirizzi di studio degli istituti tecnici e degli istituti professionali.

[85] Di cui all'articolo 4, comma 1, della legge n. 121 del 2024.

della filiera formativa tecnologico-professionale» per la progettazione di fattibilità tecnico-economica e per la realizzazione degli interventi infrastrutturali, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2024, di 5 milioni di euro per l'anno 2025, di 20 milioni di euro per l'anno 2026.

Il prospetto riepilogativo, riferito al testo originario del provvedimento, ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2026	**2027**	**2028**	**2029**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Maggiori spese in conto capitale												
Incremento del Fondo per la promozione dei campus della filiera formativa tecnologico-professionale, per la progettazione di fattibilità tecnico-economica e per la realizzazione degli interventi infrastrutturali, di cui all'art. 4, c. 1, della L. 121/2024 (comma 3)		10,0				10,0				10,0		
Minori spese in conto capitale												
Riduzione Tabella B – ISTRUZIONE (comma 3)		10,0				10,0				10,0		

La relazione tecnica, riferita al testo originario del provvedimento, richiama il contenuto delle norme e specifica:

- con riferimento alla revisione del monte ore degli istituti tecnici, che la variazione non comporta alcun onere per la finanza pubblica, considerato che il monte ore complessivo del primo biennio, del secondo biennio e del quinto anno rimane inalterato rispetto al quadro normativo preesistente (2122 ore nel primo e nel secondo biennio, 990 ore nel quinto anno). A tal proposito viene osservato che il rafforzamento del curricolo nazionale agevola la stabilità e la gestione dell'organico, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 18, comma 3 b) del decreto-legge n. 19 del 2026;
- con riferimento al cambio di denominazione degli istituti tecnici, che l'intervento di carattere meramente nominalistico non incide sui profili educativi, culturali e professionali dei percorsi di studio, sugli ordinamenti didattici, sugli assetti organizzativi delle istituzioni scolastiche, né sulle dotazioni organiche del personale docente. In particolare, per l'assetto ordinamentale dei nuovi licei professionali si

continua a fare riferimento al decreto legislativo n. 61 del 2017, recante la revisione dei percorsi di istruzione professionale, mentre per i nuovi licei tecnologici resta fermo l'assetto ordinamentale recato dall'articolo 26-*bis* del decreto-legge n. 144 del 2022, relativo alla riforma degli istituti tecnici. Gli eventuali adempimenti amministrativi connessi all'aggiornamento delle denominazioni degli istituti tecnici e professionali e dei relativi indirizzi di studio sono svolti nell'ambito delle attività ordinarie delle Amministrazioni interessate, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Pertanto, dalla disposizione in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

- con riferimento all'incremento del Fondo per la promozione dei campus della filiera formativa tecnologico-professionale, che il decreto direttoriale del 11 dicembre 2025 ha approvato la graduatoria la dell'avviso pubblico relativo al "Finanziamento della progettazione di fattibilità tecnico-economica volta alla previsione degli interventi infrastrutturali correlati alla realizzazione dei campus di cui all'articolo 25-*bis*, comma 3, del decreto legge n. 144 del 2022". Dalle candidature pervenute dalle regioni, nonché dalla citata graduatoria emerge la complessità delle opere da realizzare. L'intervento normativo è finalizzato ad assicurare la piena ed effettiva attuazione delle disposizioni relative alla realizzazione dei campus. Il sostegno statale è, pertanto, funzionale ad assicurare una base finanziaria stabile e valorizzando al contempo il ruolo delle Regioni nell'attuazione degli interventi.

Si evidenzia infine che gli emendamenti, introdotti durante l'esame al Senato, non sono corredati di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame, modificate durante l'esame al Senato, sostituiscono le tabelle relative al monte ore dei curricoli dei percorsi di istruzione tecnica[86] (comma 1).

Si prevede altresì che gli istituti tecnici e gli istituti professionali assumano, rispettivamente, la denominazione di «licei tecnologici» e di «licei professionali»[87] (comma 2).

Le disposizioni introdotte nel corso dell'esame al Senato prevedono, inoltre, mediante una modifica all'articolo 19, comma 5-*quater*, del decreto-legge n. 98 del 2011, che, a decorrere

[86] Di cui all'allegato 2-*ter*, paragrafo 2, Autonomia e flessibilità, del decreto-legge n. 144 del 2022, introdotto dall'articolo 26-bis del medesimo decreto-legge, relativo all'attuazione della riforma 1.1 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

[87] Fermo restando l'assetto ordinamentale di cui al decreto legislativo n. 61 del 2017 e di cui all'articolo 26-*bis* del decreto-legge n. 144 del 2022.
Nell'allegato 1 al provvedimento in esame sono riportate le denominazioni riferite agli indirizzi di studio degli istituti tecnici e degli istituti professionali.

dall'anno scolastico 2028/2029, le regioni, nel provvedere al dimensionamento della rete scolastica, tengano conto anche delle specificità dei licei tecnologici per l'agraria, l'agroalimentare e l'agroindustria, dei licei professionali per l'agricoltura, lo sviluppo rurale, la valorizzazione dei prodotti del territorio e la gestione delle risorse forestali e montane , nonché dei licei professionali per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera (commi 2-*bis* e 2-*ter*). Viene, infine, incrementato, di 10 milioni di euro per l'anno 2027, il Fondo per la promozione dei *campus* della filiera formativa tecnologico-professionale[88], provvedendo alla relativa copertura con le modalità indicate dalla disposizione (*cfr. infra*) [comma 3].

Al riguardo, con riferimento al comma 1, considerato che il monte ore complessivo previsto per le diverse classi rimane invariato rispetto alla disciplina previgente, andrebbe confermato che la rimodulazione dei curricoli non determini variazioni del fabbisogno di personale docente rispetto agli organici previsti a legislazione vigente e possa essere attuata senza ulteriori oneri di carattere organizzativo.

Con riferimento al comma 2, non si formulano osservazioni, posto che, secondo quanto riportato dalla relazione tecnica, eventuali adempimenti amministrativi connessi all'aggiornamento delle denominazioni degli istituti tecnici e professionali e dei relativi indirizzi di studio possono essere svolti nell'ambito delle attività ordinarie delle amministrazioni interessate, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Analogamente, in merito ai commi 2-*bis* e 2-*ter* introdotti nel corso dell'esame al Senato, non si formulano osservazioni, considerato che il dimensionamento della rete scolastica effettuato dalle regioni è attuato nei limiti del contingente organico annuale dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi individuato con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito.

Infine, con riferimento al comma 3, non si formulano osservazioni, considerato che l'onere è circoscritto all'incremento dello stanziamento previsto.

[88] Di cui all'articolo 4, comma 1, della legge n. 121 del 2024.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 3 dell'articolo 9 provvede agli oneri derivanti dal medesimo comma 3, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale, relativo al bilancio triennale 2026-2028, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito.

Al riguardo, non si formulano osservazioni, dal momento che il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità anche alla luce del nuovo quadro finanziario delineato dal disegno di legge C. 3174-*bis*, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2027 e bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029, attualmente all'esame della Camera dei deputati.

ARTICOLO 10
Funzionalità della Struttura di missione PNRR della Presidenza del Consiglio dei ministri

> **Normativa previgente**. L'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2026 autorizza la Presidenza del Consiglio dei ministri, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali, a bandire un concorso pubblico per l'assunzione a tempo indeterminato, da effettuare in data non anteriore al 1° gennaio 2027, di 26 unità di personale non dirigente, da inquadrare in una categoria non superiore alla posizione economica F1 della categoria A del CCNL della Presidenza del Consiglio dei ministri, e da destinare in prima assegnazione alla Struttura di missione PNRR nei limiti del contingente di unità di personale non dirigente alla stessa assegnata[89] (65 unità). La dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri è conseguentemente incrementata di 26 unità di personale non dirigente. A tal fine è autorizzata la spesa di 500.000 euro per il 2026 e di 2.468.636 euro per il 2027 (224.422 euro per spese di funzionamento) ed euro 2.266.657 (euro 22.443 per spese di funzionamento), a decorrere dal 2028 (comma 2).
>
> Viene, altresì, autorizzata la spesa di 118.204 euro annui a decorrere dal 2027 per la corresponsione dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario e per l'erogazione dei buoni pasto al suddetto personale (comma 3).

Le norme modificano i commi 2 e 3 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2026 posticipando dal 1° gennaio al 1° luglio 2027 il termine iniziale per l'assunzione, da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, di 26 unità di personale non dirigente a tempo indeterminato, da destinare in prima assegnazione alla Struttura di missione PNRR nei limiti del contingente di personale non dirigente assegnato alla Struttura medesima; per tali

[8989] Ai sensi del comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 13 del 2023

assunzioni la Presidenza è autorizzata a bandire un concorso pubblico. Conseguentemente, la relativa autorizzazione di spesa per l'anno 2027 è ridotta del 50 per cento, da 2.468.636 a 1.234.318 euro, di cui 112.211 euro per spese di funzionamento (a legislazione vigente 224.422 euro). Viene, altresì, ridotta l'autorizzazione di spesa per l'anno 2027, da 118.204 a 59.102 euro, per la corresponsione dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario e per l'erogazione dei buoni pasto (comma 1).

La relazione illustrativa chiarisce che la disposizione, nello stabilire uno slittamento del termine di assunzione delle sopra citate unità di personale, allinea il predetto termine alla tempistica di svolgimento della procedura concorsuale.

Tenuto conto di quanto sopra previsto, la Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 13 del 2023, è autorizzata a stipulare o prorogare con efficacia dal 1° gennaio 2027 e fino al 30 giugno 2027, nei limiti di un contingente di 26 unità di personale non dirigenziale, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato. A tal fine è autorizzata la spesa di 1.122.107 euro per l'anno 2027 (comma 2).

La relazione illustrativa precisa che la disposizione è finalizzata a evitare soluzioni di continuità nell'operatività della Struttura di missione PNRR.

La medesima relazione precisa altresì che la decorrenza delle proroghe a partire dal 1° gennaio 2027 deriva dalla circostanza che i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, suscettibili di proroga per effetto della disposizione in commento, hanno tutti come scadenza la data del 31 dicembre 2026.

Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 1.622.107 euro per l'anno 2027, di cui euro 500.000 in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede:

- quanto a euro 1.293.420 mediante utilizzo delle somme rivenienti dal comma 1 [comma 3, lettera *a)*];
- quanto a euro 328.687 mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili[90] [comma 3, lettera *b)*].

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

[90] Di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2026	**2027**	**2028**	**2029**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Maggiori spese correnti												
Rinvio assunzioni a tempo indeterminato Struttura di missione PNRR - procedure di concorso [comma 1, lettera *a)*]						0,5				0,5		
Proroga al 30 giugno 2027 a tempo determinato del personale non dirigenziale della Struttura di missione PNRR (comma 2)		1,1				1,1				1,1		
Minori spese correnti												
Rinvio assunzioni a tempo indeterminato Struttura di missione PNRR - personale [comma 1, lettera *a)*]		1,1				1,1				1,1		
Rinvio assunzioni a tempo indeterminato Struttura di missione PNRR - funzionamento [comma 1, lettera *b)*]		0,1				0,1				0,1		
Rinvio assunzioni a tempo indeterminato Struttura di missione PNRR – straordinari e buoni pasto [comma 1, lettera *c)*]		0,1				0,1				0,1		
Riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili [comma 3, lettera *b)*]		0,3				0,3				0,3		
Minori entrate fiscali e contributive												
Rinvio assunzioni a tempo indeterminato Struttura di missione PNRR – effetti riflessi [comma 1, lettera *a)*]						0,5				0,5		
Maggiori entrate fiscali e contributive												
Proroga al 30 giugno 2027 a tempo determinato del personale non dirigenziale della Struttura di missione PNRR – effetti riflessi (comma 2)						0,5				0,5		

La relazione tecnica afferma quanto segue:

- in relazione al comma 1, l'assunzione a tempo indeterminato, nell'ambito del contingente di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 13 del 2023, delle 26 unità di personale non dirigenziale, da inquadrare in una categoria non superiore al livello iniziale della categoria A del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri da destinare alla Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, viene effettuata in una data non anteriore al 1° luglio 2027 anziché non anteriore al 1° gennaio 2027. Lo slittamento del termine di assunzione delle sopra citate unità di personale di 6 mesi determina un "dimezzamento" dei costi previsti per il 2027 riferiti sia alle spese di personale e relative spese di funzionamento (previste al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2026) sia alle spese per prestazioni di lavoro straordinario e per l'erogazione di buoni pasto (previste al comma 3 del citato articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2026) per un risparmio complessivo di euro 1.293.420 per l'anno 2027. La disposizione lascia invece invariata l'autorizzazione di spesa di 500.000 euro per l'anno 2026 di cui al predetto articolo 2, del decreto-legge n. 19 del 2026, riferita all'espletamento delle procedure concorsuali che, prudenzialmente, si presume verranno espletate nel corso del 2027. In tal senso il comma 3 ne prevede la copertura in termini di fabbisogno e indebitamento netto;
- per quanto riguarda il comma 2, tenuto conto di quanto previsto dal comma 1, si autorizza la citata Struttura di missione a stipulare o prorogare con efficacia dal 1° gennaio 2027 e fino al 30 giugno 2027, nei limiti di un contingente di 26 unità di personale non dirigenziale, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato. A tal fine è autorizzata la spesa di 1.122.107 euro per l'anno 2027. La quantificazione degli oneri tiene conto di un costo unitario annuo di 86.315,94 lordo amministrazione, corrispondente a un funzionario di categoria A (CCNL comparto PCM);
- riguardo al comma 3, nulla si aggiunge al contenuto delle norme.

Il **Governo**, con Nota presentata durante l'esame al Senato, ha precisato che il mantenimento dell'autorizzazione di spesa per l'anno 2026 risponde all'esigenza di assicurare la tempestiva attivazione delle attività propedeutiche all'espletamento delle procedure concorsuali, il cui avvio è previsto già nel corso del medesimo esercizio, al fine di consentire il reclutamento del personale secondo la tempistica prevista dalla disposizione.

Al riguardo, si evidenzia che lo svolgimento delle procedure concorsuali nel corso del 2027 è prospettato dalla relazione tecnica in termini espressamente "prudenziali" e non esclude, pertanto, che già nel 2026 possano essere avviate le necessarie attività preparatorie e organizzative, anche con conseguente

assunzione dei relativi impegni di spesa. Coerentemente, sotto il profilo finanziario, l'articolo 10 lascia invariata l'autorizzazione di spesa di 500.000 euro per l'anno 2026, prevedendo, al comma 3, la copertura dei relativi effetti esclusivamente in termini di fabbisogno e indebitamento netto, secondo quanto illustrato nella relazione tecnica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame modificano i commi 2 e 3 all'articolo 2, del decreto-legge n. 19 del 2026 posticipando dal 1º gennaio al 1º luglio 2027 il termine iniziale per l'assunzione, da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, di 26 unità di personale non dirigente a tempo indeterminato, da destinare in prima assegnazione alla Struttura di missione PNRR. Conseguentemente, sono ridotti del 50 per cento la relativa autorizzazione di spesa, nonché gli effetti finanziari, come definiti dal suddetto decreto-legge n. 19 del 2026, riferiti agli oneri per il personale, per le spese di funzionamento e per straordinari e buoni pasto unitamente al dimezzamento delle maggiori entrate tributarie e contributive dovute agli effetti fiscali riflessi. Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare.

Inoltre, la Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata a stipulare o prorogare con efficacia dal 1º gennaio 2027 e fino al 30 giugno 2027, nei limiti di un contingente di 26 unità di personale non dirigenziale, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato. A tal fine è autorizzata la spesa di 1.622.107 euro per l'anno 2027,

- quanto a euro 1.293.420, mediante utilizzo delle somme rivenienti dal comma 1 [comma 3, lettera *a)*];
- quanto a euro 328.687, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili provvedendo alla complessiva copertura degli oneri mediante utilizzo delle somme rivenienti dalla suddetta riduzione della menzionata autorizzazione di spesa e mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili [comma 3, lettera *b)*].

In proposito, la relazione tecnica fornisce il dato relativo al costo unitario annuo lordo utilizzato ai fini della quantificazione, in base al quale gli oneri risultano correttamente determinati.

Vengono invece iscritti per l'anno 2027, in termini di soli fabbisogno e indebitamento netto, gli oneri relativi allo svolgimento delle procedure concorsuali.

Si ricorda che il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari riferito al decreto-legge n. 19 del 2026 ha già ascritto per l'anno 2026 per tale tipologia di onere effetti di maggiori oneri per 500 mila euro imputati sui tre saldi di finanza pubblica, incluso pertanto il saldo netto da finanziare.

La relazione tecnica afferma sul punto che la disposizione lascia invariata l'autorizzazione di spesa di 500.000 euro per l'anno 2026, di cui al predetto articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2026, riferita all'espletamento delle procedure concorsuali che, prudenzialmente, si presume verranno espletate nel corso del 2027. Il Governo, durante l'esame al Senato, ha inoltre evidenziato che lo svolgimento delle procedure concorsuali nel corso del 2027 è prospettato in termini espressamente "prudenziali" e non esclude, pertanto, che già nel 2026 possano essere avviate le necessarie attività preparatorie e organizzative, anche con conseguente assunzione dei relativi impegni di spesa.

Al riguardo, si prende atto di quanto chiarito dal Governo circa la possibilità che le attività preparatorie e organizzative delle procedure concorsuali siano avviate già nel 2026, con conseguente assunzione dei relativi impegni di spesa nel medesimo esercizio, fermo restando che gli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto sono previsti manifestarsi nel 2027 e risultano conseguentemente previsti in aumento sia nella disposizione che nel prospetto riepilogativo degli oneri. Considerato, quindi, che l'imputazione dell'onere al 2026 in termini di saldo netto da finanziare resta invariata, non si formulano osservazioni.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 3 dell'articolo 10 provvede agli oneri derivanti dal medesimo articolo 10, pari a 1.622.107 euro per l'anno 2027, di cui euro 500.000 in termini di fabbisogno e indebitamento netto, tramite le seguenti modalità:

- quanto a euro 1.293.420 mediante utilizzo delle somme rivenienti dal comma 1 del medesimo articolo 10;
- quanto a euro 328.687 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Con riferimento alla prima modalità di copertura finanziaria, fermo restando quanto evidenziato in merito ai profili di quantificazione, si rileva che l'importo indicato nella disposizione corrisponde agli effetti ascritti alle disposizioni di cui al comma 1 dalla relazione tecnica e dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari riferiti al testo originario del decreto in esame.

Con riferimento alla seconda modalità di copertura finanziaria, si ricorda che il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, iscritto sul capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, reca, nell'ambito del vigente bilancio triennale, una dotazione iniziale pari a 289.704.737 euro per l'anno 2027.

Ciò posto, pur rilevando l'esiguità della riduzione prevista, appare comunque necessario acquisire una conferma da parte del Governo in merito all'effettiva disponibilità delle risorse previste a copertura, anche alla luce del nuovo quadro finanziario delineato dal disegno di legge C. 3174-*bis*, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2027 e bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029, nell'ambito del quale lo stanziamento del Fondo è pari a 139.694.542 euro per l'anno 2027.

ARTICOLO 11
Misure urgenti di semplificazione in materia di edilizia scolastica

Le norme prevedono che agli interventi di edilizia scolastica di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito, in tutto o in parte finanziati con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) avviati in attuazione del medesimo Piano ma non ultimati entro il termine di conclusione del Piano medesimo, continuino ad applicarsi, fino al completamento degli interventi stessi, le disposizioni di cui all'articolo 7-*ter*, commi 1 e 1-*bis*, del decreto-legge n. 22 del 2020 (comma 1).

Tali disposizioni riguardano, fino al 31 dicembre 2026, i poteri commissariali dei sindaci e dei presidenti delle province e delle città metropolitane volti a garantire la rapida esecuzione di interventi di edilizia scolastica.

Viene altresì previsto che, al fine di garantire il supporto tecnico-operativo al Ministero dell'istruzione e del merito per l'attuazione degli interventi, una quota non superiore al 2 per cento delle risorse di bilancio destinate al finanziamento dei medesimi interventi, che non siano beneficiari di risorse a valere sul Fondo per l'avvio di opere indifferibili[91], per i quali non sia stata già utilizzata la quota di assistenza tecnica di cui all'articolo 7-*ter*, comma

[91] Di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge n. 50 del 2022.

1-*bis*, del decreto-legge n. 22 del 2020[92], possa essere destinata direttamente dal Ministero dell'istruzione e del merito allo svolgimento di attività di assistenza e supporto specialistico connesse alla programmazione, alla gestione, al monitoraggio, alla rendicontazione e al controllo degli interventi. Per le medesime finalità, il Ministero dell'istruzione e del merito può stipulare accordi di cooperazione con altre amministrazioni pubbliche, ovvero ricorrere ad affidamenti *in house* a società ed enti strumentali delle amministrazioni centrali (comma 2).

La relazione illustrativa afferma che le disposizioni si rendono necessarie e urgenti in considerazione del fatto che numerosi interventi di edilizia scolastica attualmente in corso, originariamente avviati nell'ambito del PNRR e non conclusi entro il termine di conclusione del medesimo Piano, proseguiranno mediante il finanziamento a valere su ulteriori risorse nazionali ed europee. Pertanto, vanno assicurate la continuità e la coerenza del quadro normativo di riferimento, evitando soluzioni di continuità nell'applicazione degli strumenti amministrativi e procedurali che hanno favorito la tempestiva realizzazione degli interventi.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma che l'articolo in esame reca disposizioni urgenti di semplificazione in materia di edilizia scolastica, volte a garantire la continuità amministrativa e operativa degli interventi di edilizia scolastica di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, avviati in attuazione del medesimo Piano e non conclusi alla scadenza dei termini fissati dallo stesso.

In particolare, il comma 1 è volto a garantire, ai predetti interventi, l'applicazione di alcuni strumenti di semplificazione procedurale e di supporto agli enti locali beneficiari. Si fa riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 7-*ter*, commi 1 e 1-*bis*, del decreto-legge n. 22 del 2020. La disposizione si limita a estendere l'applicazione delle misure di semplificazione già vigenti, dalle quali non derivano effetti finanziari, ferme restando le modalità di copertura degli eventuali oneri già previste dalla normativa richiamata. Pertanto, dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 2 prevede che una quota non superiore al 2 per cento delle risorse di bilancio destinate al finanziamento degli interventi di edilizia scolastica, che non abbiano beneficiato di risorse a valere sul Fondo per l'avvio di opere indifferibili o per i quali non sia stata già

[92] L'articolo 7-*ter*, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 22 del 2020, prevede che per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione degli interventi di edilizia scolastica, nonché per tutti gli interventi di edilizia scolastica ad ogni titolo rientranti fra i progetti PNRR di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito, i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane possano avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, di altre amministrazioni pubbliche nonché di società da esse controllate; i relativi oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare in misura non superiore al 3 per cento del relativo quadro economico.

utilizzata la quota di assistenza tecnica ai sensi dell'articolo 7-*ter*, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 22 del 2020, possa essere impiegata in favore del Ministero dell'istruzione e del merito per attività di assistenza e supporto specialistico. Le predette attività sono connesse alla programmazione, gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi stessi. Pertanto, tale disposizione non si sovrappone alla misura di semplificazione di cui all'articolo 7-*ter*, comma 1-bis, del decreto-legge n. 22 del 2020, che prevede la possibilità, per comuni e province, di ottenere direttamente un supporto tecnico dai soggetti ivi indicati. Il comma, quindi, prevede la possibilità per il Ministero dell'istruzione e del merito di ottenere un supporto specifico, a valere su fondi nazionali, per le attività di attuazione, monitoraggio, rendicontazione e controllo.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le attività previste sono finanziate mediante utilizzo di una quota delle risorse già stanziate a legislazione vigente per i medesimi interventi. Le attività di supporto potranno, inoltre, essere realizzate mediante accordi di cooperazione tra amministrazioni pubbliche, nonché attraverso affidamenti *in house* a società ed enti strumentali delle amministrazioni centrali, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Il **Governo**, con Nota presentata durante l'esame al Senato, ha precisato che la disposizione riveste carattere facoltativo e non comporta un'automatica destinazione delle risorse. Tale destinazione di quota non è suscettibile di arrecare pregiudizio all'attuazione degli interventi di edilizia scolastica programmati a legislazione vigente, ma, al contrario, siffatto supporto risulta funzionale ad assicurare una più efficace e tempestiva gestione delle attività istruttorie di competenza del Ministero, contribuendo ad accelerare i processi di attuazione degli interventi e di trasferimento delle risorse agli enti locali, con effetti positivi sul complessivo avanzamento dei programmi di investimento.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono che agli interventi di edilizia scolastica di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito, in tutto o in parte finanziati con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), non ultimati entro il termine di conclusione del Piano medesimo, continuino ad applicarsi alcuni strumenti di semplificazione procedurale e di supporto agli enti locali beneficiari relativi ai poteri commissariali dei sindaci e dei presidenti delle province e delle città metropolitane. Detti soggetti, tra l'altro, possono avvalersi di strutture di altre amministrazioni pubbliche, nonché di società da esse controllate, per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione degli interventi di edilizia scolastica, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto gli stessi sono posti a carico dei quadri economici degli interventi

da realizzare o completare in misura non superiore al 3 per cento del relativo quadro economico.

Si prevede altresì che una quota non superiore al 2 per cento delle risorse di bilancio destinate al finanziamento degli interventi di edilizia scolastica, che non abbiano beneficiato di risorse a valere sul Fondo per l'avvio di opere indifferibili, per i quali non sia stata già utilizzata la quota di assistenza tecnica, possa essere impiegata in favore del Ministero dell'istruzione e del merito per attività di assistenza e supporto specialistico connesse alla programmazione, gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi stessi.

Al riguardo, non si formulano osservazioni, tenuto conto che eventuali attività di assistenza e supporto sono finanziate nell'ambito delle risorse già stanziate, come esplicitamente ricordato anche nella relazione tecnica.

Peraltro, considerato che, come evidenziato dal Governo, il supporto di cui al comma 2 è destinato anche ad accelerare l'attuazione degli interventi e il trasferimento delle risorse agli enti locali, e che il comma 1 estende l'applicazione degli strumenti di semplificazione fino al completamento degli interventi, appare utile acquisire conferma che i profili temporali di spesa che ne derivano risultino coerenti con quelli scontati nei tendenziali a legislazione vigente.

ARTICOLO 12

Interventi urgenti per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico

La norma, modificata nel corso dell'esame al Senato, prevede che le istituzioni scolastiche, ad eccezione delle scuole straniere in Italia e di quelle europee, segnalino tempestivamente ai servizi sociali territorialmente competenti i casi in cui persistenti barriere linguistiche dei soggetti stranieri esercenti la responsabilità genitoriale ostacolano l'integrazione scolastica e lo sviluppo del percorso educativo e formativo, ovvero incidono sul comportamento del minore nel contesto scolastico o sull'osservanza degli impegni assunti dalle famiglie con il Patto di corresponsabilità educativa (comma 1).

I servizi sociali, ricevuta la segnalazione di cui al comma 1, dispongono lo svolgimento da parte dei soggetti stranieri esercenti la responsabilità genitoriale di un percorso gratuito di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana, finalizzato al conseguimento di una certificazione attestante un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al

livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER), erogato presso i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA) e valutano, nell'ambito delle proprie competenze e tenuto conto della situazione del minore e del nucleo familiare, l'opportunità di definire un progetto personalizzato di sostegno alla genitorialità che prevede, ove possibile, la frequenza di percorsi formativi di sostegno alla corresponsabilità educativa, realizzati anche in collaborazione con l'istituzione scolastica, nel rispetto dell'autonomia della medesima.

Le norme esonerano dagli adempimenti previsti dal comma in esame i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale affetti da gravi limitazioni della capacità di apprendimento linguistico derivanti dall'età, da patologie o da disabilità, attestate mediante certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale nonché i soggetti che, in ragione di motivate esigenze connesse alla particolare natura delle funzioni esercitate, siano impossibilitati alla frequenza dei percorsi di cui al presente comma (comma 2).

Si ricorda che il comma in esame è stato modificato nel corso dell'esame al Senato, prevedendo che i servizi sociali, ricevuta la segnalazione, dispongano direttamente lo svolgimento di un percorso gratuito di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana da parte dei genitori stranieri, anziché nell'ambito di un progetto personalizzato di sostegno alla genitorialità. La definizione di tale progetto diviene invece eventuale, previa valutazione della situazione del minore e del nucleo familiare, e può prevedere, ove possibile, la frequenza di percorsi formativi di sostegno alla corresponsabilità educativa.

Le norme introducono inoltre una sanzione amministrativa in caso di mancato svolgimento del percorso gratuito di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana (comma 3).

In particolare, il mancato svolgimento del percorso gratuito di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana, salvi comprovati motivi di salute, cause di forza maggiore o altri gravi documentati impedimenti, qualora persistente a seguito di formale diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro.

Le norme prevedono inoltre che, salvo che ricorrano specifiche e certificate ragioni sanitarie o altre ragioni inerenti alle attività didattiche o formative, è fatto divieto di partecipare alle attività curriculari e extracurriculari delle istituzioni scolastiche con il volto coperto o con qualsiasi altra modalità atta a non consentire il riconoscimento del volto (comma 4).

Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione di cui al comma 4 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro. Quando la violazione è commessa da un minore la sanzione amministrativa pecuniaria si applica all'esercente la responsabilità genitoriale. Le istituzioni scolastiche adeguano il Regolamento di istituto alle previsioni di cui al comma 4 (comma 5).

L'autorità competente all'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 3 e 5 è il prefetto. L'accertamento delle violazioni è effettuato dai CPIA. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge n. 689 del 1981 (c.d. legge di depenalizzazione) (commi 3 e 6).
All'attuazione dell'articolo in esame si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 7).

Il prospetto riepilogativo, riferito al testo originario del provvedimento, non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica, riferita al testo originario del provvedimento, afferma che l'articolo in esame non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto tutte le misure e le attività previste si collocano nell'ambito delle ordinarie funzioni dei soggetti coinvolti, senza richiedere risorse umane, finanziarie o strumentali aggiuntive né stanziamenti straordinari.
In particolare, la disposizione di cui al comma 1 si limita a prevedere che l'istituzione scolastica segnali ai servizi sociali territorialmente competenti le situazioni in cui persistenti barriere linguistiche ostacolino l'integrazione scolastica e incidendo sui bisogni evolutivi del minore possano produrre effetti negativi sul percorso educativo e formativo. Tali adempimenti rientrano nelle ordinarie attività già demandate alle istituzioni scolastiche e sono svolti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Pertanto, dall'attuazione della disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
La relazione tecnica richiama il contenuto della disposizione di cui al comma 2 e afferma che i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), che sono chiamati ad erogare gratuitamente un percorso di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana ai genitori, costituiscono istituzioni scolastiche autonome, dotate di proprio organico e di specifico assetto didattico e organizzativo, sulla base di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, istitutivo degli stessi e che gli adempimenti connessi all'attuazione della disposizione rientrano nelle ordinarie attività già demandate ai servizi sociali.
La relazione tecnica riporta quindi i dati presenti nell'Anagrafe Nazionale Studenti contenenti la distribuzione per regione dei CPIA (con esclusione delle regioni autonome della Valle d'Aosta e del Trentino-Alto Adige), i relativi punti di erogazione che hanno attivato percorsi di alfabetizzazione, nonché il numero complessivo degli studenti frequentanti, distinti per percorso (A1 e A2), con evidenza della componente degli studenti stranieri.

Regione	Cpia	Punti di erogazione	PERCORSO - A1		PERCORSO - A2		Totale Frequentanti	di cui Stranieri
			Totale Frequentanti	di cui Stranieri	Totale Frequentanti	di cui Stranieri		
Abruzzo	3	18	1.451	1.432	2.512	2.408	3.963	3.840
Basilicata	2	16	1.287	1.282	767	760	2.054	2.042
Calabria	5	51	1.408	1.396	5.037	5.004	6.445	6.400
Campania	8	79	266	264	8.256	8.208	8.522	8.472
Emilia-Romagna	11	47	7.955	7.859	8.047	7.920	16.002	15.779
Friuli - Venezia Giulia	4	22	1.630	1.623	2.160	2.149	3.790	3.772
Lazio	10	52	3.623	3.525	10.805	10.274	14.428	13.799
Liguria	6	25	2.280	2.248	6.123	6.025	8.403	8.273
Lombardia	19	98	17.287	16.530	19.864	19.106	37.151	35.636
Marche	7	26	2.527	2.501	4.779	4.728	7.306	7.229
Molise	2	7	1.059	1.028	514	496	1.573	1.524
Piemonte	12	58	7.593	7.375	15.472	14.883	23.065	22.258
Puglia	7	70	1.397	1.392	6.709	6.581	8.106	7.973
Sardegna	4	29	1.119	1.103	2.610	2.582	3.729	3.685
Sicilia	10	109	309	308	9.687	9.553	9.996	9.861
Toscana	11	56	6.364	6.307	8.100	7.998	14.464	14.305
Umbria	2	12	1.326	1.305	1.175	1.142	2.501	2.447
Veneto	7	52	5.404	5.322	8.076	7.878	13.480	13.200
TOTALE	**130**	**827**	**64.285**	**62.800**	**120.693**	**117.695**	**184.978**	**180.495**

Tabella 1 - Fonte: Anagrafe Nazionale Studenti aggiornata al 18/08/2026

Dai dati disponibili risulta che i 130 CPIA presenti sull'intero territorio nazionale hanno attivato 827 percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana a cui hanno partecipato 180.495 studenti stranieri, pari a circa il 98 per cento degli iscritti. Per la realizzazione dei predetti percorsi, con riferimento all'a.s. 2025/2026, hanno prestato servizio 1.393 docenti di scuola primaria e 3.268 docenti della scuola secondaria di primo grado.

Per quanto concerne la regione autonoma della Valle d'Aosta, è presente un unico CRIA (Centro Regionale di Istruzione degli Adulti), costituito come istituzione scolastica autonoma con sede principale ad Aosta. Il Centro eroga i corsi di lingua italiana per stranieri attraverso le sei sedi territoriali della regione. Sulla base dei dati disponibili da fonti pubbliche, si stima che tali corsi siano frequentati annualmente da circa 600 cittadini stranieri, a fronte di una media annua di circa 850 iscritti complessivi.

Con riferimento alla regione autonoma del Trentino-Alto Adige, non si dispone dei relativi dati in quanto le Province Autonome di Trento e di Bolzano gestiscono l'istruzione degli adulti tramite modelli territoriali autonomi e specifici, c.d. EDA (Educazione degli Adulti). Al riguardo, la relazione tecnica precisa che i CPIA erogano i predetti percorsi in favore degli immigrati, richiedenti il permesso di soggiorno, tenuti alla sottoscrizione dell'Accordo

di integrazione ai sensi dell'articolo 4-*bis* del decreto legislativo n. 286 del 1998, e del relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 179. A conclusione del percorso delineato nella richiamata normativa i succitati soggetti immigrati già ottengono una certificazione linguistica attestante il livello di conoscenza della lingua italiana normativamente previsto (A1 o A2).

I soggetti richiamati sono i cittadini non appartenenti all'Unione europea tenuti a sottoscrivere l'Accordo di integrazione, ossia, in base all'articolo 1, comma 2, del DPR n. 179 del 2011, coloro che:

- hanno età superiore a sedici anni;
- entrano per la prima volta in Italia, a partire dal 10 marzo 2012;
- chiedono il rilascio di un permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno.

Pertanto, la norma in esame deve necessariamente intendersi rivolta ad ulteriori categorie di stranieri presenti nel territorio nazionale, quali i richiedenti asilo e i beneficiari di protezione internazionale, che presentano persistenti barriere linguistiche suscettibili di incidere negativamente sullo sviluppo del minore e sul relativo percorso educativo e formativo.

Tali soggetti, diversamente dagli stranieri assoggettati all'Accordo di integrazione, non sono tenuti in via ordinaria alla frequenza dei percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana.

La relazione tecnica riporta, nella Tabella 2, i dati disponibili sul sito dell'ISTAT (fino all'anno 2024) e sul sito del Ministero dell'interno (fino all'anno 2022) relativi alle domande ivi descritte nonché al numero dei minori accompagnati.

Anno di riferimento	Permessi di soggiorno rilasciati	Domande di asilo e protezione internazionale, presentate	Domande di asilo e protezione internazionale, presentate accolte	Minori accompagnati da soggetti richiedenti asilo o protezione internazionale
2024	290.119	151.120	28.200	Dato non disponibile
2023	330.730	106.000	20.790	Dato non disponibile
2022	449.118	202.000	25.723	6.958
2021	241.595	51.931	21.823	5.677
2020	106.503	42.604	10.307	3.385
Totale	**1.418.065**	**402.535**	**106.843**	**16.020**

Tabella 2 – Fonti Istat e Ministero dell'Interno

Dall'analisi dei dati riportati nella Tabella 2 emerge – secondo quanto riferito dalla relazione tecnica – che, nel periodo considerato, il numero delle domande accolte relative ai richiedenti asilo e protezione internazionale, si attesta mediamente a circa il 27 per cento delle domande presentate (106.843/402.535).

Assumendo, in via prudenziale, che tale rapporto rimanga sostanzialmente costante, per l'anno 2025, a fronte di circa 484.000 domande presentate, può stimarsi un numero di domande accolte pari a circa 130.000 unità (circa il 27 per cento di 484.000).
Inoltre, sulla base del rapporto registrato nel periodo 2020-2022 tra il numero delle domande di asilo e di protezione internazionale accolte e il numero dei minori accompagnati (16.020 su 57.853, pari a circa il 28 per cento), la relazione tecnica stima che, tra i soggetti le cui domande siano state accolte nel 2025, circa 36.400 unità esercitino la responsabilità genitoriale su minori inseriti nel sistema scolastico nazionale (28 per cento di 130.000).
Considerando integralmente tale platea aggiuntiva, il numero complessivo dei soggetti potenzialmente coinvolti, per l'a.s. 2025/2026, sarebbe stato pari a circa 216.895 studenti stranieri, a fronte dei 180.495 studenti stranieri che hanno già frequentato i percorsi erogati dai CPIA nell'anno scolastico 2025/2026 (216.895=180.495+36.400).
Pertanto, la relazione tecnica afferma che i dati riportati nelle Tabelle 1 e 2 consentono di ritenere che il sistema dei CPIA disponga di una capacità organizzativa e didattica idonea ad assorbire il prevedibile incremento dell'utenza derivante dall'attuazione della disposizione in esame.
Tale valutazione trova ulteriore riscontro nell'andamento dei permessi di soggiorno rilasciati nel periodo 2020-2024 e dei correlati Accordi di integrazione, che hanno interessato una platea di soggetti superiore a quella stimata ai fini della presente disposizione.
Le medesime considerazioni possono ragionevolmente ritenersi valide anche con riferimento all'a.s. 2026/2027, soprattutto in considerazione dell'ultimo rapporto EUROSTAT, del 14 agosto 2026, che ha evidenziato, nell'area UE, una riduzione delle richieste di protezione internazionale e di asilo pari al 22 per cento rispetto al mese di maggio del 2025 e del 2 per cento rispetto al mese di aprile del medesimo anno.
Inoltre, può ritenersi, sulla base dei suddetti dati, che il numero dei destinatari sia inferiore a quello stimato in quanto, secondo gli ultimi dati ISTAT – pubblicati nel 2024 ma relativi al 2021- hanno rilevato, dal 2011 al 2021, un aumento delle c.d. "famiglie unipersonali" (dal 38 per cento al 53 per cento) mentre il peso percentuale delle famiglie con quattro o più componenti è sceso in maniera significativa (dal 27,3 per cento al 20,3 per cento).
Pertanto, sulla base degli elementi sopra illustrati, dall'attuazione della norma non si prevedono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Inoltre, con specifico riferimento alle risorse finanziarie, si evidenzia che i percorsi di alfabetizzazione, erogati dai CPIA, sono realizzati nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Nel dettaglio, si fa riferimento alle risorse che il Ministero dell'istruzione e del merito, sulla base della legislazione vigente, assegna annualmente ai CPIA per lo svolgimento delle relative competenze. Inoltre, per la realizzazione dei corsi di alfabetizzazione, i CPIA possono avvalersi, altresì, delle risorse rese disponibili nell'ambito del Programma Nazionale Scuola e Competenze 2021 – 2027, di titolarità del Ministero

dell'istruzione e del merito, finanziato tramite i fondi FESR e FSE+ e rivolto alle scuole dell'infanzia, alle scuole del I e del II ciclo d'istruzione nonché ai CPIA di tutto il territorio nazionale. Tali risorse sono volte, tra l'altro, a consentire la realizzazione della "Priorità 1 – Scuola e Competenze (FSE+)" che punta a migliorare l'inclusività e l'efficacia dei sistemi di istruzione e formazione, promuovere la parità di accesso e l'apprendimento permanente. Alle succitate risorse si affiancano, altresì, quelle derivanti dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2021-2027, gestito dal Ministero dell'interno, attraverso le quali i CPIA possono realizzare - e già realizzano - interventi e corsi aggiuntivi di lingua italiana destinati ai cittadini di Paesi terzi.

Analogamente, gli eventuali percorsi di sostegno alla corresponsabilità educativa sono realizzati, ove ricorrano le condizioni, dai servizi sociali, in collaborazione con l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia scolastica e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, la relazione tecnica evidenzia che per "percorsi formativi di sostegno alla corresponsabilità educativa" si intendono interventi, attivati dai servizi sociali, finalizzati a rafforzare il coinvolgimento dei genitori nel percorso educativo del minore. Tali interventi possono essere realizzati anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche, senza incidere sulla relativa autonomia e senza richiedere il dispiego di risorse aggiuntive da parte delle stesse istituzioni. Pertanto, la disposizione prevede una mera ed eventuale attività di ausilio delle istituzioni scolastiche al progetto personalizzato di sostegno alla genitorialità predisposto dai servizi sociali senza richiedere lo stanziamento di risorse aggiuntive da parte delle stesse istituzioni.

La disposizione, pertanto, non introduce nuovi adempimenti né aggrava obblighi già esistenti in capo ai soggetti interessati, e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento alla disposizione di cui al comma 3 e al comma 4, relativi, rispettivamente, all'irrogazione di sanzioni e al divieto di partecipare alle attività con volto coperto, la relazione tecnica ne richiama il contenuto e afferma che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le attività di accertamento e di irrogazione delle sanzioni sono svolte nell'ambito delle competenze istituzionali già attribuite ai CPIA e alle prefetture, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La relazione tecnica richiama infine il contenuto dei commi da 5 a 7.

Il **Governo**, in risposta[93] alle osservazioni formulate in Commissione Bilancio al Senato, ha rappresentato che la relazione tecnica individua una platea potenziale massima dei soggetti che potrebbero rientrare nell'obbligo di frequenza dei percorsi di alfabetizzazione linguistica prescritti dall'articolo 12. Tale dato

[93] *Cfr.* Senato della Repubblica - 5ª Commissione permanente, seduta n. 620 del 27 ottobre 2026.

costituisce una stima teorica massima derivante dal rapporto tra le domande di asilo e protezione internazionale accolte e il numero di minori accompagnati da soggetti rientranti nelle predette condizioni di permanenza nel territorio dello Stato, calcolata su di una base percentuale desunta dal medesimo rapporto relativo alle precedenti annualità.

Da tale dato, calcolato sulla base di una proiezione massima dei potenziali fruitori, devono essere sottratte diverse categorie di soggetti che, per le ragioni di seguito esposte, non rientrano in concreto nella platea degli effettivi fruitori della misura. In particolare, occorre considerare:

a) i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale su minori che frequentano scuole europee o scuole straniere in Italia, non rientranti nel perimetro di applicazione della norma ai sensi dell'articolo 12, comma 1, primo periodo;
b) i soggetti che, indipendentemente dalla frequenza dei percorsi di alfabetizzazione, possiedono già una conoscenza della lingua italiana sufficiente a consentire un'adeguata partecipazione alla vita scolastica del minore;
c) i soggetti affetti da gravi limitazioni della capacità di apprendimento linguistico derivanti dall'età, da patologie o da disabilità, attestate mediante certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale (articolo 12, comma 1, ultimo periodo);
d) i soggetti che, in ragione di motivate esigenze connesse alla particolare natura delle funzioni esercitate, siano impossibilitati a frequentare i percorsi (articolo 12, comma 1, ultimo periodo);
e) coloro che, indipendentemente dalla sussistenza delle cause di esonero di cui al comma 1, non possano comunque partecipare ai percorsi per comprovati motivi di salute, cause di forza maggiore o altri gravi impedimenti documentati (articolo 12, comma 2, primo periodo);
f) i soggetti che, pur in presenza di barriere linguistiche, riescono ad esercitare la propria funzione genitoriale in modo da assicurare un adeguato supporto al percorso scolastico del minore e senza determinare un concreto pericolo per l'integrazione e lo sviluppo educativo e formativo di quest'ultimo o compromettere la corretta adesione del nucleo familiare agli impegni assunti con il Patto di corresponsabilità educativa.

A ciò si aggiunga che, come già rappresentato nella relazione tecnica, i dati ISTAT e i dati EUROSTAT riportano, rispettivamente, una diminuzione dei nuclei di famiglie straniere con quattro o più componenti - con un rilevante aumento delle famiglie unipersonali - e una diminuzione, nella zona euro, delle domande di protezione internazionale o richieste di asilo.

In base alle evidenze rappresentate, la platea degli effettivi fruitori dei percorsi di formazione linguistica risulterà sensibilmente inferiore a quella massima indicata in relazione tecnica.

Inoltre, con riferimento ai posti disponibili nelle classi attivate nell'ultimo anno si rappresenta che, nell'anno scolastico 2025/26, sono stati 337.045 gli iscritti ai percorsi del sistema di istruzione degli adulti, di cui circa 185mila stranieri.

Con riferimento al possibile costo medio di ogni nuova classe di studenti, si rappresenta che l'organizzazione dei corsi è rimessa, in ossequio al principio di autonomia scolastica, all'organizzazione dei singoli CPIA. Si

fa inoltre presente che, ai sensi del DPR n. 263 del 2012 e delle Linee guida adottate con il decreto interministeriale del 12 marzo 2015, i CPIA possono istituire le cosiddette "Aule Agorà", ossia ambienti didattici tecnologici e interattivi autorizzati per lo svolgimento di attività formative sincrone a distanza. Tali strumenti consentono di ampliare la platea dei destinatari raggiungibili dal medesimo docente, incidendo significativamente sul rapporto tra costi e utenza effettivamente servita.

Si evidenzia che, con riferimento alle risorse che il Ministero, sulla base della legislazione vigente, assegna annualmente ai CPIA per lo svolgimento delle relative competenze, l'importo medio del fondo di funzionamento delle istituzioni scolastiche (FIS) assegnato a ciascun CPIA è stato pari a 66.884 euro nel 2025/2026.

Al riguardo si rappresenta che l'assegnazione alle singole istituzioni scolastiche del FIS non è fissa, ma viene calcolata tramite parametri oggettivi legati alla consistenza della popolazione scolastica, al numero e alla tipologia delle classi, alla presenza di alunni con disabilità o particolari esigenze, e alle caratteristiche strutturali degli edifici scolastici.

A valere sulle risorse rese disponibili nell'ambito del Programma Nazionale Scuola e Competenze 2021 – 2027, di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito, sono stati stanziati ulteriori 20 milioni di euro (D.M. del 3 febbraio 2026, n. 17), per sostenere l'offerta formativa dei CPIA per la realizzazione di percorsi di educazione per adulti finalizzati all'ottenimento delle competenze di base, al potenziamento della lingua italiana anche per studenti stranieri, delle competenze di cittadinanza e digitali.

Ulteriori risorse, pari a 100 mila euro, sono iscritte nei capitoli di bilancio del Ministero, di cui 80 mila finalizzati a sostenere, a partire dal novembre 2026, la formazione dei docenti dei CPIA per la fruizione a distanza dei percorsi formativi.

Con riguardo ai Fondi FAMI, il Governo ha rappresentato la diretta competenza del Ministero dell'interno nella gestione del Fondo.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame, modificata dal Senato, prevede la segnalazione tempestiva delle istituzioni scolastiche ai servizi sociali dei casi in cui persistenti barriere linguistiche dei genitori stranieri compromettano il percorso educativo del figlio (comma 1). Ricevuta la segnalazione, i servizi sociali dispongono lo svolgimento da parte dei genitori di un percorso gratuito di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana presso i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA) e valutano, tenuto conto della situazione del minore e del nucleo familiare, l'opportunità di definire un progetto personalizzato di sostegno alla genitorialità che preveda, ove possibile, la frequenza di percorsi formativi di sostegno alla corresponsabilità

educativa, realizzati anche in collaborazione con l'istituzione scolastica, nel rispetto dell'autonomia della medesima (comma 2).

Le norme introducono inoltre una sanzione amministrativa in caso di mancato svolgimento del percorso di cui al comma 2 (comma 3), il divieto di partecipare alle attività curriculari e extracurriculari delle istituzioni scolastiche con il volto coperto (comma 4) e la relativa sanzione (comma 5). Entrambe le sanzioni sono irrogate dal prefetto e accertate dai CPIA (commi 3 e 6). La norma reca infine una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero articolo (comma 7).

La relazione tecnica stima la platea aggiuntiva di potenziali frequentanti i corsi presso i CPIA, esercenti la responsabilità genitoriale, in circa 36.400 soggetti. La stima è ottenuta applicando al numero delle domande di asilo e protezione internazionale presentate nel 2025, pari a circa 484.000, la percentuale di domande accolte nel periodo 2020-2024 (27 per cento) e, al risultato così ottenuto, la percentuale riferita ai minori accompagnati rispetto alle domande accolte nel triennio 2020-2022 (28 per cento).

Al riguardo, ai dati utilizzati dalla relazione tecnica per stimare la platea aggiuntiva dei destinatari appare necessario acquisire chiarimenti in merito ai seguenti aspetti:

- nella Tabella 2 della relazione tecnica, i valori indicati come domande di asilo e protezione presentate nel 2020 e nel 2021, rispettivamente pari a 42.604 e 51.931, corrispondono, secondo i dati divulgati dal Ministero dell'interno, alle decisioni adottate nelle medesime annualità, mentre le richieste presentate risultano pari, sempre secondo la stessa fonte, rispettivamente a 26.963 e 53.609[94];
- i valori delle domande presentate di circa 202.000 e 106.000 riferiti al 2022 e al 2023 sembrerebbero invece corrispondere, in base ai dati ISTAT, ai nuovi permessi di soggiorno rilasciati per asilo e protezione, inclusa la protezione temporanea, anziché alle domande presentate[95];

[94] Ministero dell'interno, Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, Commissione nazionale per il diritto di asilo, Confronto delle richieste di asilo presentate – Anno 2020 / Anno 2021.

[95] Istat, Cittadini non comunitari in Italia – Anni 2022-2023, Statistiche report, 17 ottobre 2023, p. 2; Istat, Cittadini non comunitari in Italia – Anno 2023, Statistiche report, 3 ottobre 2024, p. 2.

– il dato di 151.120 relativo al 2024 sembrerebbe riguardare le prime richieste di asilo[96].

La colonna che riporta i predetti dati risulta pertanto composta da grandezze non omogenee e presenta altresì un totale, pari a 402.535, utilizzato nella stima della platea, che non comprende il valore indicato per il 2024, considerando il quale il totale ammonterebbe a 553.655. Sul punto, appare necessario acquisire chiarimenti.

Appare necessario acquisire chiarimenti anche riguardo al dato di circa 484.000 domande presentate nel 2025, utilizzato nella successiva elaborazione, che sembrerebbe riferirsi alle 483.673 persone titolari di un permesso di soggiorno valido per asilo o protezione al 31 dicembre 2024 (ISTAT)[97], mentre le richieste presentate nel 2025 risultano pari, secondo l'ISTAT, a 128.665[98].

Andrebbe inoltre chiarita l'idoneità dell'utilizzo del rapporto tra il numero dei minori accompagnati richiedenti asilo e quello delle domande accolte a stimare la quota dei beneficiari che esercitano la responsabilità genitoriale su minori inseriti nel sistema scolastico nazionale, posto che il numero dei minori non corrisponde, infatti, a quello dei genitori.

Ciò stante, appare necessario acquisire una ricostruzione dei dati su basi omogenee e una conseguente revisione della stima della platea aggiuntiva.

Con riferimento ai costi, il Governo ha riferito nel corso dell'esame al Senato che l'organizzazione dei corsi è rimessa all'autonomia dei singoli CPIA e che il ricorso alla didattica sincrona a distanza può consentire di ampliare l'utenza raggiunta dal medesimo docente. Ha richiamato inoltre le risorse ordinarie di funzionamento, pari mediamente a 66.884 euro per CPIA nell'anno scolastico 2025/2026, ulteriori 20 milioni di euro nell'ambito del Programma nazionale Scuola e Competenze 2021-2027 e 100.000 euro sui capitoli del Ministero, di cui 80.000 destinati alla formazione dei docenti per la didattica a distanza.

Al riguardo, pur prendendo atto degli elementi forniti dal Governo, appare necessario acquisire ulteriori informazioni sul numero di corsi aggiuntivi da attivare e sui relativi costi, anche tenendo conto del possibile ricorso alla didattica a distanza. Andrebbe inoltre chiarito in quale

[96] Istat, Cittadini non comunitari in Italia – Anno 2024, Statistiche report, 28 ottobre 2025, p. 4.
[97] Istat, Cittadini non comunitari in Italia – Anno 2024, Statistiche report, 28 ottobre 2025, p. 6.
[98] Istat, Cittadini non comunitari in Italia – Anno 2025, Statistiche report, 22 ottobre 2026, p. 1.

misura le risorse richiamate siano effettivamente disponibili per le nuove attività, al netto degli impegni già assunti, al fine di verificare che queste possano essere svolte senza pregiudicare l'offerta formativa esistente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ARTICOLO 13
Criteri per la composizione delle classi in contesti multiculturali

La norma prevede che le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, ad eccezione delle scuole straniere in Italia e di quelle europee, nell'ambito della propria autonomia, provvedono, a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028, a costituire le classi prime della scuola primaria, della scuola secondaria di primo e di secondo grado secondo criteri di equa distribuzione degli alunni e de gli studenti, in modo che:

- nella scuola primaria, il numero degli alunni con cittadinanza non italiana e che non sono nati in Italia o che non hanno frequentato almeno due anni di scuola dell'infanzia, non superi il 30 per cento del totale in ciascuna classe prima [comma 1, lettera *a)*];
- nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, il numero degli studenti con cittadinanza non italiana che non hanno frequentato con esito positivo, per almeno tre anni scolastici, il sistema nazionale di istruzione non superi il 30 per cento del totale in ciascuna classe prima [comma 1, lettera *b)*].

Qualora il numero delle domande di iscrizione degli alunni e degli studenti rientranti nei criteri di cui al comma 1 non consenta l'applicazione di quanto previsto al medesimo comma 1, gli Uffici scolastici di ambito territoriale, sentiti i dirigenti scolastici interessati, adottano le misure organizzative necessarie a garantire una presenza equilibrata di tali alunni e studenti tra le istituzioni scolastiche viciniori. Le misure organizzative, predisposte dagli Uffici scolastici di ambito territoriale, rispettano il principio di prossimità al domicilio dell'alunno o dello studente, tenendo conto della dislocazione sul territorio dei plessi scolastici, nonché di particolari esigenze familiari connesse alla necessità di assistenza a persone con disabilità grave e di altre eccezionali e documentate esigenze, valutate dai medesimi Uffici scolastici di ambito territoriale, che rendono impossibili soluzioni alternative (comma 2).

In caso di iscrizione in corso d'anno alla classe prima ovvero a inizio o in corso d'anno a classi successive, le istituzioni scolastiche provvedono, a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, all'inserimento degli alunni e degli studenti in classi nelle quali la presenza di alunni e di studenti rientranti nei criteri di cui al comma 1 non superi i limiti ivi previsti (comma 3).

Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un fondo, con una dotazione di euro 3.400.000 per l'anno 2027 e di euro 14.139.760 a decorrere dall'anno 2028, destinato alle istituzioni scolastiche nelle quali, anche a seguito dell'adozione delle misure previste dal presente articolo, non sia possibile assicurare il rispetto dei limiti di cui al comma 1, per il finanziamento di attività extracurricolari finalizzate al potenziamento delle competenze linguistiche di base nella lingua italiana, da ripartire tra le medesime istituzioni scolastiche con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito. Le attività di cui al primo periodo possono essere realizzate, anche mediante accordi con i Centri provinciali di istruzione per gli adulti (CPIA) o con gli Enti del terzo settore e con gli attori istituzionali presenti nel territorio. Ai relativi oneri, pari a euro 3.400.000 per l'anno 2027 e a euro 14.139.760 a decorrere dal 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2026-2028, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito (comma 4).

Gli Uffici scolastici di ambito territoriale competenti vigilano affinché sia assicurata, in particolare agli alunni e agli studenti stranieri soggetti all'obbligo di istruzione, l'effettiva fruizione del diritto allo studio, promuovendo ogni utile forma di coordinamento a livello territoriale e di supporto alle esigenze delle famiglie interessate. A tal fine, ciascun Ufficio scolastico di ambito territoriale individua un referente per le iscrizioni, con funzioni di raccordo e coordinamento con le istituzioni scolastiche (comma 5).

Le norme, inoltre, novellando l'articolo 45, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394[99], conferiscono maggiore discrezionalità al collegio dei docenti nella deliberazione della classe di iscrizione dell'alunno straniero. In particolare, le norme sopprimono, da una parte, la presunzione di corrispondenza tra classe di iscrizione e età anagrafica e, dall'altra, la norma che impone al collegio, nel tenere conto dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, di determinare su tale base l'iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente alla citata età anagrafica. Nel testo novellato, pertanto, i minori stranieri soggetti all'obbligo di istruzione (la novella sostituisce anche la locuzione "di istruzione" al temine "scolastico", presente nel testo previgente) vengono iscritti alla classe individuata dal collegio dei docenti con propria delibera (comma 6).

Alle attività previste dai commi 1, 2, 3, 5 e 6 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 7).

[99] recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
Maggiori spese correnti												
Istituzione del Fondo per il finanziamento di attività extracurricolari finalizzate al potenziamento delle competenze linguistiche di base nella lingua italiana, nell'ambito delle istituzioni scolastiche (comma 4)		3,4	14,1	14,1		3,4	14,1	14,1		3,4	14,1	14,1
Minori spese correnti												
Riduzione Tabella A - ISTRUZIONE (comma 4)		3,4	14,1	14,1		3,4	14,1	14,1		3,4	14,1	14,1

La relazione tecnica afferma che le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 recepiscono in una fonte di rango primario criteri organizzativi già applicati dalle istituzioni scolastiche e dagli Uffici scolastici territoriali in materia di formazione delle classi e distribuzione degli alunni con cittadinanza non italiana. Le relative attività rientrano nelle competenze istituzionali già esercitate e non comportano nuove funzioni, strutture o adempimenti suscettibili di determinare maggiori oneri.

Con riferimento al comma 4, la relazione tecnica precisa che il fondo, dotato di 3,4 milioni di euro per il 2027 e di circa 14,14 milioni annui dal 2028, è destinato esclusivamente al finanziamento di attività extracurricolari di potenziamento della lingua italiana nelle scuole in cui non sia possibile rispettare il limite del 30 per cento, anche dopo l'adozione delle misure di riequilibrio. Le attività sono realizzate nei limiti delle risorse assegnate, che costituiscono pertanto un limite massimo di spesa.

Quanto ai commi 5 e 6, la relazione tecnica evidenzia che le funzioni di vigilanza e coordinamento degli Uffici scolastici territoriali, compresa l'individuazione di un referente per le iscrizioni, nonché le attività dei collegi dei docenti relative all'assegnazione degli alunni stranieri alle classi, sono svolte dal personale già in servizio, senza nuovi incarichi retribuiti o ulteriori adempimenti.

La relazione tecnica conclude che le attività previste dai commi 1, 2, 3, 5 e 6 sono svolte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, conformemente alla clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 7.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le disposizioni in esame introducono criteri per la distribuzione degli alunni con cittadinanza non italiana tra le classi e le istituzioni scolastiche, prevedendo altresì l'istituzione di un fondo per il finanziamento di attività extracurricolari di potenziamento della lingua italiana, con una dotazione di 3,4 milioni di euro per il 2027 e di circa 14,14 milioni di euro annui a decorrere dal 2028.

Al riguardo, si prende atto di quanto riferito dalla relazione tecnica circa la riconducibilità delle attività di formazione delle classi, distribuzione degli alunni e coordinamento territoriale alle competenze già esercitate dalle istituzioni scolastiche e dagli Uffici scolastici territoriali, nonché del fatto che le attività extracurricolari sono finanziate nei limiti delle risorse del fondo appositamente istituito. Alla luce di tali elementi e considerata la clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 7, non si formulano osservazioni.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 4 dell'articolo 13 provvede agli oneri derivanti dall'istituzione del fondo ivi prevista, pari a euro 3.400.000 per l'anno 2027 e a euro 14.139.760 annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2026-2028, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito.

Al riguardo, non si formulano osservazioni, dal momento che il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità anche alla luce del nuovo quadro finanziario delineato dal disegno di legge C. 3174-*bis*, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2027 e bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029, attualmente all'esame della Camera dei deputati e anche tenuto conto delle ulteriori riduzioni del medesimo accantonamento disposte dal presente provvedimento.

ARTICOLO 14, comma 1

Conferimento degli incarichi di ricerca nell'ambito delle Azioni Marie Skłodowska-Curie – Doctoral Networks

Normativa previgente. L'articolo 22-*ter*, comma 1, della legge n. 240 del 2010[100] riconosce alle università, agli enti pubblici di ricerca, nonché alle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è equipollente al titolo di dottore di ricerca, la facoltà di conferire incarichi di ricerca finalizzati all'introduzione alla ricerca e all'innovazione sotto la supervisione di un tutor, dei quali possono essere destinatari giovani studiosi che sono in possesso di titolo di laurea magistrale o a ciclo unico da non più di sei anni e di un *curriculum* idoneo all'assistenza allo svolgimento di attività di ricerca.

La norma, integrando quanto stabilito dall'articolo 22-*ter*, comma 1, della legge n. 240 del 2010, prevede che, per il conferimento di incarichi di ricerca ai titolari di progetti finanziati nell'ambito delle Azioni di mobilità Marie Skłodowska Curie – *Doctoral Networks* (MSCA - DN), non si applichi il requisito temporale del possesso, da non più di sei anni, di un titolo di laurea magistrale o a ciclo unico.

La relazione illustrativa individua nel requisito della laurea conseguita da non più di sei anni una barriera ulteriore rispetto ai requisiti europei e afferma che, in assenza della deroga introdotta, si produrrebbe una disparità di trattamento tra studiosi europei che, pur avendo superato il medesimo bando e ottenuto la stessa borsa, risulterebbero beneficiari dell'incarico di ricerca in Italia solo se in possesso della laurea conseguita entro sei anni dalla stipula del contratto.

Con riguardo ai profili finanziari della disciplina del conferimento di incarichi di ricerca, si rammenta che il comma 5 del richiamato articolo 22-*ter* prevede che per gli incarichi di ricerca è corrisposto un trattamento economico determinato dal soggetto che intende conferirli, sulla base di un importo minimo, stabilito con decreto del Ministro. Il comma 10 prevede che la spesa complessiva per l'attribuzione degli incarichi (post-doc[101] e di ricerca) non può essere superiore alla spesa media sostenuta nell'ultimo triennio per il conferimento degli assegni di ricerca di cui all'articolo 22 e per la stipulazione dei contratti da ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera *a)*, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge n. 79 del 2022[102], come risultante dai bilanci approvati. Tuttavia, è precisato che il predetto limite di spesa non si applica nel caso in cui le risorse finanziarie provengano da progetti di ricerca, nazionali, europei o internazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi, nonché da finanziamenti esterni finalizzati, in tutto o in parte, alla copertura integrale di spese di personale, ivi comprese le risorse rivenienti dal PNRR.

---

[100] Recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario.

[101] Di cui all'articolo 22-*bis* della legge n. 240 del 2010.

[102] Legge di conversione del decreto-legge n. 36 del 2022, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del PNRR.

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti alla norma in esame.

La relazione tecnica stima che, sulla base dell'andamento annuo degli ingressi di ricercatori tramite MSCA *Doctoral Networks*, la popolazione interessata dal conferimento dell'incarico di ricerca in Italia sia di circa 90 persone all'anno. In ogni caso, precisa che i contratti MSC *Doctoral Networks* sono totalmente sostenuti, dal punto di vista finanziario, dalla Commissione, con nessun aggravio in capo ai bilanci degli Atenei.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la disposizione in esame, integrando la disciplina degli incarichi di ricerca di cui all'articolo 22-*ter*, comma 1, della legge n. 240 del 2010, prevede che, per il conferimento di incarichi di ricerca ai titolari di progetti finanziati nell'ambito delle Azioni di mobilità Marie Skłodowska Curie – *Doctoral Networks* (MSCA - DN), non si applichi il requisito temporale del possesso, da non più di sei anni, di un titolo di laurea magistrale o a ciclo unico.

La relazione tecnica stima che, sulla base dell'andamento annuo degli ingressi di ricercatori tramite MSCA *Doctoral Networks*, la popolazione interessata dal conferimento dell'incarico di ricerca in Italia sia di circa 90 persone all'anno. In ogni caso, precisa che i contratti MSC *Doctoral Networks* sono totalmente sostenuti, dal punto di vista finanziario, dalla Commissione, senza nessun aggravio in capo ai bilanci degli Atenei.

Al riguardo, si rileva che la disposizione non incide sul numero delle posizioni finanziate nell'ambito delle *Doctoral Networks*, determinato dalle convenzioni di sovvenzione (*grant agreement*), ma soli sui requisiti soggettivi dei destinatari dei relativi incarichi. Andrebbe comunque chiarito se la platea di circa 90 soggetti annui stimata dalla relazione tecnica si riferisca all'insieme dei ricercatori reclutati in Italia nell'ambito delle *Doctoral Networks* o ai soli soggetti interessati dalla deroga, nonché se quest'ultima possa consentire l'attivazione di posizioni che altrimenti non sarebbero coperte.

Con riguardo all'affermazione della relazione tecnica secondo cui i contratti sarebbero integralmente sostenuti dalla Commissione europea, si rileva che l'Allegato alla Decisione che autorizza l'utilizzo dei contributi forfettari e unitari per le azioni Marie Skłodowska-Curie nell'ambito del Programma Horizon Europe precisa che tutti i contributi unitari, e in particolare

quelli istituzionali, sono determinati in misura mediamente comparabile ma inferiore ai costi reali, a garanzia del principio di cofinanziamento[103].

Il medesimo Allegato riferisce, inoltre, che dalla revisione intermedia effettuata nel 2023 è emerso che circa un terzo degli enti partecipanti ha reperito risorse aggiuntive per far fronte ai costi di gestione e indiretti, la cui adeguatezza è stata incisa dalla dinamica inflazionistica in particolare per le *Doctoral Networks*. Tali contributi sono rimasti invariati in valore nominale dall'avvio del Programma, a fronte dell'aggiornamento delle indennità destinate ai ricercatori (*living allowance*)[104].

Andrebbe pertanto chiarito se la copertura integrale indicata dalla relazione tecnica riguardi esclusivamente il trattamento economico dei titolari degli incarichi ovvero anche gli ulteriori costi connessi alla loro attivazione e gestione e se l'applicazione della disposizione possa determinare, per le università e gli enti pubblici di ricerca, maggiori oneri non coperti dai finanziamenti europei. In tale eventualità, andrebbe altresì chiarito se tali oneri possano essere sostenuti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, tenuto conto anche del limite di spesa previsto dall'articolo 22-*ter*, comma 10, della legge n. 240 del 2010, per la parte eventualmente finanziata con risorse proprie.

ARTICOLO 14, comma 2

Risorse per il cofinanziamento nazionale ai partenariati europei e per progetti di ricerca coerenti con il Piano Mattei per l'Africa

La norma destina 9,5 milioni di euro per l'anno 2026 ai seguenti interventi:

- cofinanziamento nazionale delle iniziative realizzate nell'ambito dei partenariati europei, con riferimento a PRIMA – *Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area* e alla *Sustainable Blue Economy Partnership* (SBEP);
- progetti di ricerca e innovazione coerenti con gli obiettivi del Piano Mattei per l'Africa;
- rafforzamento della dimensione internazionale delle infrastrutture di ricerca e tecnologiche.

Agli oneri derivanti da tale previsione, pari a 9,5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di conto capitale, relativo al bilancio triennale 2026-2028, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero dell'università e della ricerca.

---

[103] *Cfr.* Annex to Decision "Authorising the Use of Lump Sum Contributions and Unit Contributions for Marie Sklodowska-Curie Actions Under the Horizon Europe Programme" (pp. 8-28).

[104] Cfr. Annex (pp. 18-19 e 22-23).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2026	**2027**	**2028**	**2029**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Maggiori spese in conto capitale												
Incremento delle risorse da destinare ai progetti di cooperazione internazionale, con riferimento a PRIMA, a SBEP e ai progetti coerenti con gli obiettivi del Piano Mattei per l'Africa	9,5				9,5				9,5			
Minori spese in conto capitale												
Riduzione Tabella B - MUR	9,5				9,5				9,5			

La relazione tecnica riferisce che le risorse – incrementate per effetto della norma in esame di 9,5 milioni di euro – sono destinate al finanziamento a contributi agli investimenti per il cofinanziamento delle iniziative PRIMA e SBEP, dei partenariati europei in generale e dei progetti coerenti con il Piano Mattei, comprese le spese per il potenziamento di capacità, infrastrutture, attrezzature e dotazioni scientifiche e tecnologiche, nonché dei relativi costi di assistenza tecnica, gestione e monitoraggio delle iniziative. Aggiunge che la misura in argomento è attuata mediante il rafforzamento delle risorse destinate ai progetti di cooperazione internazionale, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca sul capitolo 7345, utilizzando quale copertura l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca del fondo speciale di conto capitale, che reca le necessarie disponibilità. Il capitolo 7345 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, denominato «Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica – finanziamento progetti di cooperazione internazionale», è un capitolo di spesa di conto capitale, classificato nel bilancio dello Stato con codice economico 23.1.1 nell'ambito dei contributi agli investimenti.

Ai fini della verifica della congruità dello stanziamento, il fabbisogno complessivo per l'anno 2026, pari a euro 9.500.000, è determinato sulla base delle esigenze finanziarie aggiuntive connesse al finanziamento delle iniziative europee e bilaterali già programmate nonché dei relativi costi di gestione, attuazione, assistenza tecnica e monitoraggio, ed è articolato in euro 6.000.000 per i partenariati europei di ricerca e innovazione ed euro 3.500.000 per le iniziative di ricerca e innovazione con i Paesi *partner* del Piano Mattei per l'Africa. La quota di euro 6.000.000 è commisurata ad integrare le risorse destinate al

fabbisogno di cofinanziamento nazionale necessario a sostenere i progetti di ricerca e innovazione connessi alle call dei partenariati europei nell'ambito di *Horizon Europe* 2021-2027, inclusi PRIMA e SBEP, assicurando la disponibilità della quota nazionale richiesta per il finanziamento dei soggetti italiani selezionati e, ove previsto dallo specifico partenariato, per l'attivazione del relativo cofinanziamento europeo.

La quota di euro 3.500.000 è commisurata al fabbisogno stimato per il finanziamento delle iniziative congiunte già strutturate con Tunisia, Algeria, Kenya e delle ulteriori iniziative attuative di *Memorandum of Understanding* già sottoscritti con Paesi partner del Piano Mattei.

Nell'ambito dei predetti importi sono altresì ricomprese, ove funzionali alle iniziative finanziate, le spese per il rafforzamento della dimensione internazionale delle infrastrutture di ricerca e tecnologiche.

L'importo complessivo di euro 9.500.000 risulta pertanto direttamente correlato al fabbisogno delle iniziative finanziabili.

Si rammenta che il rappresentante del **Governo** ha depositato una Nota con alcuni chiarimenti in merito alle richieste emerse in sede di esame del provvedimento presso la 5ª Commissione del Senato[105] con riferimento alla previsione degli effetti finanziari nell'annualità 2026.

Tale Nota precisa che le risorse previste dalla disposizione, pari a 9,5 milioni di euro, sono destinate al cofinanziamento di iniziative di ricerca e cooperazione internazionale già programmate, con particolare riferimento ai partenariati europei nell'ambito di Horizon Europe e alle iniziative di cooperazione con i Paesi partner del Piano Mattei per l'Africa. In tale contesto, la medesima Nota riferisce che il Ministero dell'università e della ricerca procederà con la massima tempestività alla destinazione delle risorse in favore delle progettualità selezionate nell'ambito di procedure per le quali risultano già approvate e definitive le relative graduatorie, al fine di accelerare il perfezionamento degli atti di finanziamento e i conseguenti trasferimenti delle risorse ai soggetti beneficiari. La circostanza che una parte delle iniziative sia già pervenuta a uno stadio avanzato dell'*iter* procedurale consente di ridurre significativamente i tempi ordinariamente necessari all'assegnazione dei finanziamenti, rendendo possibile concentrare i relativi effetti finanziari nell'esercizio 2026, anche in termini di fabbisogno e di indebitamento netto. La Nota conferma, pertanto, la previsione degli effetti finanziari riportata nel prospetto riepilogativo allegato alla relazione tecnica, in considerazione delle modalità attuative e della tempistica di assegnazione e trasferimento delle risorse sopra illustrate e aggiunge che tali risorse saranno impiegate nel corso dell'anno 2026 in accordo con le misure e le singole progettualità da implementare una volta acquisita la disponibilità delle stesse.

[105] *Cfr.* resoconto della 620ª Seduta della 5ª Commissione permanente (Programmazione economica, Bilancio) del 27 ottobre 2026.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la disposizione in esame destina 9,5 milioni di euro per l'anno 2026 al cofinanziamento nazionale delle iniziative realizzate nell'ambito dei partenariati europei, con riferimento a PRIMA – *Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area* e alla *Sustainable Blue Economy Partnership* (SBEP), a progetti di ricerca e innovazione coerenti con gli obiettivi del Piano Mattei per l'Africa, nonché al rafforzamento della dimensione internazionale delle infrastrutture di ricerca e tecnologiche. Agli oneri derivanti da tale previsione, pari a 9,5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede con le modalità previste dalla medesima disposizione (*cfr. infra*).

La relazione tecnica riferisce che la misura prevista dalla norma in esame è attuata mediante il rafforzamento delle risorse destinate ai progetti di cooperazione internazionale, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca sul capitolo 7345. Inoltre, ai fini della verifica della congruità dello stanziamento, evidenzia che il fabbisogno complessivo per l'anno 2026, pari a euro 9.500.000, è determinato sulla base delle esigenze finanziarie aggiuntive connesse al finanziamento delle iniziative europee e bilaterali già programmate nonché dei relativi costi di gestione, attuazione, assistenza tecnica e monitoraggio, ed è articolato in euro 6.000.000 per i partenariati europei di ricerca e innovazione ed euro 3.500.000 per le iniziative di ricerca e innovazione con i Paesi *partner* del Piano Mattei per l'Africa (*cfr. supra*).

> Durante l'esame presso la 5ª Commissione del Senato – con riferimento alla previsione degli effetti finanziari nell'annualità 2026 della norma in esame – il Governo ha fatto presente che le risorse previste dalla disposizione, pari a 9,5 milioni di euro, sono destinate al cofinanziamento di iniziative di ricerca e cooperazione internazionale già programmate e ha aggiunto che la circostanza che una parte delle iniziative sia già pervenuta a uno stadio avanzato dell'*iter* procedurale consente di ridurre significativamente i tempi ordinariamente necessari all'assegnazione dei finanziamenti, rendendo possibile concentrare i relativi effetti finanziari nell'esercizio 2026, anche in termini di fabbisogno e di indebitamento netto. Tali risorse saranno impiegate nel corso dell'anno 2026 in accordo con le misure e le singole progettualità da implementare una volta acquisita la disponibilità delle stesse.

Al riguardo, non si formulano osservazioni, tenuto conto che l'onere recato dalla disposizione è limitato all'entità dello stanziamento previsto e dei chiarimenti forniti dal Governo nel corso

dell'esame al Senato in merito alla dinamica degli effetti finanziari derivanti dalla disposizione di cui trattasi in termini di fabbisogno e indebitamento netto.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 2 dell'articolo 14 provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del medesimo comma 2, pari a 9,5 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale, relativo al bilancio triennale 2026-2028, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero dell'università e della ricerca.
Al riguardo, non si formulano osservazioni, dal momento che il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità.

ARTICOLO 14, comma 3
Risorse per la valorizzazione del personale tecnico-amministrativo delle università statali

Normativa previgente. L'articolo 1, comma 297, della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022) ha incrementato il Fondo per il finanziamento ordinario delle università[106] (FFO) di 250 milioni di euro per l'anno 2022, di 515 milioni di euro per l'anno 2023, di 765 milioni di euro per l'anno 2024, di 815 milioni di euro per l'anno 2025 e di 865 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Parte delle somme stanziate per gli anni 2022 e 2023 e l'intero importo stanziato a decorrere dal 2024 erano destinati a precise finalità di spesa individuate sempre dal citato comma 297. In particolare la lettera *b)* destinava 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo delle università statali in ragione delle specifiche attività svolte nonché al raggiungimento, da parte delle università, di più elevati obiettivi nell'ambito della didattica, della ricerca e della terza missione (ossia il trasferimento delle conoscenze e l'interazione con la società). Con riguardo ai criteri di ripartizione della predetta quota, è altresì specificato che le singole università provvedono all'assegnazione del 50 per cento di tali somme al personale in questione in ragione della partecipazione dello stesso ad appositi progetti finalizzati al raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della didattica, della ricerca e della terza missione, nel limite massimo pro capite del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa nel rispetto di quanto previsto dal contratto collettivo nazionale, mentre il restante 50 per cento è destinato all'integrazione delle componenti del trattamento fondamentale diverse dallo stipendio, negli importi da definirsi nell'ambito del contratto collettivo nazionale.

[106] Di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge n. 537 del 1993.

La norma modifica i criteri di ripartizione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 297, lettera *b)*, della legge di bilancio 2022. In particolare, prevede che la totalità delle risorse per la valorizzazione del personale tecnico-amministrativo delle università statali – pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 – sia destinata, a decorrere dal 1° gennaio 2027, all'integrazione delle componenti del trattamento fondamentale diverse dallo stipendio, i cui importi saranno definiti nell'ambito del contratto collettivo nazionale. Pertanto, per effetto della novella in argomento, a decorrere dalla medesima data, il 50 per cento di tali risorse non verrà più assegnato dalle università al personale in questione in ragione della partecipazione dello stesso a specifiche attività svolte nonché al raggiungimento, da parte delle università, di più elevati obiettivi nell'ambito della didattica, della ricerca e della terza missione.

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti alla norma in esame.

La relazione tecnica riferisce che la disposizione in esame non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto modifica unicamente la destinazione di risorse già strutturalmente stanziate a legislazione vigente nell'ambito del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO), senza incidere sull'ammontare complessivo degli stanziamenti autorizzati ai sensi della lettera *b)* dell'articolo 1, comma 297, della legge n. 234 del 2021.
Quanto agli aspetti contrattuali derivanti dalla suddetta disposizione, la relazione tecnica sottolinea che, trattandosi di novella, la disciplina recata è destinata a trovare applicazione con il CCNL 2025-2027, che è ancora in corso di contrattazione. L'articolo 2 del citato Contratto («Struttura, durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto») recita, infatti, che: «1. Ferma restando l'unicità del contratto collettivo nazionale di lavoro, il presente contratto regola alcuni aspetti del trattamento economico relativi al CCNL triennio 2025-2027, di cui fa parte integrante. Il negoziato, pertanto, proseguirà con riguardo agli ulteriori aspetti del trattamento economico e a tutte le materie oggetto della trattativa.».
La relazione tecnica precisa, infine, che le predette risorse saranno impiegate nel corso dell'anno 2026 in accordo con le misure e le singole progettualità da implementare una volta acquisita la disponibilità delle stesse.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la disposizione in esame prevede che la totalità delle risorse destinate alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo delle università statali, di cui all'articolo 1, comma 297, lettera *b)*, della legge

di bilancio 2022, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, sia assegnata, a decorrere dal 1° gennaio 2027, all'integrazione delle componenti del trattamento fondamentale diverse dallo stipendio, che sarà definita dal contratto collettivo nazionale. Tali risorse, ai sensi della disciplina previgente, erano destinate, per una quota pari al 50 per cento, a tale finalità; la rimanente parte era assegnata dalle università al personale in questione in ragione della partecipazione dello stesso a determinate attività, nonché al conseguimento di specifici obiettivi.

La relazione tecnica afferma che la disposizione in esame non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto modifica unicamente la destinazione di risorse già strutturalmente stanziate a legislazione vigente nell'ambito del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO), senza incidere sull'ammontare complessivo degli stanziamenti autorizzati ai sensi della lettera *b)* dell'articolo 1, comma 297, della medesima legge di bilancio 2022. Quanto agli aspetti contrattuali derivanti dalla suddetta disposizione, sottolinea che, trattandosi di novella, la disciplina recata è destinata a trovare applicazione con il CCNL 2025-2027, che è ancora in corso di contrattazione (*cfr. supra*). La relazione tecnica precisa, infine, che le predette risorse saranno impiegate nel corso dell'anno 2026 in accordo con le misure e le singole progettualità da implementare una volta acquisita la disponibilità delle stesse.

Al riguardo, pur prendendo atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa l'invarianza dell'ammontare complessivo delle risorse in questione, si rileva che la disposizione, destinando al trattamento fondamentale anche la quota attualmente assegnata al personale tecnico-amministrativo in relazione alla partecipazione a specifiche attività e al conseguimento di determinati obiettivi, appare suscettibile di trasformare una componente retributiva modulabile in una componente di natura fissa e continuativa. Ciò anche in considerazione del venir meno, per la quota interessata, del limite massimo individuale del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo e della rimessione alla contrattazione collettiva nazionale della determinazione dei relativi importi.

Andrebbero pertanto acquisiti elementi volti a confermare che la determinazione dei predetti importi avvenga entro il limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, tenendo conto

anche degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e della prevedibile evoluzione della consistenza del personale interessato. Andrebbe altresì chiarito se la nuova destinazione delle risorse possa determinare effetti finanziari ulteriori negli esercizi successivi, anche in relazione alla natura continuativa delle componenti del trattamento fondamentale e alla loro eventuale incidenza sui successivi rinnovi contrattuali.

ARTICOLO 14, comma 3-*bis*
Disposizioni urgenti in materia di formazione superiore e ricerca

Normativa vigente. L'articolo 16 del decreto legislativo n. 218 del 2016[107] prevede che gli enti pubblici di ricerca, previo nulla-osta del Ministro vigilante, possano assumere per chiamata diretta con inquadramento fino al massimo livello contrattuale del personale di ricerca definito dal consiglio di amministrazione, ricercatori o tecnologi italiani o stranieri dotati di altissima qualificazione scientifica negli ambiti disciplinari di riferimento, che si sono distinti per merito eccezionale ovvero che siano stati insigniti di alti riconoscimenti scientifici in ambito internazionale (comma 1). Dette assunzioni sono effettuate, con contratto a tempo indeterminato, nell'ambito del 5 per cento dell'organico dei ricercatori e tecnologi nel limite del numero di assunzioni fatte nel medesimo anno per concorso e a condizione che siano contabilizzate entrate ulteriori a ciò appositamente destinate (comma 2). La valutazione del merito eccezionale per la chiamata diretta è effettuata da apposite commissioni nominate con decreto del Ministro vigilante (comma 3). I citati oneri sono a carico dei bilanci degli Enti che devono dimostrare di non aver superato il limite massimo alle spese di personale di cui all'articolo 9, comma 2[108] (comma 4). I Ministeri vigilanti possono annualmente destinare alle assunzioni di cui al presente articolo specifiche risorse da considerare aggiuntive rispetto a tale limite (comma 5).

La norma, introdotta nel corso dell'esame al Senato, novella l'articolo 16 del decreto legislativo n. 218 del 2016, prevedendo che il parere delle commissioni nominate dal Ministro vigilante per valutare il merito eccezionale per la chiamata diretta non è richiesto nel caso di chiamate dirette di studiosi che sono risultati vincitori, in qualità di *principal investigator* di programmi di ricerca dello *European Research Council* (ERC) e di finanziamenti

[107] Recante semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca.

[108] Il limite massimo alle spese di personale, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 218 del 2016 è calcolato annualmente rapportando le spese complessive per il personale di competenza dell'anno di riferimento alla media delle entrate individuate, per gli Enti che adottano la contabilità finanziaria, dalle entrate correnti come risultanti dagli ultimi tre bilanci consuntivi approvati. Per gli Enti che adottano la contabilità civilistica si fa riferimento alle voci dei ricavi del conto economico corrispondenti. Negli Enti tale rapporto non può superare l'80 per cento. Per l'anno 2026 gli enti e gli istituti di ricerca possono procedere ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei limiti della spesa determinata sulla base dell'ordinamento vigente ridotta di un importo pari al 25 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente.

relativi al programma del Fondo italiano per la scienza (FIS). È, altresì, stabilito che dette chiamate siano effettuate entro tre anni dalla vincita del programma e che resta fermo il rilascio del nulla osta da parte del Ministro vigilante.

L'emendamento, approvato dalla Commissione di merito che ha introdotto la disposizione in riferimento, non è corredato di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la disposizione in esame, introdotta dal Senato, modifica la disciplina delle assunzioni per chiamata diretta di ricercatori e tecnologi di altissima qualificazione scientifica da parte degli enti pubblici di ricerca, prevista dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 218 del 2016. In particolare, la disposizione esclude la necessità del parere delle apposite commissioni nominate dal Ministro vigilante per la valutazione del merito eccezionale qualora la chiamata diretta riguardi studiosi risultati vincitori, in qualità di *principal investigator*, di programmi di ricerca dello European Research Council (ERC) o di finanziamenti nell'ambito del programma del Fondo italiano per la scienza (FIS). Le predette chiamate devono essere effettuate entro tre anni dalla vincita del programma, fermo restando l'obbligo di acquisire il nulla osta del Ministro vigilante.
Al riguardo, non si formulano osservazioni, atteso, da un lato, che le assunzioni per chiamata diretta restano soggette ai limiti di cui al comma 2 del citato articolo 16 – nell'ambito del 5 per cento dell'organico dei ricercatori e tecnologi, nel limite del numero di assunzioni effettuate nel medesimo anno per concorso e a condizione che siano contabilizzate entrate ulteriori a ciò appositamente destinate – e, dall'altro, che i relativi oneri sono posti a carico dei bilanci degli enti, nel rispetto del limite alle spese di personale di cui all'articolo 9, comma 2, del medesimo decreto legislativo, ovvero delle risorse che i Ministeri vigilanti possono annualmente destinare a tali assunzioni.

ARTICOLO 14, comma 3-*ter*

Risorse per la valorizzazione del personale tecnico-amministrativo degli enti pubblici di ricerca

Normativa vigente. L'articolo 1, comma 310, della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022) ha incrementato il Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca[109] di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Ai sensi della lettera *c)*, una quota pari a 20 milioni di euro di tale incremento a decorrere dall'anno 2022 è finalizzata alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'Università e della ricerca in ragione delle specifiche attività svolte nonché del raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della ricerca pubblica. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono individuati i criteri di riparto delle risorse tra i singoli enti, nonché i principi generali per la definizione degli obiettivi e l'attribuzione delle predette risorse al personale tecnico-amministrativo. Gli enti pubblici di ricerca provvedono all'assegnazione delle risorse al personale in ragione della partecipazione dello stesso ad appositi progetti finalizzati al raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della ricerca, nel limite massimo pro capite del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa nel rispetto di quanto previsto dal predetto decreto ministeriale.

Per le medesime finalità previste dalla citata lettera *c)* del comma 310 della legge di bilancio 2022, l'articolo 1, comma 308, della legge n. 213 del 2023 (legge di bilancio per il 2024) ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione finanziaria pari a 35,32 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, da ripartire in favore del personale in servizio presso gli enti pubblici di ricerca non vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca[110]. Ai sensi del successivo comma 309, le predette risorse sono state assegnate come segue:

- 14,52 milioni di euro annui per l'accesso al secondo livello dei ricercatori e tecnologi di terzo livello, previo superamento di procedure selettive riservate;
- 20,80 milioni annui per la valorizzazione del personale tecnico-amministrativo in ragione delle specifiche attività svolte nonché del raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della ricerca pubblica.

È demandata, altresì, ad un DPCM l'individuazione dei princìpi generali per la definizione degli obiettivi e l'attribuzione delle predette risorse al personale tecnico-amministrativo ed è precisato che gli enti provvedono all'assegnazione delle risorse al personale tecnico-amministrativo in ragione della partecipazione

[109] Di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 204 del 1998, recante disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica.

[110] Si tratta in particolare dei seguenti enti di ricerca: l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT); l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA); l'Istituto superiore di sanità (ISS); l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo sostenibile (ENEA); l'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP); l'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN); il Consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile (LAMMA); l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), limitatamente al personale ex ISPESL; l'Agenzia spaziale italiana (ASI); il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA).

dello stesso ad appositi progetti finalizzati al raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della ricerca, nel limite massimo pro capite del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto di quanto previsto dal predetto DPCM. In attuazione di tale previsione, l'articolo 3 del DPCM 25 giugno 2024 prevede che gli enti beneficiari provvedano all'assegnazione delle risorse al personale tecnico-amministrativo, tenuto conto del grado di partecipazione offerto, in termini orari e qualitativi, a progetti, attività ed eventi finalizzati al raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della ricerca.

La norma, introdotta nel corso dell'esame al Senato, destina all'integrazione delle componenti del trattamento fondamentale diverse dallo stipendio, a decorrere dal 1° gennaio 2027, il 50 per cento delle risorse destinate alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo degli enti pubblici di ricerca, stanziate dall'articolo 1, comma 310, lettera *c)*, della legge di bilancio 2022 e dall'articolo 1, comma 309, terzo periodo, della legge di bilancio 2024. Gli importi saranno definiti dal contratto collettivo nazionale. È fatta salva la previsione introdotta dall'articolo 4, comma 7-*bis*, del decreto-legge n. 25 del 2025, che consente agli enti pubblici di ricerca di destinare le medesime risorse previste per la valorizzazione del personale tecnico-amministrativo, nel limite del 50 per cento di quelle assegnate a ciascun ente, all'effettuazione di progressioni economiche e di carriera.

Si fa presente che la **relazione tecnica di passaggio** riferita al comma 7-*bis* dell'articolo 4 del decreto-legge n. 25 del 2025 (A.S. 1468), recante disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni, affermava che la medesima disposizione "non determina maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto si limita a specificare che le risorse finanziarie già stanziate a legislazione vigente, ai sensi dell'articolo 1, comma 310, lettera *c)*, della legge n. 234 del 2021 e dell'articolo 1, comma 309 terzo periodo della legge n. 213 del 2023, possono essere utilizzate, entro il limite massimo del 50 per cento, anche per le progressioni economiche e di carriera del personale degli enti pubblici di ricerca".

In proposito, il rappresentante del **Governo**, durante l'esame di tale provvedimento presso la V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione) della Camera dei deputati, ha chiarito che gli enti pubblici di ricerca avrebbero potuto utilizzare le risorse loro assegnate destinate alla valorizzazione del proprio personale tecnico-amministrativo, nel limite del 50 per cento delle risorse assegnate a ciascun ente, anche al fine di effettuare progressioni economiche e progressioni di carriera senza pregiudicare gli interventi di valorizzazione del personale previsti a legislazione vigente[111].

Si rammenta, altresì, che il comma 3 dell'articolo 14 del presente provvedimento ha introdotto una misura con finalità analoga a quella della norma in commento con riguardo al personale tecnico-amministrativo delle università statali (cfr. *supra*).

[111] *Cfr.* V Commissione della Camera dei deputati, resoconto della seduta del 22 aprile 2025.

L'emendamento, approvato dalla Commissione di merito che ha introdotto la disposizione in riferimento, non è corredato di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la disposizione in esame, introdotta dal Senato, destina, a decorrere dal 1° gennaio 2027, il 50 per cento delle risorse previste per la valorizzazione del personale tecnico-amministrativo degli enti pubblici di ricerca, pari complessivamente a 40,8 milioni di euro annui, all'integrazione delle componenti del trattamento fondamentale diverse dallo stipendio, secondo importi da definire nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale. Resta ferma la possibilità, prevista dall'articolo 4, comma 7-*bis*, del decreto-legge n. 25 del 2025, di utilizzare fino al 50 per cento delle risorse assegnate a ciascun ente per progressioni economiche e di carriera.

Al riguardo, pur tenendo conto che la disposizione opera nell'ambito di risorse già stanziate a legislazione vigente, si rileva che la stessa, analogamente a quanto osservato con riferimento al comma 3 del presente articolo, appare suscettibile di trasformare una componente retributiva modulabile, attualmente collegata alla partecipazione del personale a specifiche attività e al conseguimento di determinati obiettivi, in una componente di natura fissa e continuativa. Tale circostanza assume particolare rilievo considerando che, a differenza di quanto previsto per il personale tecnico-amministrativo delle università statali, la normativa vigente non contempla, per gli enti pubblici di ricerca, una quota delle predette risorse già destinata al trattamento fondamentale.

In assenza di una relazione tecnica, andrebbero pertanto acquisiti elementi volti a confermare che la determinazione, in sede di contrattazione collettiva nazionale, degli importi della predetta componente avvenga entro il limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, tenendo conto anche degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e della prevedibile evoluzione della consistenza del personale interessato. Andrebbe altresì chiarito se la nuova destinazione delle risorse possa determinare effetti finanziari ulteriori negli esercizi successivi, anche in relazione alla natura continuativa delle componenti del trattamento fondamentale e alla loro eventuale incidenza sui successivi rinnovi contrattuali.

Infine, tenuto conto della facoltà di destinare fino al 50 per cento delle medesime risorse a progressioni economiche e di carriera, andrebbe chiarito come tale facoltà si coordini con la nuova destinazione al trattamento fondamentale, al fine di confermare che le due modalità di utilizzo operino complessivamente entro il limite delle risorse stanziate, senza determinare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.